

LEFTERIS SKALIDIS

**Professore del diritto commerciale della
Facoltà Industriale Superiore di Salonicco**

**QUESTIONI DAL COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
GRECA, NELLA PRIMA, NELLA SECONDA E NELLA QUARTA
DIRETTIVA DELLA C.E.E. PER LE SOCIETÀ PER AZIONI**

INDICE

Principali abbreviazioni	27
--------------------------	----

CAPITOLO I

Introduzione ed oggetto della Ricerca

TITOLO I

Introduzione

§1. Il programma della CEE per l'armonizzazione del diritto societario	29
I. Introduzione	29
II. Fattore dell'obbligo di armonizzazione e mezzi in disposizione	31
III. Progetti di direttive sin'oggi proposte e direttive	32
§2. Breve ricorso storico e scopo delle direttive	32
I. Fasi percorse la prima direttiva	32
II. Fasi percorse la seconda e quarta direttiva	34
III. Scopo delle direttive	36
§3. Tipi di società, validità nel tempo e significato delle direttive	36
I. Tipi di società per l'applicazione delle direttive	36
II. Validità temporale	37
III. Significato delle direttive	37

TITOLO II

Oggetto della ricerca e diagramma di essa

§4. Oggetto della ricerca, difficoltà e valore pratico	38
I. Oggetto della ricerca	38

II.	Difficoltà della ricerca	38
III.	Valore pratico della ricerca	39
§5.	Diagramma della ricerca	39
I.	Contenuto del primo capitolo	39
II.	Contenuto del secondo capitolo	39
III.	Contenuto del terzo capitolo	40
IV.	Contenuto del quarto capitolo	40

CAPITOLO II

Costituzione e capitale della società per azioni

TITOLO I

Costituzione della società per azioni

§6.	Soggetti del contratto sociale; numero richiesto; responsabilità dei fondatori	41
I.	Soggetti del contratto sociale	41
II.	Numero richiesto di persone per la stipulazione del contratto sociale	42
III.	Responsabilità dei fondatori	44
§7.	Atto costitutivo, statuto, forma e loro contenuto	46
I.	Differenziazione tra l'atto costitutivo e lo statuto	46
II.	Forma del contratto sociale	47
III.	Contenuto, dell'atto costitutivo e dello statuto	47
§8.	Publicità nella società per azioni	49
I.	Introduzione	49
II.	Pubblicazione del contratto sociale	50
III.	Organizzazione tecnica della pubblicità	50
IV.	Fatti soggetti alla pubblicazione	51
V.	Il coordinamento del diritto greco con il diritto comunitario	52
§9.	Effetti della pubblicità	53
I.	Funzione della pubblicità	53

II. Effetti della pubblicità riguardo i terzi	53
III. Azione sanatoria dell' iscrizione al registro	55

TITOLO II

Capitale della società per azioni. Aumento e diminuzione

§10. Il capitale della società per azioni	57
I. Capitale minimo	57
II. Beni patrimoniali che possono costituire capitale	57
III. Accertamento del valore dei contributi non in denaro	58
§11. Garanzie sulla formazione del capitale sociale	59
I. Proibizione di emissione di azioni sotto il valore nominale	59
II. Proibizione di acquisto dalla società di elementi dell' attivo	59
III. Acquisto di azioni proprie dalla società	60
IV. Proibizione della distribuzione degli utili	64
§12. Aumento del capitale della società per azioni. Diritto di prelazione	64
I. Introduzione	64
II. Aumento del capitale della società per azioni	64
III. Diritto di prelazione	66
§13. Diminuzione, restituzione del capitale sociale, annullamento forzato di azioni	68
I. Diminuzione del capitale sociale della società per azioni	68
II. Restituzione del capitale sociale	69
III. Ritiro forzato delle azioni	69
IV. Diminuzione del capitale secondo il diritto greco	69

CAPITOLO III***Bilanci annuali. Metodi di valutazione. Allegato. Relazione sulla gestione. Pubblicità***

§14. Concetto, ragione, principi per redigere i bilanci annuali	73
I. Concetto dei bilanci annuali	73
II. Ragione dei bilanci annuali	73
III. Principi per redigere bilanci annuali	73
IV. Sostituzione dell' articolo 42a del L. Cod. 1. 2190 /1920	74

TITOLO I***Conti annuali***

§15. Struttura dei bilanci annuali	76
I. Il principio della continuità riguardo la struttura dei bilanci annuali	76
II. Presentazione tecnica dei bilanci annuali	76
III. Proibizione della compensazione	77
§16. Struttura del bilancio secondo il diritto comunitario	78
I. Introduzione	78
II. Forme del bilancio	78
III. La prima forma	78
IV. La seconda forma	79
V. Regole particolari per alcune iscrizioni del bilancio	80
§17. Struttura del bilancio secondo il diritto greco anteriore	81
I. La forma della legge	81
II. Conti d'ordine	83
III. Norme particolari per alcune iscrizioni del bilancio	83
§18. Coordinamento del diritto greco verso il diritto comunitario	84
I. Introduzione	84
II. Contenuto della regolazione dell' articolo 42e	84

§19. Struttura del conto profitti e perdite secondo il diritto comunitario ed il diritto greco anteriore	86
I. Introduzione	86
II. Struttura dei conti profitti e perdite secondo il diritto comunitario	86
III. Struttura dei conti profitti e perdite secondo il diritto greco vigente in precedenza	87
§20. Il coordinamento del diritto greco con il diritto comunitario per quanto riguarda la struttura del conto risultati dell'uso e la colonna della disposizione dei risultati	88
I. Introduzione	88
II. Struttura del conto dei risultati dell'uso	88

TITOLO II

Valutazione dei beni patrimoniali

§21. Valutazione dei beni patrimoniali della società per azioni secondo il diritto comunitario	89
I. Principi di valutazione	89
II. Metodi di valutazione	90
III. Norme particolari di valutazione	91
§22. La valutazione degli elementi patrimoniali delle società per azioni secondo il precedente diritto greco in vigore	93
I. Principi di valutazione	93
II. Metodo di valutazione	93
III. Limiti di valutazione stabiliti per oggetti diversi	94
§23. Il coordinamento del diritto greco con il diritto comunitario per quanto riguarda la valutazione dei elementi patrimoniali delle società per azioni	95
I. Introduzione	95
II. Contenuto della nuova regolazione	95

TITOLO III

Allegato, relazione sulla gestione, pubblicità e controllo dei conti annuali

§24. Allegato, relazione sulla gestione, pubblicità e controllo dei conti annuali secondo il diritto comunitario	99
I. Contenuto dell' allegato	99
II. Concetto e contenuto della relazione sulla gestione	101
III. Pubblicità	102
IV. Controllo	103
§25. L' esposizione del consiglio amministrativo, pubblicazione del bilancio, rigetto delle copie nel Ministero del Commercio (indirizzo delle società anonime) secondo il diritto greco vigente in precedenza	103
I. Introduzione	103
II. La relazione del consiglio di amministrazione	104
III. Pubblicità del bilancio	105
IV. Invio di copie al Ministero del Commercio	105
§26. Coordinamento del diritto greco con il diritto europeo per quanto riguarda dell' annesso, dell' esposizione del consiglio amministrativo, la pubblicità e il contratto delle situazioni annui economiche	105
I. Contenuto dell' annesso	105
II. Esposizione della gestione del consiglio amministrativo	106
III. Riferimento ai doveri dei controllori	106
IV. Riferimento alla pubblicazione dei conti annuali (stato economico) e controllo di essi	106

CAPITOLO IV

Conclusionione

§27. Modificazioni fondamentali accadute nel diritto greco delle società per azioni	109
I. Introduzione	109

II. Contenuto dello statuto	109
III. Registro delle società per azioni	109
IV. Pubblicità	110
V. Annulamento della società per azioni	110
VI. Differenziamento della formazione della commissione di valutazioni dell' articolo 9 L. Cod. 2190/1920	110
VII. Aumento delle garanzie della formazione del capitale azionario	110
VIII. Differenziamento relativo ai conti annui	110
IX. Controllo dello stato economico annuale dai ragionieri giurati	111
§28. Osservazioni critiche	111
I. Introduzione	111
II. Espressione linguistica del L. Cod. 2190/1920	111
III. Osservazioni di carattere speciali	112
Bibliografia	115

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

<i>Abs</i>	Abschnitt
<i>AC</i>	Codice Civile greco
<i>AktG</i>	Aktiengesetz
<i>art.</i>	articolo
<i>AWD</i>	Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs - Beraters
<i>BB</i>	Der Betriebs - Berater
<i>Cah. Droit. eur.</i>	Cahiers droit européen
<i>CEE</i>	Comunità economica europea
<i>Cod.l.</i>	Codificata legge
<i>Comm.Mark.law rev.</i>	Common market law review
<i>Cod.comm.</i>	Codice commerciale
<i>D.P.</i>	Decreto Presidenziale
<i>DirFall</i>	Il diritto fallimentare
<i>Dit. scambi intern.</i>	Il diritto degli scambi internazionali
<i>DÖV</i>	Die öffentliche Verwaltung
<i>EED</i>	Epitheorisis Emporikou Dikaiou
<i>EEN</i>	Ephimerida Ellinon Nomikon
<i>EWGV</i>	Vertrag zur Grundung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
<i>Giur.agr.</i>	Giurisprudenza agraria Italiana
<i>GiurComm</i>	Giurisprudenza commerciale
<i>Inform.Pirola</i>	Informatore Pirola
<i>L.A.</i>	Lou am aktielskaber
<i>MDR</i>	Monatsschrift für deutsches Recht
<i>ND</i>	Nuovo Dikaio
<i>NJW</i>	Neue Juristische Wochenschrift
<i>RevSoc</i>	Revue des sociétés
<i>RivDirCiv</i>	Rivista di diritto civile
<i>RivDirComm</i>	Rivista di diritto commerciale
<i>Riv.dottori comm.</i>	Rivista dei dottori commercialisti
<i>Riv. guardia di fin.</i>	Rivista della guardia di finanza
<i>RivNotar</i>	Rivista del notario
<i>Rivsoc</i>	Rivista della società

S.
ZHR

section
Zeitschrift Für das gesamte Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht

CAPITOLO I

INTRODUZIONE ED OGGETTO DELLA RICERCA

TITOLO I

INTRODUZIONE

§1. *Il programma della CEE per l'armonizzazione del diritto societario*

I. Introduzione

1. Tra gli scopi¹ della CEE si prefigge anche l'abolizione degli ostacoli per la libera circolazione delle persone², servizi e capitali tra gli Stati membri (articolo 3C CEE). Una delle ragioni, d'altronde, della politica industriale della CEE, come é stata formulata nei rapporti della commissione³ al consiglio⁴ dei ministri nel Marzo 1970, é la creazione di una unica Comunità economica, previa armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, nel settore delle Società e delle loro imposte⁵. Gli

1. Per gli scopi in generale vedi Monaco, *Commentario CEE*, I, 1965, pag. 37 seg. Mathijssen, *La guida nel diritto comunitario europeo*, 1979 (traduzione in greco da Davis), pag. 97 seg.

2. La frase del testo si riferisce secondo Capotorti, *Le società nella comunità europea. IL diritto di stabilimento nel diritto delle società nella comunità economica europea*, 1975, 4 (5) tanto per gli operai, quanto anche ai commercianti. In particolare per la libera circolazione vedi Loll, "La libera circolazione degli operai entro la CEE", *EED* 1962 641.

3. In generale della Commissione come organo comunitario vedi: Runge, *Introduzione al diritto delle comunità europee*, 1978 (traduzione in greco da Tsacanicas) pag. 32 seg., Gotti Porcinari, "La commissione delle comunità europee", *Giuragr.* 1978 18.

4. Per questo organo comunitario vedi: Méghret, "Les conseils des communautés européennes", nel *Annuaire Francais* 1961 632, Iaccarino, nel commentario CEE, III, pag. 1082 seg., Nisch, "Der Rat der Europäischen Gemeinschaft als Gesetzgeber", *Döv* 1970 364.

5. Vedi la quarta direttiva della CEE (ediz. *ISEDI*, Istituto Editoriale Internazionale con prologo Bruni), pag. 10.

stessi prospetti si annunciano anche con la comunicazione⁶ della Commissione, che si riferisce al programma della politica industriale e tecnologica (della politica nel settore della tecnologia).

2. La Commissione, azionando la disposizione dell' articolo 54,3 punto g. della CEE⁷, che prevede "coordinamento, nella misura necessaria delle disposizioni protettive, che sono state sancite dagli Stati membri, per la salvaguardia degli interessi tanto dei soci, quanto anche delle le terze persone", ha elaborato un relativo programma di armonizzazione dei diritti societari degli Stati membri⁸. Questo programma é caratterizzato: dalla tendenza di controllo delle imprese multinazionali e la protezione, previa armonizzazione dei diritti societari degli Stati membri, gli interessi dei soci e dei terzi.

In effetti, negli ultimi anni aumenta l'interesse della CEE riguardo al controllo dell'attività delle Società multinazionali. Nel quadro di questo interesse si colloca anche la relativa decisione della Commissione di dare la precedenza per Redigere un "Codice di comportamento" di queste società⁹. Nel documento infatti di lavoro del 20 Luglio 1976 viene espresso il parere che questo codice deve contenere disposizioni relative al comportamento generale, politica, attività economica e la concessione maggiormente possibile di informazioni sulle attività di queste società¹⁰.

D'altronde mentre maggiormente le legislazioni degli Stati membri si orientavano alla protezione degli interessi dei soci e dei risparmiatori, la legislazione della CEE, seguendo l'ulteriore tendenza sviluppata in alcuni Stati membri (Francia, Germania, Inghiltera)¹¹ si estende alla protezione anche degli interessi di terze persone, come, quelle dei lavoratori. Tale estensione si materializza virtualmente al progetto di costituzione della "Società Europea per Azioni"¹² al quinto titolo del quale

6. Vedi il suo testo in *RivSoc* 1973 999 seg., in particolare pag. 1006.

7. Per la disposizione del testo vedi Haesen, "Zur Richtlinien kompetenz des Rates der Europäischen Gemeinschaften nach art. 54 Abs. 3 Buchst. 2. EWG - veratg", *AWD* 1972 122.

8. Critica del programma in Iannuzzi, "Considerazioni critiche sulla più recente evoluzione dei lavori della Comunità economica europea in tema di disciplina della società per azioni e dei gruppi", *RivSoc* 1973 635 (634, 635).

9. Vedi in relazione *RivSoc* 1975 282.

10. *RivSoc* 1975 282, 283.

11. Pipkorn, "Zur Entwicklung des Europäischen Gesellschafts- und Unternehmensrechts", *ZHR* 1973 499 (499-501).

12. Per questo tipo di Società vedi indicativamente: Panagopoulos, "La Società

viene regolamentata la rappresentazione dei lavoratori nella Società (articoli 100 e suc.)¹³.

Come si nota nella relativa relazione di proponimento¹⁴, questo titolo concede tre mezzi giuridici all'organizzazione della rappresentanza dei lavoratori ed agevola la regolamentazione delle condizioni di lavoro ed il suo esercizio nella forma della Società Europea.

II. Fattore dell'obbligo di armonizzazione e mezzi in disposizione

1. Fattore dell'obbligo dell'armonizzazione del diritto societario non sono gli Stati membri, ma gli organi sociali e proprio la Commissione ed il Consiglio¹⁵. Per addivenire a questo obbligo vengono concesse relative possibilità giuridiche. Tale possibilità è l'emissione dai suddetti organi di "direttive" secondo il concetto dell'articolo 189 III della CEE¹⁶.

2. La direttiva¹⁷ vincola ogni Stato membro, al quale si riferisce, riguardo i fini da perseguire, lascia però alle autorità nazionali la scelta delle forme dei mezzi per la realizzazione. In particolare per quanto riguarda la forma; gli Stati membri decidono nei limiti delle loro Costi-

per azioni europea e l'impresa pubblica europea", *EEN* 1967 722, Sarica, "Singolo tipo di società per azioni europea", *Giustizia Amministrativa* 1971 41, Gleichmann-cuthala, "Le statut de Sociétés anonymes européennes", *Rev.Soc* 1972 7, Pugliese, "La Società Europea (il progetto della Commissione del 13.5.1975)", *RivDirCom* 1976 I 344.

13. Vedi; Braun, "Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e statuto della Società per azioni europea", *Dir. Scambi Internazionali* 1976 1. Riguardo alla questione dei sistemi esistenti nei paesi della CEE relativamente alla partecipazione dei lavoratori all'amministrazione delle imprese e le tendenze evolutive nella CEE vedi Murgela, "La partecipazione dei lavoratori all'amministrazione delle imprese. L'esperienza europea e le tendenze nella CEE. Democrazia Industriale", *EED* 1978 367 (371 succ.), Lyon-Can, "Contributo allo studio dei modi di rappresentanza degli interessi dei lavoratori nel quadro delle Società per azioni europee", *Italia Europa* 1971 52.

14. Vedi relazione allo Statuto ed agli allegati I-IV presentata dalla Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 149, II comm, del trattato CCE, p. III, pag. 637.

15. Lutter, "Die Angleichung des Gesellschaftsrechts nach dem EWG-Vertrag", *NJW* 1966 273.

16. Vedi Schatz, "Zur rechtlichen Bedeutung von Art. 189 III EWGV für die Rechtsangleichung durch Richtlinien", *NJW* 1967 II 1694.

17. Ambientemente per il concetto del testo vedi: Ophüls, "Les règlements et les directives dans les traités de Rome", nel *Cahiers*, 1966 3 succ., Runge, pag. 48-49, Pocar, *Lezioni di diritto delle comunità europee* (ediz. 2, 1979), pag. 207 succ. e la monografia di Webern, *Die Richtlinien in EWG-vertrag* (1974).

tuzioni, se, in esecuzione delle direttive emetteranno una nuova legge, modificheranno quelle già esistenti, oppure, si limiterranno all'emissione di Decreti legge od atti abituali¹⁸.

III. Progetti di direttive sin'oggi proposte e direttive

1. Per l'armonizzazione del diritto societario sono state emesse concretamente sette direttive e due progetti di direttive: In concreto, sono adottate la prima, la seconda, la terza, la quarta, la sesta, la settima e l'ottava direttiva¹⁹.

2. D'altronde esiste la proposta della quinta e della decima direttiva.

Il progetto per la quinta direttiva è stato pubblicato il 9 Ottobre 1972 e si riferisce alla struttura della direzione ed amministrazione di alcuni tipi di società. Nella relativa relazione introduttiva viene messo in evidenza²⁰ che, considerando in alcuni stati membri vige il classico sistema di direzione della società per azione (esistenza del solo consiglio di amministrazione), in altri il sistema della doppia (organo direttivo, preposto alla direzione e l'amministrazione della società ed organo di controllo, preposto al controllo del predetto organo) ed in altri stati si lascia libera la società di scegliere tra questi due sistemi, la Commissione ha adottato il sistema doppio perchè dà sufficienti garanzie di protezione degli interessi dei azionisti e dei terzi.

In fine, la proposta della decima direttiva si riferisce alla coordinazione del diritto societario per le fusioni delle società per azioni oltre frontiera²¹.

§2. Breve ricorso storico e scopo delle direttive

I. Fasi percorse la prima direttiva

La necessità dell'armonizzazione del diritto societario degli Stati membri in conformità delle disposizioni dell'art. 54§ 3g del Trattato della CEE è stata sottolineata dal Consiglio dei Ministri, durante l'ela-

18. Runge, pag. 48.

19. Vedi brevemente Skalidis, *Diritto commerciale*, I, 1987, pag. 65-68.

20. Vedi Relazione, *RivSoc* 1973 804-805.

21. Vedi Skalidis, *Diritto commerciale*, pag. 65.

borazione del programma generale per l'abolizione delle restrizioni sulla libertà di Stabilimento, che ha avuto luogo il 18 Dicembre 1961²².

1. *Ferri*²³ si riferisce che la Commissione ha presentato in data 6 Novembre 1963 un progetto di direttive che si riferiva alla Società per azioni, la Società di responsabilità limitata e la Società in accomandita per azioni e stabiliva i principi ai quali dovevano ispirarsi le legislazioni interne riguardo la regolamentazione della pubblicità, la validità degli obblighi assunti dagli organi della società e l'azione per la dichiarazione della nullità della Società. Come ha notato lo stesso autore²⁴, i principi di questo progetto erano quasi simili a quelli del diritto Italiano. Sarebbe bastata una aggiunta che provvederebbe sulle non opposizione nei confronti dei terzi, le limitazioni dei poteri statutali degli organi della Società, anche se già pubblicati, purchè si realizzasse completaemnte l'armonizzazione. Si tratta piuttosto di progetto di direttiva che no ha avuto seguito, non avendo ulteriori informazioni bibliografiche sulla questione.

2. Più informazioni invece ci sono intorno ad un'altra proposta sulla prima direttiva e concretamente, nell' attuazione del programma generale sulla libertà di stabilimento, (di cui abbiamo parlato in precedenza) dove si parla che gli uffici della Commissione hanno preparato un progetto di direttiva il 19 Febbraio 1964²⁵, che ha costituito l'oggetto di divergenza nel Consiglio economico e sociale²⁶; esiste oltre una altra informazione agli inizi del Marzo 1964.

Detto progetto si riferiva ad alcune solo Società e su determinati loro argomenti²⁷. Concretamente, dal punto di vista della forma societaria, si riferiva alle società per azioni, alle società di responsabilità limitata ad alle Società in accomandita per azioni; questi tipi di società si incontrano in tutti gli stati membri e la loro regolamentazione legislativa è quasi uguale dal punto di vista del diritto applicabile, si riferiva alla questione della protezione dei terzi e delle Società²⁸, per questo regola-

22. Vedi Bartolini, "Le società nel trattato di Roma: osservazioni sulla prima proposta di direttiva per il loro coordinamento", *Dir. Scambi Intern.* 1964 15 (17) Van Ommeslaghe, "La première directive du conseil du 9 Mars 1968 en matière de sociétés", *Cah. droit. eur.* 1969 495, 619.

23. Il progetto di direttiva della Comunità economica europea per il coordinamento delle legislazioni interne sulle società di capitali, *RivDirCom* 1964 I 148.

24. *RivDirCom* 1964 I, Pag. 149.

25. Van Ommeslaghe, pag. 496. Il testo del progetto si pubblica in *Revue trimestrielle de droit européen* 1965 143 succ.

26. Van Ommeslaghe, pag. 496.

27. Bartolini, pag. 17.

28. Vedi Bartolini, pag. 17.

mentava tre categorie di questioni: alla prima venivano esaminati problemi relativi alla pubblicità (articoli 2-9); alla seconda quelli riguardanti l'assunzione degli obblighi da parte della società (articoli 10-11) alla terza la questione della nullità della società (articoli 12-17).

3. Sono nate divergenze relative a due problemi: prima, la pubblicazione o no dei bilanci delle società di responsabilità limitata e secondo, la vincolabilità o no della Società da atti degli organi sociali, che sono nell'oggetto societario.

a) Riguardo al primo problema sono stati delineati due pareri. Il primo sostenuto dalle rappresentanze francesi e tedesche si è posto contro la pubblicazione del bilancio delle società di responsabilità limitata, perchè queste società non ricorrono al pubblico per formare il loro capitale, hanno un carattere familiare e la loro attività di solito si limita nei confini territoriali dello stato membro. Il secondo parere che è stato sostenuto dalle rappresentanze Italiana e Lussemburghese spiega che, una simile soluzione sarà superata comparativamente a quelle legislazioni che prevedono la pubblicazione del bilancio ed in particolare riguardo alla legislazione olandese che non conosce questo tipo di società.

In conclusione, la Commissione ha adottato una soluzione media, cioè ha sancito la pubblicazione obbligatoria del bilancio solo per la società di responsabilità limitata, se il bilancio stesso supera l' 1.000.000 du unità di conto²⁹.

b) Per quanto riguarda il secondo problema sono stati pure formulati due gruppi di aspetti.

Alcuni hanno sostenuto che vengono decisamente più protetti i terzi, se la società è pesantemente responsabile anche degli atti organici sociali, che si trovano nell'oggetto societario. Altri sostengono che solo le limitazioni che scaturiscono dall'oggetto sociale, sono opponibili nei confronti dei terzi³⁰. La Commissione ha adottato la soluzione che la Società si vincoli dagli atti che superano l'oggetto sociale, se il terzo giustificatamente ha creduto che l'atto-contratto-con la società subentra alle limitazioni dell'oggetto societario; in altre parole, si trova nell'oggetto sociale.

II. Fasi percorse la seconda e quarta direttiva

Non ce ne sono sufficienti informazioni per le fasi percorse dalla

29. Vedi Bartolini, pag. 18, quale porta come somma l' 1.000.000 di dollari nel testo ufficiale pubblicato si riferisce in unità di conto, vedi *Rev. trim. dr. eur.* 1965 144.

30. Vedi Bartolini, pag. 18, 19.

seconda direttiva³¹. Ci sono, invece, più informazioni per la quarta direttiva che ha dovuto percorrere diverse fasi sino alla sua adozione. In effetti, sin dal 1965 ha iniziato lo studio dei problemi per la sua compilazione ed il contenuto dei bilanci da un gruppo di rappresentanti delle più importanti organizzazioni professionali degli Stati membri di cui presidente era il Tedesco Professor *Elmendorff*³².

Questo gruppo di studio ha presentato nel 1968 le prime conclusioni alla Commissione della CEE, mentre nel 1970 ha completato i suoi lavori con l'esprimere il parere per i conti fissi nei bilanci dei gruppi di impresa e della società di responsabilità limitata³³. Nel Novembre del 1971 è stato presentato dalla Commissione al Consiglio il progetto della quarta direttiva.

Nel Novembre del 1974, dopo l'adesione alla CEE dell' Inghilterra, Danimarca ed Irlanda, la Commissione ha emesso un progetto modificante della prima direttiva, la quale ha preso in considerazione anche e legislazioni degli Stati membri aderiti di recente ed inoltre anche le osservazioni di diversi organismi ed in particolare del "Groupe d'Etudes des Experts Comptable della CEE"³⁴.

La proposta modificatrice stabiliva che i bilanci annuali debbono dare un quadro generale del patrimonio, della situazione finanziaria ed i risultati finanziari conseguiti dalla società; termine che si differenzia da quello esistente (art. 2 (3) il quale stabilisce che i bilanci annuali debbono dare un quadro veritiero della situazione patrimoniale, finanziaria e dei risultati economici ottenuti dalla società.

Infine, la quarta direttiva è stata adottata il 25 Luglio 1978, riguarda la struttura ed il contenuto dei bilanci annuali ed il rapporto di amministrazione, i metodi di valutazione e la pubblicità di tali documenti.

Il 5 Maggio 1986 la Commissione ha proposto modificazioni della quarta e della settima direttiva così che si possano applicare le direttive sulle società in nome collettivo e sulle società in accomandita semplice³⁵.

31. Vedi Sörg, "Zum Vorschlag der Kommission der europäischen Gemeinschaften für eine zweite Gesellschaftsrechtliche Richtlinie", *BB* 1970 988.

32. Per la lavorazione del testo vedi lo stesso: "Harmonisation des dispositions nationales en matière de présentation des comptes dans les Communautés Européennes", *Journal UEC* 1967 214, il Medesimo, "Harmonisation des prescriptions relatives à la reddition des comptes en vigueur dans les différents états membres de la CEE", *Journal UEC* 1971 7.

33. Irace, "Il progetto di quarta direttiva sui bilanci delle società di capitali", *RivSoc* 1973 1012.

34. Vedi il suo testo in *RivSoc* 1973 743 succ.

35. Vedi il suo testo in *RivSoc* 1986 786 succ.

III. Scopo delle direttive

Ragione comune delle tre direttive è la protezione degli interessi tanto degli azionisti, quanto anche dei terzi. Particolare interesse presentano le finalità della quarta direttiva. In particolare: Le ragioni della quarta direttiva sono esposti al rapporto d'introduzione che accompagnava il testo del primo progetto. In questo viene riferito che si annota una rilevante differenza tra le legislazioni degli Stati membri riguardo la presentazione ed il contenuto dei bilanci. Ne consegue che le informazioni che le società devono dare, si differenziano qualitativamente e quantitativamente, da Stato a Stato membro.

Questa situazione, prosegue il rapporto, comporta pensieri dannosi, tanto al funzionamento del mercato comune, quanto anche alla protezione dei terzi che hanno degli scambi con la società.

In particolare, danneggia il funzionamento del mercato comune nella parte che abolisce o limita l'idea, la quale padroneggia in essa, in conformità alla quale tutte le Società della stessa forma giuridica, possono agire nel loro territorio interno sotto le stesse possibilità giuridiche; altrimenti abbiamo una alterazione tecnica della libera concorrenza. Danneggia, pure, il giusto orientamento degli investimenti dei capitali, non concedendo sufficienti informazioni al pubblico, principalmente quando si interessa, di acquistare delle azioni di determinate società per azioni.

Infine danneggia, prosegue il rapporto, gli interessi delle persone terze (dei creditori) che hanno degli scambi con la società, in quanto non hanno sufficienti informazioni sulla sua situazione finanziaria; insufficienza che aumenta anche dalla differente terminologia che viene usata nelle diverse legislazioni degli Stati membri con la conseguenza che il lettore del bilancio non possa capire la situazione finanziaria della società.

La relazione introduttiva conclude che con l'adozione di questa direttiva vengono armonizzate le garanzie per quel che riguarda il contenuto dei bilanci annuali, il rapporto dell'amministrazione, i metodi di valutazione e la pubblicazione di alcuni documenti.

§3. Tipi di società, validità nel tempo e significato delle direttive

I. Tipi di società per l'applicazione delle direttive

Le tre direttive si rivolgono a tutti gli Stati membri (art. 1 e 14 I direttiva, 1 e 44 II direttiva, 1 & 1 e 62 IV direttiva). In particolare: la

prima direttiva viene applicata sulla società per azioni, la società di responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni (art. 1) e le "Companies Incorporated with limited liability" (del diritto Inglese ed Irlandese); La seconda direttiva viene applicata sulla società per azioni e le "Public Company Limited by Shares e the public Company Limited by guarantee and having a share Capital" (del diritto Inglese ed Irlandese); la quarta direttiva sulle società per azioni, le società di responsabilità limitata e le Società in accomandita per azioni³⁶.

II. Validità temporale

1. La prima direttiva va in vigore dopo 18 mesi dalla sua notifica (art. 13 § 1)³⁷.

2. La seconda direttiva va in vigore dopo 2 anni³⁸ dalla sua notifica (art. 43 §1).

3. La quarta, infine, direttiva va in vigore dopo 2 anni dalla sua notifica (art. 55 & 1).

III. Significato delle direttive

Il significato delle direttive è triplice. Particolarmente: Per primo, incideranno decisamente sul tentativo futuro per l'armonizzazione del diritto societario nel territorio CEE. Questo avverrà principalmente per la quarta direttiva, in quanto costituirà la base per le altre direttive che si riferiranno ai bilanci delle banche e delle Società di assicurazioni.

Secondo, incideranno sulle legislazioni degli stati membri positivamente e negativamente; positivamente, perché, obbligando gli Stati membri di adottare la loro legislazione conformemente alla loro regolamentazione; e negativamente perché impedendo (almeno indirettamente) di conservare eventuali regolamentazioni rigide dal loro diritto nazionale.

Terzo, incideranno sulle legislazioni degli stati non membri, come era prima della sua adesione alla CEE la Grecia, in quanto suggeriscono una nuova originalità di disposizioni alla quale dovranno adeguare il loro diritto nazionale.

36. Vedi però l'art. 1 § 2 quarta direttiva.

37. Eccezioni per alcuni stati e determinate questioni pongono le §§ 2 e 3 dello stesso articolo.

38. Eccezioni per alcuni stati e determinate questioni pongono le §§ 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

TITOLO II

OGGETTO DELLA RICERCA E DIAGRAMMA DI ESSA

*§4. Oggetto della ricerca, difficoltà e valore pratico**I. Oggetto della ricerca*

Alla presente si fa una ricerca comparativa tra la regolamentazione della società per azioni secondo il diritto comunitario e quello greco. Parlando di diritto societario non intendiamo l'intero diritto della CEE che si riferisce alla società per azioni, ma ci limitiamo a quel diritto sancito dalle tre direttive (prima, seconda, e quarta) che si riferisce al comune tipo di società per azioni e non a quella soggetta a speciale regolamentazione a causa dello scopo perseguito (assicurativa, società per azioni bancaria ecc).

Parlando, invece, di diritto greco intendiamo quello che si riferisce al comune tipo di società per azioni (legge Cod 2190/20) e non a quella società per azioni soggetta a speciale regolamentazione (banche, imprese di assicurazioni ecc).

È chiaro che diverse volte ci riferiremo al diritto degli stati membri, che riguarda la società per azioni trattandosi di individuare sia l'originale che ha preso in considerazione il diritto comunitario, sia l'esistente diversità tra i diritti nazionali che ha voluto estinguere.

II. Difficoltà della ricerca

Principalmente, l'oggetto della ricerca è difficile per due motivi. Da una parte tecnico - legislativi e dall'altra sostanziali. I motivi (tecnico-legislativi) si riferiscono al fatto che la società per azioni viene regolamentata da un complesso di disposizioni le quali si riscontrano sia alla CEE, sia in leggi speciali di carattere commerciale, sia anche ad altre legislazioni che non sono caratterizzate da un'unità ed armonia sistematica.

I secondi (sostanziali) si riferiscono al fatto che la legislazione greca è troppo vecchia e non ha seguito la realtà comunitaria come questa è stata trasformata negli ultimi quindici anni. In tal modo non regola istituti che già esistono in altri diritti degli stati membri (partecipazione dei lavoratori all'amministrazione delle imprese); oppure regola altri istituti, ma in modo superato riguardo a questioni del diritto delle società per azioni (controllo amministrativo della sua costituzione, pubblicità non tramite).

III. Valore pratico della ricerca

Oltre il valore tecnico, la presente ricerca contribuirà doppiamente al diritto greco delle società per azioni dal punto di vista di diritto positivo. E questo perchè, presenterà un nuovo prototipo, il diritto comunitario, rispetto al quale dovrà rimodernarsi quello greco, perchè non si consideri superato ed incapace di affrontare la contemporanea realtà sociale della società per azioni; e suggerirà a quelle regolamentazioni che sono elastiche e di conseguenza non contribuiscono alla salvaguardia degli azionisti e dei terzi (creditori, lavoratori della società, totalità sociale) o sono severe e respingono il pubblico dalla scelta di questo tipo di società per l'esercizio della loro attività.

Infine, la conoscenza del diritto comunitario sulle società per azioni ha una grande importanza per il diritto greco, perchè, diventando membro effettivo, siamo obbligati di adottare il nostro diritto a quello comunitario. E se dovessimo accettare la presente situazione che il diritto comunitario è prevalso di quello greco e che il giudice conosce il diritto e lo applica di ufficio, allora come fonte del nostro diritto nazionale sarà anche il diritto comunitario per la regolamentazione della società per azioni.

§5. Diagramma della ricerca

I. Contenuto del primo capitolo

La presente ricerca si divide in tre capitoli. Il primo capitolo come abbiamo già visto, si riferisce all'introduzione e l'oggetto della ricerca.

II. Contenuto del secondo capitolo

Il secondo capitolo si riferisce alla costituzione ed al capitale della società per azioni, e si divide in due titoli. Il primo titolo si dedica alla costituzione della società per azioni. In particolare in questo titolo si ricercano le seguenti questioni: i soggetti del contratto sociale, il numero richiesto di persone e la responsabilità dei fondatori (§6); l'atto costitutivo, lo statuto ed il suo contenuto (§7); la pubblicità della società per azioni (§8), e, infine, gli effetti della pubblicità (§9).

Il secondo titolo viene dedicato al capitale della società per azioni. Si ricercano invece le seguenti questioni; il capitale della società per azioni (§10); le garanzie riguardo alla formazione del capitale sociale (§ 11); l'aumento del capitale della società per azioni ed il diritto di prelazione

(§ 12); la diminuzione, restituzione del capitale sociale e annuelamento forzato di azioni (§ 13).

III. Contenuto del terzo capitolo

Il terzo capitolo si riferisce ai bilanci annui, la valutazione dei beni patrimoniali della società, l'allegato ed il rapporto di amministrazione. E' suddiviso in tre titoli.

Il primo titolo si riferisce sui bilanci annui ed il conto profitti e perdite (§§ 15-18). Nel secondo titolo si cerca la valutazione dei beni patrimoniali della società per azioni (§§ 19-20).

Infine, il terzo titolo si dedica all'annesso, alla relazione della amministrazione, la pubblicazione ed il controllo dei bilanci annui (§§ 21-22).

IV. Contenuto del quarto capitolo

Il quarto capitolo si riferisce alle modificazioni fondamentali accadute nel diritto greco delle società per azioni e alle osservazioni critiche.

CAPITOLO II

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

§6. *Soggetti del contratto sociale; numero richiesto; responsabilità dei fondatori*

I. Soggetti del contratto sociale

1. La prima direttiva della CEE non richiede una completa capacità giuridica di tutte le persone che collaborano per il contratto di costituzione della società per azioni. Basta che, uno dei fondatori abbia tale capacità; rimane indifferente il fatto se gli altri abbiano la capacità o la abbiano limitata. Ciò non è espressamente sancito; viene però rivelato indirettamente dell'articolo 11 §2, no e il quale sancisce quale motivo di nullità della società "l'incapacità di tutti i soci fondatori".

2. Nei diritto greco non esiste disposizione espressa che regoli il problema. Viene accettato, che la persona fisica che coopera alla stipulazione del contratto sociale deve avere completa capacità di compiere un negozio giuridico³⁹; la medesima, di conseguenza, capacità deve avere anche colui che collabora alla stipulazione del contratto sociale della società per azioni. Si sostiene⁴⁰ però che non basta questa capacità, ma deve sussistere la capacità per compiere un atto commerciale⁴¹, perchè l'atto costitutivo della società per azioni è un atto commerciale.

39. Pampukis, *Diritto delle società commerciali*, 1979, pag. 73, Skalidis, *Diritto commerciale*, 1987, I, pag. 225.

40. Passias, *Il diritto della società per azioni*, 1955, I, pag. 102.

41. Per la validità del testo vedi Roca K., *Diritto commerciale*, 1972, pag. 60, 61 Pambukis, *Istituzioni del diritto Commerciale*, 1986, pag. 195 succ., Skalidis, *Diritto commerciale*, pag. 153 succ.

3. L'articolo 4a §1d che si è aggiunto con il D. P. 409/1986 definisce espressamente che la società per azioni si proclama "se tutti i fondatori quando si è firmato il contratto non avevano la capacità".

II. Numero richiesto di persone per la stipulazione del contratto sociale

1. Da tutte le legislazioni degli Stati membri della CEE per la stipulazione del contratto sociale è richiesto come limite minimo la collaborazione di almeno due persone.

Alcune di esse, come quella Italiana (art. 2247 c.c.), richiede quale limite minimo due persone, altre invece di più. Così, la danese (articolo 4 L, 160 del 1930) richiede tre; la tedesca (§ 2 AktG) cinque; la belga (art. 29 del D.R del 30.11.1935) sette; il medesimo numero richiedono la francese (art. 73-L 66-537 del 1966) e l'inglese (sec. I, companies Act 1948).

Il sistema del diritto Italiano, che richiede come limite due persone, pare che segua il diritto CEE riguardo alla società per azioni (degli articoli 11 § 2 caso f della prima direttiva e 5 § 1 della seconda direttiva).

2. Lo stesso sistema è sancito anche dal diritto greco, art 8 § 1 della legge codificata 2190/1920, il quale sancisce che il capitale della società per azioni viene assunto da due almeno fondatori. Come, giustamente, si sostiene al rapporto istitutivo del. D.L 4237/1962 che ha sostituito interamente l'articolo precedentemente riferito⁴², la legge "insiste al giusto prospetto che il contratto della società da una sola persona non concepito"⁴³.

3. L'articolo 4a § 1c del cod. L. 2190/1920 definisce che la società si proclama non valida se "il numero dei soci è inferiore di due...".

4. Diverso è il problema se, dopo la costituzione della società, diminuisca il numero dei soci al di sotto del limite minimo, oppure che si accentrano tutte le azioni nelle mani di un solo azionista. Si tratta del noto problema della Unipersonale società per azioni (Einmangesellschaft; Société d'une personne, Società con unico socio, one man company).

a) Riguardo alla soluzione del suddetto problema, ci sono i seguenti sistemi legislativi degli stati membri: Secondo il primo sistema, che è seguito da quello Italiano (articoli 2362 e 2497 § 2 cc)⁴⁴ ed il diritto In-

42. Vedi in proposito Scalidis, *Codice Commerciale*, 1978, pag. 130.

43. Vedi Pambukis, *Società uni personale, Saggi del diritto commerciale*, 1977, I, pag. 116.

44. La regolamentazione assomiglia a quella dell' art. 2272 No 4 del C.C. Ita-

glese (Sec. 31 Companies Act 1948) la Società si mantiene. 'E però, illimitatamente responsabile il socio per gli obblighi sociali che si sono creati durante il periodo che ci sono riunite le azioni nelle sue mani (art. 2362 c.c. Italiano). Secondo il diritto Inglese (s. 31 del Companies Act. 1948), se il numero dei soci si riduce al di sotto dei minimi sopra indicati e la società continua le proprie attività per almeno sei mesi con un numero ridotto di soci, ciascuno di questi che sia consapevole della situazione e sia ancora socio allo scadere dei mesi, è personalmente responsabile dei debiti della società contratti nel periodo di tempo successivo al venire meno del numero minimo⁴⁵.

Secondo il secondo sistema, sancito dal diritto francese (art. 9 L. 66-537 dal 1966) il concentramento delle azioni non comporta lo scioglimento della società, ma costituisce motivo di scioglimento. Non è però regolato il problema di quale conseguenza comporta la diminuzione del numero degli azionisti sotto a quello legale, e se il socio rimanente è responsabile⁴⁶.

Infine, nel diritto tedesco ed olandese, non esiste una regolamentazione di legge sul problema in questione. Perciò si riscontra anche una grande divergenza di opinioni⁴⁷.

b) Una soluzione originale, che ai suoi principi fondamentali si basa la primo dei detti sistemi legislativi, viene data dall' articolo 5 della seconda direttiva. Più concretamente, tale disposizione sancisce tre principi: primo, la società non si scioglie, se dopo la sua costituzione il numero dei soci diminuisca sotto il limite del numero minimo (previsto dalla legislazione nazionale) o diversamente, le azioni si accentrano nelle mani di un socio; secondo, ogniqualvolta la legislazione nazionale dello Stato membro prevede la possibilità di un scioglimento legale (come l'italiana, inglese, francese), l'autorità giudiziaria deve porre un termine giusto per il ricomponimento dell' anomalia e terzo, con la pronuncia di scioglimento deve essere liquidata.

c) Il diritto greco sancisce parzialmente il primo dei suddetti principi, ed espressamente il terzo (Art. 47 a § 3 Legge Codificata 2190/1920). Di-

liano, la quale viene applicata sul personale delle società. Vedi, Grisoli, "La disciplina della Società di persone ridotte ad un solo socio", *RivDirComm* 1966 I 160.

45. Vedi Grisoli, *La società con un solo socio, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, 1976, pag. 453.

46. Grisoli, pag. 477.

47. Vedi Stebel, "La società di capitali con unico socio nel diritto tedesco e inglese", *RivDirComm* 1954 I 90 succ., Barz - Würdinger, *Aktiengesetz* I 1973, pag. 55; per il diritto olandese vedi, Grisoli, pag. 483.

ciamo parzialmente, perchè, stabilisce che “il concentramento di tutte le azioni ad una persona non costituisce motivo di scioglimento della Società” (art. 47a § 2 Legge Codificata 2190/1920); non regola però il caso della diminuzione del numero dei soci inferiore ai due che può avvenire senza l’acquisto di tutte le azioni.

Infine, dal punto di vista di diritto positivo, dobbiamo dire che si impone e venga sancito come motivo di scioglimento legale della società il fatto del concentramento delle azioni nelle mani di un socio perchè questo azionista possa diventare tiranno per il complesso sociale quando, avendo la assoluta maggioranza, usa la società come cosa propria⁴⁸.

III. Responsabilità dei fondatori

E’probabile che prima del completamento iter della costituzione della società per azioni, vengano prese delle iniziative per l’attuazione di diverse azioni a nome della stessa, oppure per conto suo. Si pone quindi la domanda: è responsabile il socio che le ha create e come? può la società assumere tale responsabilità, dopo la sua sostituzione come persona giuridica?

1. Per quando riguarda la prima domanda osserviamo le seguenti tendenze nelle legislazioni degli Stati membri.

In quella tedesca (§ 41 Abs I Satz 2 AktG), francese (art. 5 § 2 L 66-537), italiana (art. 2331 § 2 C.C) e danese (art. 17 § 2 AL) viene sancito che è responsabile nei confronti dei terzi colui che durante la fase della costituzione ha agito a nome o per conto della società per azioni.

Simile regolamentazione prevede anche la legislazione belga che sancisce, il seguente quando la società inizia la sua attività, prima dei quindici giorni dalla pubblicazione dell’atto costitutivo, i soci non possono proporre sanzioni in essa contenute nei confronti dei terzi (art. 11 Lois Coordonées), oppure, per il caso in questione, colui che ha agito non può invocare la responsabilità limitata per se stesso, ma è responsabile illimitatamente dinanzi ai terzi, considerato come già esistente tra i fondatori anche durante la fase di costituzione, una società accomandita⁴⁹.

Nel diritto olandese vengono fatte delle differenziazioni tra ’gli

48. Vedi Cass. Italiano (sentenza 9.12.1976, no 4577) *GiurComm* 1977 II 628 (631) “...si... avalga di tale posizione preminente per servirsi della società come di cosa propria”.

49. Vedi Vanetti, *Costituzione della società, III, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, 1976, pag. 221.

atti fatti prima e dopo l'emanazione del Decreto Ministeriale per la costituzione della società. Riguardo ai primi, responsabile è colui che ha agito (art. 40 § 2 C.C.); per i secondi, il consiglio di Amministrazione, fino all'iscrizione della società al Registro ed il versamento, almeno di l'un decimo del valore di qualsiasi azione coperta⁵⁰.

Infine, anche nel diritto inglese (S. 9 § 2 dell' European Communities Act), riservatosi un accordo contrario, tutte le azioni fatte prima della legale costituzione della società, sia "as company" sia "as agent for a company", gravano su colui che le ha compiute⁵¹.

2. Riguardo alla seconda questione, ovvero della possibilità per l'assunzione di questa responsabilità da parte della società, perchè sarà ultimata la procedura della sua costituzione osserviamo le seguenti regolamentazioni legislative negli Stati membri: Alcuni di questi sanciscono la possibilità che tale responsabilità venga assunta in seguito a decisione della società: la legge tedesca (§ 41 Abs II AktG), francese (art. 5 § 2 L. 66-537 del 1966), danese (art. 17 § 2 4L).

Altri, invece, non regolamentano il problema, come ad. es. il diritto italiano, che non prevede alcuna possibilità simile a quella precedentemente vista, ma si riscontra la tendenza dell'esclusione della società⁵².

Il diritto inglese, infine, esclude la possibilità dell'assunzione di tali contratti della società, e l'unico modo che la società possa subentrare in questi contratti è quello della stipulazione ex novo⁵³.

3. Secondo il diritto comunitario, le legislazioni degli Stati membri debbono contenere disposizioni riguardo la responsabilità per gli atti compiuti della società o per suo conto prima che sia ultimata la procedura della sua costituzione (art. 4 § 1 della seconda direttiva).

Questi atti sono validi (motivazione assunta dell' articolo 7 Prima direttiva), la società può assumere gli obblighi che scaturiscono da questi, altrimenti sono responsabili solidamente ed in assoluto le persone che le hanno compiuto (articolo 7 prima direttiva).

In questo punto dobbiamo notare che, il diritto comunitario non pone un termine entro cui deve essere eseguita l'assunzione da parte della società di tali obblighi che scaturiscono da questi atti, mentre un termine (tre mesi o quattro settimane dalla sua costituzione) prevedono il diritto tedesco (§ 41 Abs., II AktG) e quello danese (articolo 17 § 2 AL).

4. a. Nel diritto greco non esiste una regolamentazione espressa

50. Vanetti, pag. 223-224.

51. Vanetti, pag. 224-225.

52. Vanetti, pag. 238.

53. Vanetti, pag. 241.

sui problemi precedenti⁵⁴. Solo alla legge sulla società di responsabilità limitata nel (articolo 9 § 2 L 3190/1955) è stabilito che “I contraenti a nome della società, prima della pubblicazione, articolo 8 § 2, sono responsabili solidamente ed in assoluto. E’ responsabile però la sola società per quelli atti fatti a suo nome prima di questo tempo, se, entro tre mesi dalla pubblicazione sono stati assunti da essa i suoi obblighi”.

b. Oggi l’articolo 7d L. C. 2190/1920 definisce espressamente che: “persone le quali hanno agito in nome della società in costituzione sono responsabili infinitivamente e totalmente per questi atti. La società però, è responsabile per gli atti che sono ammessi espressamente nel suo nome durante il periodo costitutivo se, entro tre mesi dall’acquisto della personalità giuridica ha assunto gli obblighi che scaturiscano da questi atti”.

§7. Atto costitutivo, statuto, forma e loro contenuto

I. Differenziazione tra l’atto costitutivo e lo statuto

1. All’ articolo 2328 del Codice Civile italiano si riscontra una differenza tra atto costitutivo e statuto. Il primo contiene le fondamentali disposizioni per la costituzione della società, mentre il secondo quelle disposizioni che si riferiscono al funzionamento della società⁵⁵.

Al diritto inglese documenti summenzionati assumono il nome di “Memorandum” e di “articles of association”⁵⁶. Il primo contiene i presupposti fondamentali, senza i quali la società non acquista personalità giuridica, il riferimento alle quali serve agli interessi degli azionisti, dei creditori della società e del pubblico; il secondo contiene il regolamento interno della società⁵⁷. Una diversa regolamentazione giuridica esiste per quanto riguarda la pubblicità di questi due documenti, mentre la società è più libera a procedere alla modifica del secondo di questi anziché del primo⁵⁸.

54. Georgacopoulos, *Diritto delle società*, II, 1974, pag. 250.

55. Corapi, *Gli statuti della società per azioni*, 1971, pag. 4, 5.

56. Vedi Gower, *The principles of modern company law* (ed. 3, 1961), pag. 16, 17, Georgacopoulos, *Il diritto della società*, I, 1972, pag. 89, Skalidis, “Argomenti della costituzione della società per azioni secondo il diritto della CEE e il diritto greco”, *Rivista delle comunità europee*, 1982, pag. 33 (42).

57. Vedi Goparari, *Costituzione della società-I, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, pag. 29,30 e nota 51.

58. Georgacopoulos, I, pag. 89.

2. La suddetta differenziazione si riscontra al diritto comunitario (art. 2 § 1 Prima direttiva, 2 Seconda direttiva), senza però che abbia una particolare conseguenza legislativa.

3. Al diritto greco sulla società per azioni non si riscontra tale differenziazione; Solo al Codice Civile (articoli 63, 64, 65, 68, 73, 77, 79) che si riferisce alle persone giuridiche, si nota tale differenziazione, senza però collegarsi con conseguenze pratiche.

II. Forma del contratto sociale

Riguardo alla forma del contratto sociale esistono due sistemi legislativi negli Stati membri.

1. Secondo il primo sistema, che è seguito dalla maggiore parte degli stati membri della CEE, come Belgio (art. 29 R.D. del 30-11-1935), Germania (§23 AktG 1965), Italia (art. 2328 C.C.), Olanda (art. 26 C. Comm) e Francia (art. 78 L. 66-337 del 1966), il contratto sociale deve essere un atto notarile.

2. Secondo il secondo sistema, seguito dal diritto Inglese, i documenti indispensabili per la sostituzione della società sono degli atti legalizzati "deed"; ovvero, documenti privati⁵⁹ sigilati che producono conseguenze legislative.

3. Il primo dei due sistemi è sancito dall'art. 10 della prima direttiva.

4. Il medesimo sistema vige anche per il diritto greco (art. 40 Cod. comm.).

III. Contenuto, dell'atto costitutivo e dello statuto

Secondo gli articoli 2 e 3 della seconda direttiva, l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere determinati dati, alcuni dei quali (E-id) possono essere compresi in documenti separati. Questi dati sono i seguenti:

1. a) La forma e la denominazione della società. L'articolo 1 § 1 della stessa direttiva stabilisce che, la denominazione dev'aver una diversa indicazione di quella delle altre società, oppure, dev'essere accompagnata da una simile indicazione.

b) L'oggetto sociale.

c) Il capitale sociale.

59. Copari, *Costituzione della società-I, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, pag. 29.

d) Il numero e la modalità d'indicazione dei membri degli organi predisposti alla rappresentanza della società dinanzi ai terzi, l'amministrazione, i sindaci o il contratto della società e la regolamentazione che si riferisce alla divisione delle competenze tra loro; se la legislazione dello stato membro non regola le sudette questioni.

e) La durata della società, se non e' a tempo indeterminato.

f) La sede della società.

g) Il valore nominativo ed il numero delle azioni, come pure il numero delle azioni che non hanno valore nominativo, quando la legge nazionale permette la loro emissione.

h) Eventuali limitazioni di trasferimento delle azioni.

i) Il valore nominativo, il numero, eventuali limitazioni della trasferibilità di qualsiasi categoria di azioni ed i diritti da loro esclusi.

l) La specie delle azioni, cioè se sono nominative o al nome del portatore.

m) Ammontare della contribuzione al capitale al tempo della costituzione della società, oppure, al momento della concessione della licenza dell' inizio della sua attività.

n) Il valore nominativo delle azioni, e se non lo abbiano, il numero delle azioni emesso in corrispettivo di ogni contributo non in denaro; l'assetto del contributo ed il nome della persona che l'ha concesso.

o) La totalità delle persone fisiche o giuridiche (o delle società) che hanno sottoscritto, oppure, i nominativi a favore di chi è stato sottoscritto lo statuto o l' atto costitutivo, oppure, nel caso che non è simultanea la costituzione della società, la totalità delle suddette persone che hanno sottoscritto o per conto delle quali è stato sottoscritto il progetto dello statuto o dell' atto costitutivo.

p) La somma complessiva, almeno approssimativa, di tutte le spese effettuate per la costituzione della società o secondo caso, riguardano la società o sono state fatte per conto prima di ottenere la licenza dell' inizio della sua attività.

q) Qualsiasi particolare utile concesso per la costituzione della società o sino all'emissione dell' atto di approvazione per l'inizio dell' attività della società a qualsiasi persona che ha partecipato alla sua costituzione ed agli interventi per ottenere il sumenzionato atto.

2. Secondo l'articolo 2 della Legge Codificata 2190/1920 lo statuto deve comprendere i seguenti dati:

a) La denominazione sociale, formata dalle specie di imprese che esercita (art. 5 § 1), e devono essere comprese le parole "Società per Azioni" (art. 5 § 3). Si può, infine, essere compreso il nominativo del fonda-

tore, altra persona fisica, oppure, la denominazione della società commerciale (art. 5 §2).

b) Le ragioni della società, e precisamente l' oggetto dell' impresa⁶⁰.

c) La sede della società che come tale deve essere stabilita un Comune del territorio greco (articolo 6).

d) L' ammontare e la modalità del versamento del capitale.

e) La convocazione, la costituzione, il funzionamento, la competenza del Consiglio di Amministrazione.

f) La convocazione, la costituzione, il funzionamento e le competenze delle assemblee generali.

g) I sindaci.

i) Il diritti degli azionisti.

h) Il bilancio e la distribuzione degli utili.

l) Lo scioglimento della società e la liquidazione del suo patrimonio.

3. L' articolo 2 del leg. C. 2190/1920 come è stato modificato con il D.P. 409/1986, si è concordato con l'ordinamento delle suddette regole del diritto comunitario.

§8. Pubblicità nella società per azioni

I. Introduzione

1. Per la costituzione legale della società per azioni, oltre il contratto sociale, si richiede anche il controllo statale e la sua pubblicità. In particolare, per quanto riguarda il primo dei suddetti presupposti, l'articolo 10 della prima direttiva propone un controllo preventivo, senza stabilire però, se questo dovrà essere amministrativo o giudiziario⁶¹.

2. Secondo il diritto greco, competente per l' approvazione dello statuto della società per azioni ed il rilascio della licenza di esercizio è il pro loco prefetto, oppure, il direttore della Direzione delle Società per Azioni della Capitale, trattandosi delle società che hanno la sede nella capitale⁶². Il controllo di conseguenza è amministrativo, mentre l' atto amministrativo che viene emesso, costituisce presupposto indispensabile

60. Per il rapporto dei concetti del testo vedi Roca N., *I Limiti del potere della maggioranza al diritto della società per azioni*, 1971, pag. 91, 92.

61. Per i diversi sistemi legislativi esistenti negli stati membri vedi Petittierre Sauvain, *Costituzione della società - II, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, pag. 113 succ.

62. Vedi Skalidis, *Codice commerciale*, pag. 127 punto 1.

per l' acquisto della personalità giuridica della società per azioni⁶³.

II. Pubblicazione del contratto sociale

1. Per quanto riguarda il secondo dato del perfezionamento della costituzione della società per azioni, ovvero, la pubblicazione del contratto sociale, il diritto comunitario (articoli 3 § 2 e 4 della prima direttiva) sancisce la doppia pubblicità. La prima si riferisce alla deposizione al fascicolo speciale, oppure, iscrizione al Registro dei fatti iscrivibili (art. 3 § 2 prima direttiva). Invece, la seconda si riferisce alla pubblicità nel bollettino nazionale e designato dallo stato membro, di una pubblicazione integrale o per estratto o sotto forma di una menzione dell' avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell' avvenuta trascrizione nel registro (art. 3 § 3 prima direttiva).

2. Nel diritto greco non esiste l'istituto del Registro commerciale⁶⁴ e la pubblicazione del contratto sociale della società per azioni avviene tramite il Bollettino delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, costituito in una speciale edizione della Gazzetta Ufficiale.

Il mancato rispetto della pubblicità prevista dalla legge, è passiva di sanzioni penali e civili⁶⁵. In concreto, viene punito con la reclusione sino a tre mesi e con la multa sino 80.000 drachme o con una sola delle sudette pene, colui che non procede alla pubblicazione alla summenzionata edizione della Gazzetta Ufficiale (articolo 62a Legge Codificata 2190 /-1920).

Non sono però indicate dalla legge le conseguenze civili della mancata pubblicità. Pare che l'opinione prevalente ritenga che la società sia nulla⁶⁶.

III. Organizzazione tecnica della pubblicità

La prima direttiva stabilisce il sistema della pubblicità, che, pure, si articola fondamentalmente sui già noti sistemi⁶⁷ per il registro commer-

63. Vedi Pambukis, *Diritto della società commerciale*, pag. 89.

64. Gli articoli 55 succ del disegno del nuovo Codice commerciale regolano l' istituto.

65. Karavas, *Manuale del diritto commerciale*, II, 1965, pag. 57.

66. Passias, I, pag. 126, 127, Caravas, II, pag. 57.

67. Vedi ampiamente per questi: Van Ommeslaghe, pag. 525 succ., Pennington, "La disciplina delle società di capitali nei sei paesi della Comunità europea", *Riv*

ciali degli stati membri; lo modifica, però solo, in diversi punti⁶⁸.

Secondo questo sistema, in ogni stato membro viene costituito un fascicolo (dossier) nel registro centrale o nel registro delle imprese per ogni società d'iscrizione (art. 3 § 1 prima direttiva). Tutti gli atti e le indicazioni che sono soggette alla pubblicità (articolo 2 prima direttiva) debbono porsi al fascicolo, o iscriversi nel registro. Dal fascicolo, invece, deve risultare l'oggetto delle iscrizioni fatte al registro (articolo 3 § 2 prima direttiva).

Gli stati membri debbono assumere misure indispensabili per escludere ogni discordanza tra il testo pubblicato alla stampa e quello del registro o del fascicolo (articolo 3 § 6 comma); inoltre, devono stabilire quali persone sono dovute alla pubblicità (art. 5 prima direttiva) e quali sono le conseguenze della mancata pubblicità del bilancio, del conto profitti e spese come pure le indicazioni dell' articolo 4 della prima direttiva (articolo 6 prima direttiva).

IV. Fatti soggetti alla pubblicazione

1. Secondo l' articolo 2 § 1 della prima direttiva, alla pubblicità sono soggetti gli atti, oppure, le seguenti indicazioni:

- a) L' atto costitutivo o lo statuto, se sono documenti separati;
- b) Le modificazioni dei documenti precedenti;
- c) Il nuovo testo che scaturirà dopo le predette modificazioni;
- d) La nomina, il trasferimento di tutti i poteri alle persone che come organi o membri dell' organo, hanno potere di vincolare la società nei confronti dei terzi o di rappresentare in giudizio, partecipare all' amministrazione, sorvegliare o controllare la società; Alla pubblicità deve risultare, se le persone che abbiano potere di vincolare la società possono agire da sole od in comune;
- e) Almeno una volta all' anno il valore del capitale ricoperto, quando l' atto costitutivo o lo statuto si riferiscono a capitale approvato, salvo il caso che l' aumento del capitale, non impedisca la modifica dello statuto;
- f) Il bilancio ed il conto profitto e perdite. Il documento del bilancio

DirComm 1972 I 31(32) e la monografia di Katsaunis, *Il registro commerciale nei paesi della CEE*, 1974.

68. Vedi indicativamente la modifica fatta dal diritto tedesco Meyer-Ladewig, "Die Durchführung der ersten Richtlinie des Rates der europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts in der Bundesrepublik", *MDR* 1969 818 (819). Per il diritto inglese vedi Frommel. "Il diritto inglese della società ed il suo adattamento al diritto della comunità europea", *RivSoc* 1972 657 (705).

deve dichiarare il complessivo numero delle persone che, secondo la legge, sono tenute all' approvazione del bilancio;

- g) Ogni trasferimento della sede della società;
- h) Lo scioglimento della società;
- l) La sentenza che dichiara la nullità della società;
- m) La nomina ed i poteri dei liquidatori, salvo che questi non siano determinati espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
- n) La chiusura della liquidazione e la cancellazione del registro degli stati membri.

2. Secondo il diritto greco, al bollettino delle società per azioni e delle società di responsabilità limitata, vengono pubblicati i seguenti atti, riferitisi alla società per azioni⁶⁹:

- a) le decisioni per l' approvazione dello statuto e le sue modificazioni;
- b) approvazione delle decisioni delle assemblee generali sulla fusione della società per azioni;
- c) diverse comunicazioni della società (denominazioni, sede, indirizzo uffici, nominativi di membri del consiglio di amministrazione);
- d) inviti alle assemblee generali degli azionisti;
- e) bilanci e situazioni di contabilità;
- f) aumenti del capitale sociale.

V. Il coordinamento del diritto greco con il diritto comunitario

1. Secondo l' adattamento del L. C. 2190/1920 con gli articoli 2-6 della prima direttiva, che regolano le questioni relative con la pubblicità delle società per azioni, sono creati due problemi fondamentali: I problemi del registro generale commerciale o del registro delle società e la mancanza di sistemata pubblicità analoga con quella che impone la direttiva per tutti gli stati membri.

2. Le soluzioni date ai suddetti problemi sono le seguenti:

a) Si stabilisce registro di società per azioni che si rispetta dal servizio commerciale della prefettura dove ha la sede la società che si costituisce almeno dal registro delle società per azioni, le quote della società, il fascicolo delle società e l' indice delle società⁷⁰.

b) L' articolo nuovo 7a stabilisce gli elementi che si sottopongono in pubblicità.

69. L' elencazione dei testi è indicativa. Vedi più ampiamente Karavas, II, pag. 51 succ.

70. Vedi l' articolo 7b cod. 1. 2190/1920.

§9. Effetti della pubblicità

I. Funzione della pubblicità

Dall' iscrizione della società⁷¹ al registro e tutti gli altri fatti iscrivibili che riguardano la sua esistenza, tali fatti acquistano un determinato valore nei confronti dei terzi. Quest' iscrizione ha un duplice vantaggio: primo, riguardo alla società, perchè gli può proporre nei confronti dei terzi, i quali sono obbligati di conoscerli; secondo, riguardo ai terzi, perchè si assicura che, i fatti iscrivibili corrispondono alla realtà⁷².

D'altronde viene riconosciuta la possibilità, tanto alla società, quanto al terzo di dimostrare che un fatto concreto, nonostante non fosse iscritto, era noto al terzo o ne conosceva l'inesattezza dell'iscrizione.

In tal modo viene riconosciuta la funzione positiva o negativa della pubblicità; ciò significa che un' iscrizione può essere proposta nei confronti del terzo dal solo fatto che esista e che quello che doveva essere pubblicato e non l'è stato, non può porsi nei confronti del terzo⁷³.

Il suddetto sistema vige nel sistema comunitario. In effetti, l'articolo 3 § 5 della prima direttiva stabilisce che tali atti ed annotazioni vengono proposti dalla società nei confronti dei terzi solo dopo la loro pubblicazione secondo il § 4 (dello stesso articolo), salvo il caso che la società dimostri che i terzi erano già in conoscenza, intanto, il compimento di atti prima che siano trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicità non è proponibile ai terzi, i quali mostrano impossibilità ad informarsi.

II. Effetti della pubblicità riguardo i terzi

1. Il diritto comunitario introduce una regolamentazione originale che riguarda due questioni sulla validità nei confronti dei terzi: quella degli atti degli organi di rappresentazione della società e quelli che sono estranei all' oggetto della società⁷⁴.

71. Assume personalità giuridica secondo il sistema del diritto tedesco, francese ed italiano; vedi: De Martini, "Le società commerciali in Italia, Francia e Germania", *DirFall* 1969 I 280 (284).

72. Un significato più generale ha la pubblicità nei confronti dei terzi relativamente della teoria *ultra vires* del diritto inglese; per questa teoria vedi Gower, pag. 83 succ.

73. Vedi Petitrière Sauvain, pag. 135, 136; vedi legislazioni degli stati membri Van Ommerslaghe, pag. 525 succ.

74. Per questo vedi La Villa, "Atti estranei all' oggetto sociale e collegamento

La prima questione è regolata dall' articolo 8 della prima direttiva che stabilisce che "l' adempimento delle formalità relative alla pubblicità dei nomi delle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società, rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza".

La seconda questione è regolata dall' articolo 9 § 1 della prima direttiva che stabilisce: "gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all' oggetto sociale, a meno che eccedano poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi". Possono però gli stati membri⁷⁵ stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell' oggetto sociale, se essa provi che il terzo sapeva che l' atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2. a) Infine, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che scaturiscono dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non si oppongono di fronte ai terzi anche nel caso che essi siano pubblicati (art. 9 § 2 prima direttiva).

D' altronde, se la legislazione nazionale prevede che il potere della rappresentazione della società posse declinando alla regolamentazione di legge, essere affidato dallo statuto ad una sola persona o più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione dello statuto si propone dinanzi ai terzi, ogni qualvolta si riferisce al potere generale di rappresentanza della società; la opponibilità dinanzi ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall' articolo 3 (articolo 9 § 3 prima direttiva).

b) L' articolo 22 legge codificata regola in modo uguale delle procedenti questioni.

fra società", *GiurComm* 1977 II 774, Caselli, "Gli atti ultra vires degli amministratori", *RivDirComm* 1968 I 410, comparare anche Papanagiotu, "Oggetto delle società per azioni, capacità negoziante, limiti dei poteri dei suoi organi", *EED* 1965 137 succ.

75. La possibilità del testo hanno usato; il diritto francese, art. 3 Ordinance, 69-1176 del 20.11.1962; vedi per tale legislazione Heward - Terré - Mobilat, "La douzième réforme du droit des sociétés commerciales", *RevSoc* 1970 197 succ.; ed il diritto italiano, art. 5 del Decreto 29.12.1969 No 1127; per detto Decreto vedi Simonetto, "Modifica - lampo delle norme sulle società con decreto del Presidente della Repubblica", *RivDirComm* 1970 II:61.

III. Azione sanatoria dell' iscrizione al registro

1. Il diritto comunitario sancisce il sistema dell' azione sanatoria dell' iscrizione al registro. Questo significa che enumera espressamente ed in modo assoluto determinate ragioni di nullità della società per azioni. Si tratta di regolamentazione, che costituisce "transazione"⁷⁶ della regolamentazioni del problema negli stati membri⁷⁷. Concretamente, il diritto comunitario sancisce i seguenti principi riguardo la nullità della società per azioni:

a) Enumera espressamente in modo limitativo i motivi che comportano nullità della società⁷⁸ (articolo 11 § 2 prima direttiva). Come tali considera o la mancanza dell' atto costitutivo, oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico; l' illegittimità o la contrarietà all' ordine pubblico dell' oggetto della società; la mancanza nell' atto costitutivo o nello statuto di quelle indicazioni che si riferiscono alla denominazione della società, o ai contributi, o alla costituzione del capitale o l' oggetto della società; l' incapacità di tutti i soci - fondatori - ed il fatto che contrariamente alla legislazione nazionale regolante la società, il numero dei soci fondatori è inferiore delle due persone⁷⁹.

b) La nullità viene dichiarata con sentenza giuridica (art. 11 § 1 prima direttiva).

c) Modifica dei motivi della nullità in motivi di scioglimento (art. 12 § 2 prima direttiva), poichè allo scioglimento della società segue la sua liquidazione.

d) Sanamento da parte della società dei motivi della nullità (argomento dell' art. 11 § 2, ultimo comm.)⁸⁰.

e) La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società

76. Bocchini, *I vizi della costituzione e la nullità della società per azioni*, 1977, pag. 66.

77. Per completa osservazione della regolamentazione del problema dalle legislazioni degli stati membri vedi Bocchini, *I vizi*, pag. 75 succ.

78. Vedi Bocchini, "Il problema della tassatività delle cause di nullità nella società per azioni", *RivSoc* 1975 126 succ., il medesimo, *I vizi*, pag. 81 succ.

79. Analisi dei motivi di nullità della società per azioni secondo alla disposizione simile a quella del diritto comunitario dell' art. 2332 c.c. italiano vedi in Meridda, "Sulle cause di nullità della società di capitali (art. 2332 c.c.)", *GiurComm* 1975 I 773 (777).

80. Bucchini, *I vizi*, pag. 66, Vanetti, *Costituzione della società III, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, pag. 264 succ.

o degli obblighi assunti nei confronti di essa, salvi gli effetti dello stato di liquidazione (art. 12 § 3 prima direttiva).

f) Possibilità della legislazione dello stato membro di regolare gli effetti della nullità riguardo ai rapporti dei soci (articolo 11 § 4 prima direttiva).

g) Pubblicazione della decisione che dichiara la nullità, perchè possa opporsi nei confronti dei terzi (articolo 12 § 1 prima direttiva). L'eccezioni dei terzi, nei casi che sono previsti dalla legislazione nazionale, non vengono opposte dopo che siano passati sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 12 § 1 prima direttiva).

2. L'ultimo comma dell'articolo 11 § 2 della prima direttiva sancisce, che salvo i motivi di nullità, precedentemente visti, "le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta o relativa oppure annullabilità".

Fatto sta che la disposizione precedente tenta a riformare ancora di più il carattere limitativo dei motivi di nullità della società per azioni. Non è, però, molto precisa tanto essa, quanto l'intero terzo titolo della prima direttiva il quale parla "della nullità della società". In effetti, almeno dal punto di vista del diritto vigente, la società è contratto⁸¹.

Però, il contratto annullabile produce il suo effetto giuridico sino che venga denunciata⁸² domanda che viene presentata al tribunale⁸³. Denuncia simile non è richiesta per il contratto nullo, perchè per legge va considerata mai fatto (articolo 180 cc.). Quindi, per le ragioni sin' ora viste è più preciso parlare dell'annullabilità della società per azioni, considerato che si richiede sentenza giuridica (articolo 11 § 1 prima direttiva).

3. L'articolo 4a Leg. C. 2190/1920 come si accentua nel rapporto introduttivo⁸⁴ "introduce regole nella legge greca che stabiliscono dalla direttiva, stato di nullità della società".

81. Vedi indicativamente Pambukis, *Diritto delle società commerciali*, pag. 67 succ., Karavas, pag. 21, Passias, I, pag. 85 succ.

82. Vedi in proposito Ballis, *Principi generali del diritto Civile*, ed. 2, 1961, pag. 203 con riferimento generale al negozio giuridico.

83. Ballis, pag. 204.

84. Vedi pag. 7.

TITOLO II

CAPITALE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI. AUMENTO E
DIMINUZIONE§10. *Il capitale della società per azioni**I. Capitale minimo*

1. Negli stati membri esistono due sistemi legislativi riguardo alla definizione del capitale che è richiesto per la costituzione della società per azioni. Secondo il primo sistema, adottato dalle maggiori legislazioni⁸⁵, per la costituzione della società per azioni viene richiesto un minimo di capitale, il quale deve essere riferito all'atto costitutivo o allo statuto e viene formato dai contributi degli azionisti. Secondo il secondo sistema, previsto dalla legislazione inglese, il termine capitale raramente viene usato⁸⁶ e si differenzia dal sistema precedente per il fatto che viene concessa dall'amministrazione alla facoltà di pronunciarsi secondo il suo giudizio e per il tempo ritenuto utile, sul capitale⁸⁷.

2. Il sistema greco segue lo stesso sistema, secondo il quale, per la costituzione della società per azioni, è richiesto un limite quale minimo la somma di drachme 5.000.000 (articolo 8 § 2 Legge codificata 2190/1920) ed in caso di emissione di azioni per sottoscrizione pubblica, è richiesta come minimo la somma di drachme 10.000.000 (articolo 8a §1 Legge codificata 2190/1920).

II. Beni patrimoniali che possono costituire capitale

1. Secondo il diritto comunitario, il capitale della società per azioni, può essere costituito da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi (articolo 7 prima direttiva).

2. Ugualmente nel diritto greco, nonostante manchi una regolamentazione legislativa del problema si accetta che non può essere offerto come capitale della società per azioni la promessa di concessione di lavoro od altri servizi⁸⁸. E' ammesso però ogni altro contributo in denaro

85. Petitrierre Sauvain, pag. 63.

86. Petitrierre Sauvain, pag. 63.

87. Petitrierre Sauvain, pag. 62.

88. Vedi Passias, I, pag. 235 al punto 5 del rimando.

o no, il valore del quale deve essere accettato, secondo una procedura speciale, come vedremo subito in seguito.

3. L' articolo 7a §6 Legge codificata 2190/1920 ha adottato espressamente la suddetta regola del diritto comunitario.

III. Accertamento del valore dei contributi non in denaro

1. Per evitare il pericolo della sopravvalutazione dei contributi non in denaro, il diritto comunitario sancisce l' obbligo del loro estimo, prima della costituzione della società, da una o più persone, indipendenti nei confronti della società nominate dall' autorità giuridica od amministrativa. Queste persone possono, in conformità alle legislazioni nazionali, essere fisiche o giuridiche, oppure, società (art. 10 §1 seconda direttiva).

Il rapporto dei competenti deve comprendere almeno la descrizione dei beni patrimoniali offerti, i criteri di valutazione da loro seguiti e le altre indicazioni di cui si parla all' art. 10 § 3 della seconda direttiva); in conformità all' articolo 3 della seconda direttiva); in conformità all' articolo 3 della prima direttiva.

2. Secondo il sistema seguito dalla maggioranza degli stati membri, il tribunale nomina la commissione di controllo per i contributi non in denaro⁸⁹.

3. Prima il diritto greco prevedeva l' esistenza della commissione di accertamento del valore "dei contributi sociali in materia durante la costituzione della società durante ogni aumento del suo capitale" (articolo 9 Legge codificata 2190). La Commissione in questione è composta da due membri e viene nominata con Decreto del Prefetto o della Direzione della società per azioni della capitale, trattandosi di società avente la sede alla giurisdizione della ex amministrazione della capitale⁹⁰.

4. Oggi dopo la modifica del' articolo 9 dal D.P. 609/1986, la constatazione del valore degli apporti societari in natura durante la fondazione della società come anche in ogni aumento del suo capitale si a dopo il consulto di una commissione di periti trimembre costituire da due impiegati statali o da uno o due ragionieri giurati e da un perito suo rappresentante competente della camera di commercio secondo la circostanza;

89. Vedi § 33 AktG, articolo 29 Legge Belga, articolo 80 Legge Francese, articolo 2343 CC Italiano.

90. Vedi Skalidis, *Codice commerciale*, pag. 134, punto 1.

I membri della suddetta commissione si stabiliscono con atto del ministro di Commercio (art. 9 §2 Leg. C. 2190/1920).

La disposizione della Commissione deve contenere certi elementi i quali inferiscono dettagliatamente la legge (articolo 9 § 2 L. Cod.2190/1920 che sono i medesimi con quelli che prevede l' articolo 10 §2 della seconda direttiva).

In tal modo la legge greca si è concordata per quanto riguarda i suddetti argomenti con le rispettive regolazioni del diritto comunitario.

§11. Garanzie sulla formazione del capitale sociale

I. Proibizione di emissione di azioni sotto il valore nominale

1. Il diritto comunitario impedisce l' emissione di azioni sotto il valore nominale o, in caso di mancanza di valore nominativo, del loro valore contabile (articolo 8 §1 prima direttiva)⁹¹.

2. Una simile regolamentazione prevede anche l' articolo 14 §2 della codificata legge 2190/1920 che "sancisce" è proibita l' emissione di azioni del valore inferiore di quello previsto.

II. Proibizione di acquisto dalla società di elementi dell' attivo

1. Secondo il diritto societario, l' acquisto da parte della società di beni dell' attivo appartenenti alle persone fisiche o giuridiche che contribuiscono alla costituzione della società, è soggetto a controllo e la pubblicità, a norma dell' articolo 10 della seconda direttiva ed anche alla approvazione dell' assemblea generale, quando detta acquisizione viene realizzato entro un periodo di tempo stabilito dalla legislazione nazionale, periodo che non può essere inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha ottenuto l' atto autorizzante l' inizio della propria attività (articolo 11 §1 seconda direttiva). Gli stati membri possono provvedere l' applicazione di queste disposizioni quando l' elemento dell' attivo appartiene ad un azionista o ad un' altra persona (articolo 11 §1 comma b seconda direttiva).

La suriferita regolamentazione non si applica alle acquisizioni che sono stati fatti durante l' amministrazione ordinaria della società nè alle acquisizioni effettuale su iniziativa o sotto il controllo della autorità am-

91. Vedi però le eccezioni sancite dal paragrafo 2 dell' articolo 8 della seconda direttiva.

ministrativa o giudiziaria nè alle acquisizioni in borsa⁹².

2. L'articolo 10 legge codificata 2190/1920 dopo la sua modifica dal D.P. 609/1986 si è concordato con la regola sopra citata del diritto comunitario.

III. Acquisto di azioni proprie dalla società

1. Secondo il diritto societario è proibito alla società o a qualsiasi altra persona che agisca a nome proprio, ma per conto della società di acquistare le proprie azioni (articolo 18 § 1-2 della seconda direttiva). La violazione di detta proibizione obbliga i fondatori (articolo 3 no 9 seconda direttiva) o nel caso di aumento del capitale i membri del consiglio amministrativo o di direzione, di liberare le azioni che sono coperte (articolo 18 §3 seconda direttiva).

2. Se la legislazione nazionale permetta alla società di acquistare azioni proprie, deve porre anche i seguenti presupposti (articolo 19 e 22 seconda direttiva):

a) Licenza d'acquisto, che viene data dall'assemblea generale che stabilisce il modo, il numero massimo delle azioni che può acquistare, la durata per cui vige la licenza che non può superare i 18 mesi, ed in caso di acquisto gratuito⁹³ la durata minima e massima di tempo (art. 10).

b) Il valore nominativo, o se non abbiano, il loro valore contabile, compresi anche quelli acquistati da altra persona per conto della società, non può superare il 10% del capitale coperto.

c) L'acquisto delle azioni non deve comportare il calo dell'utile netto, oltre il valore che stabilisce l'articolo 15 §1 no a della II direttiva.

d) La prima si può riferire solo alle azioni interamente libere.

e) Il diritto al voto che hanno le azioni acquistate, viene sospeso.

f) Se le azioni acquistate siano trascritte contabilmente alla voce dell'attivo del bilancio, lo stesso valore debba scriversi anche al passivo.

g) La relazione dell'amministrazione deve contenere: i motivi di acquisto durante l'esercizio, il numero ed il valore nominale delle azioni che sono state acquistate del capitale coperto a loro corrispondente.

92. Probabile ragione della regolamentazione di tasse è la concessione di moventi dell'introduzione delle azioni alla borsa. Vedi Ragusa Maggiore, "La seconda direttiva comunitaria sulle società per azioni", *DirFall* 1977 I, pag. 361.

93. Casi per cui gli stati membri possono non applicare la regolamentazione del testo ed anche l'intero l'articolo 19 sono riferiti rispettivamente degli articoli 19 § 2 e 20 della seconda direttiva.

Nel caso di trasferimento gratuito od acquisto il corrispondere delle azioni, il valore nominativo della totalità delle azioni che ha acquistato ed ha in suo possesso; l' ammontare del capitale che ad esse corrisponde.

3. Azioni che sono state acquistate in violazione dei suddetti presupposti devono essere trasferite entro l' anno dal loro acquisto (articolo 21 seconda direttiva). In caso che non vengano trasferite conformemente alla precedente durata di tempo, devono essere annullate (articolo 20 § 3 comma b', seconda direttiva).

La legislazione dello stato membro può stabilire che: l' annullamento delle azioni comporti diminuzione del capitale per il corrispondente loro valore. Tale diminuzione è obbligatoria quando l' annullamento delle azioni acquistate ha come conseguenza che il valore dell' utile netto è inferiore di quello pasta di cui l'all' articolo 15 § 1, caso a seconda direttiva (articolo 20 § 3, comma b' e c' della seconda direttiva).

4.a) Lo stesso valera anche per il diritto greco che proibisce alla società per azioni l' acquisto delle proprie azioni (articolo 16 § 1 legge Codificata 2190/1920)⁹⁴.

Dalle precedente proibizioni si istituiscono alcune eccezioni (articolo 16 §2 lege codificata 2190) che si differenziano da quelle del diritto comunitario. Più precisamente, è ammesso l' acquisto delle proprie azioni: per ragioni di estinzione del capitale se l' acquisto è previsto dallo statuto; allo scopo di diminuzione del capitale, deciso dall' assemblea generale, in conformità alle relative disposizioni dello statuto; acquisto per esecuzione forzata o conciliazione, eseguite per procedere al pagamento dei propri debiti della società ed acquisto che si effettua da società bancarie per azioni per conto dei terzi. Nei due primi casi, le azioni devono essere annullate mentre al terzo, devono essere vendute "entro il più breve periodo possibile" (articolo 16 §3 legge codificata 2190/1920). Infine, le azioni che sono state acquistate dalla società "non possono essere rappresentate all' assemblea generale (articolo 16 § 4 legge codificata 2190).

b) Con una legge recente è stato proibito alle società per azioni dipendenti di investire il loro capitale azionario in azioni di società che esercita controllo su queste (articolo 6 § 3 D.L. 4327/1962 che ha sostituito l' articolo 17 della legge 2190/1920)⁹⁵.

94. L' acquisto delle azioni, malgrado ciò, comporta nullità assoluta, che può essere proposta anche contro il terzo in buona fede; vedi in riferimento nota redatta dalla Corte di Appello di Egion 16/1950 *EED* 1950 216.

95. La nuova forma dell' ultima disposizione del testo ed in particolare le §§ 3 e 4 sono influenzate dall' articolo 2359 del C.C. Italiano, Vedi Karavas, pag. 118.

c) L' articolo 16 del L. Cod. 2190/1920 stabilisce già la regola secondo la quale viene proibito alle società l' acquisto di azioni proprie.

L' articolo 16 § 2 del L. Cod. 2190/1920 stabilisce quattro casi d' eccezione dalla proibizione dal acquisto di azioni proprie, di fronte ad otto casi d'eccezione dall' applicazione, dell' articolo 20 della direttiva.

Nella disposizione introduttiva del D.P. 609/1976⁹⁸ si riferisce che: "Da questi suddetti casi del § 2 del articolo 16 del L. Cod. 2190/1920 il caso (b) è identico con il caso (a) del articolo 20 della direttiva, mentre il caso (c) deve adattarsi in ordine di coprire pienamente il caso (j) dell' articolo 20. Questo adattamento si riferisce nel imposto presupposto dalla direttiva secondo le quale le azioni acquistate da esecuzione forzata devono essere completamente pagate. Il caso (d) del articolo 16 par. 2 del L. Cod. 2190/1920 senza essere opposto con l' articolo 20 della direttiva, non si contiene nei casi di questo articolo, perchè in accordo con la disposizione causativa della proposta della seconda direttiva si è creduto inutile di riferirsi espressamente nelle eccezioni il caso delle azioni acquistate per conto dei terzi. E' vero che quando la disposizione della società sia certa quest' atto non consiste un' acquisto vero di azioni proprie e di conseguenza sfugge dal regalamento.

Il caso (a) del articolo 16 paragr. 2 presenta il piú grande problema. Questo caso (acquisto con scopo l' estinzione del capitale) non si prevede dal articolo 20 della direttiva e di conseguenza deve abolirsi o per conservarsi di sottoporsi all' ordinamento del articolo 19 della direttiva. Poichè, però estinzione del capitale si stabilisce dal concreto articolo della direttiva (articolo 35) e poichè nel L. Cod. 2190/1920 l' unico ordine che regola la questione dell' estinzione del capitale è precisamente il verselto a del paragr. 2 del articolo 16, si è pensato necessario di separarsi quest' ordine dall' articolo 16 e agginugersi nel cod. 1. 2190/1920 un nuovo articolo che regola adattato con l' articolo 35 della direttiva, la questione dell' estinzione del capitale (vedi articolo 18).

Si è pensato anche necessario di completarsi il paragr. 2 dell' articolo 16 del L. Cod. 2190/1920 in modo che si contengono nelle eccezioni che stabilisce questo paragrafo, i casi dell' acquisto di azioni proprie dopo la fusione, come pure l' acquisto di azioni proprie da cause a titolo gratuito che si prevedono nell' articolo 20 delle direttiva (verselto b' e c' prima frase).

Riguardo i paragrafi 2 e 3 dell' articolo 20 della direttiva che riguardano la fortuna di azioni acquistate dalle Società. Secondo i casi pre-

visti con gli elementi (b) fino (j) acquisti del paragrafo del' articolo 20 delle direttiva si è valutato che prima di tutto no si ponga questione d' adattamento visto che l' ordine del paragrafo 3 dell' articolo 16 del cod. 1. 2190/1920 che regola lo stesso argomento è la più rigida di questi ordini della direttiva.

Poichè, però l' articolo 16 paragr. 3 per quando riguarda i casi (c) ed (e) impone semplicemente la vendita delle azioni acquistate entro il tempo più breve senza regolare le altre fortune di queste azioni in caso che non si rendessero per adattarsi completamente quest' ordine allo spirito del 3 paragrafo del articolo 20 direttiva. Si è pensato utile mettere scadenza entro la quale si devono vendere le azioni, acquistare e regolare pure la questione della loro fortuna in caso che non si vendessero entro questa scadenza.

Il paragr. 3 dell' articolo 16 dopo le modificazioni fatte nel par. 2 dello stesso articolo si modifica in modo di ricollegarsi funzionalmente con il par. 2 dopo la riclassifica necessaria dei verselti di questo paragrafo, riclassifica diventata necessaria tanto dall' aggiunta di nuovi casi d' eccezione, quanto anche dalla separazione dell' ordine del verselto a. (vedi articolo 20 del piano).

L' articolo 21 della direttiva regola la questione del possesso da parte della società di azioni proprie che non entrano ai casi d'eccezione che stabilisce il paragrafo 2 dell' articolo 16 dalle proibizione del paragr. 1 di quest' articolo.

Le conseguenze della violazione che stabilisce la direttiva sono più indulgenti di quelle che stabilisce l' articolo 16 del L. Cod. 2190/1920. Particolarmente, in accordo con il paragrafo 1 dell' articolo 16 viene proibito alla società anonima l' acquisto di azioni proprie se non entrini agli acquisti del paragrafo 2 che si escludono dalla regola del paragrafo 1 e di conseguenza è nullo.

Secondo l' articolo 21 della direttiva non risulta nessuna nullità. Di conseguenza non si pone questione d' adattamento della legislazione greca.

Secondo l' articolo 22 paragrafo 2 della direttiva che si riferisce agli elementi che deve condenersi l' annesso in quando riguarda caso d' acquisto di azioni proprie dalla società, si è pensato che deve adattarsi l' articolo 45 par. 7 del L. Cod. 2190/1920 in tal modo che l' annesso conclude i necessari elementi dalla direttiva.

Poichè l' articolo 43 del L. Cod. 2190/1920 si sostituisce dall' adattamento nella quarta direttiva (78/660/CEE / 25-7-1978) (vedi articolo 34 del piano) il relativo adattamento si fa con l' articolo 35 del piano

(articolo nuovo 43a parag. ist' del L. Cod. 2190/1920).

Si è pensato utile non includersi negli elementi che riferisce il suddetto allegato il caso del verselto del par. 2 dell' articolo 22 che riguarda quelle legislazioni che di solito permettono l' acquisto di azioni proprie".

IV. Proibizione della distribuzione degli utili

1. Tra le misure che adotta il diritto comunitario per la salvaguardia dell' esistenza del capitale effettivo è anche quella della proibizione della distribuzione degli utili agli azionisti, per quanto il netto attivo aumentato con le riserve legittime, non è superiore per valore del capitale sociale (articolo 15 § 1, caso a, seconda direttiva).

2. Nel diritto greco non esiste una proibizione espressa riguardo le espaste questioni. Tecnicamente però, tale proibizione risulta dalla richiesta dell' annotazione del capitale sociale alla voce del passivo del bilancio (articolo 42a §2, comma b, legge codificata 2190/1920).

§12. Aumento del capitale della società per azioni. Diritto di prelazione

I. Introduzione

Il diritto comunitario regola l' aumento del capitale della società per azioni, negli articoli 25 e succ. della seconda direttiva, ed anche il diritto di prelazione con l' articolo 29 della stessa direttiva. Le garanzie, d' altronte, previste alla formulazione del capitale sociale vigono anche per il caso del suo aumento⁹⁷, alcune delle quali si ripetono negli articoli 26 e 27 della seconda direttiva.

II. Aumento del capitale della società per azioni

1. La procedura abituale per l' aumento del capitale sociale della società per azioni è quella in seguito a decisione dell' assemblea generale degli azionisti, pubblicata secondo la modalità (articolo 25 § 1 seconda direttiva).

Intanto, può l' atto costitutivo o lo statuto o l' assemblea generale (la decisione della quale deve essere pubblicata) di delegare un altro organo (p.es. il consiglio di amministrazione) anche per una somma superio-

97. Ferri, "La seconda direttiva Comunitaria in materia di società", *RivDirComm* 1977 I, pag. 61.

re, che eventualmente è prevista dalla legislazione nazionale, riguardo all' aumento del capitale (articolo 25 § 2 comma a seconda direttiva).

I poteri di questo organo non possono durare oltre cinque anni e possono essere rinnovati dall' assemblea generale ed il periodo del rinnovo non può essere superiore degli anni cinque (articolo 25 § 2 ultimo comma, seconda direttiva); se ci sono delle categorie di azionisti è richiesta anche una decisione separata degli azionisti di quella categoria⁹⁸, i diritti della quale sono danneggiati dall' aumento del capitale (articolo 25 § 3 seconda direttiva).

2. Nel diritto greco, il modo abituale per l' aumento del capitale sociale è quello della modificazione dello statuto, considerato che il suo ammontare si riferisce allo statuto. La legge infatti considera l' aumento del capitale come modifica sostanziale dello statuto e per questo la sottopone alla competenza dell' assemblea generale straordinaria; cioè di quella che tiene seduta e decide a quorum maggiorato e maggioranza (articoli 29 §§ 3 e 4, 31 § 2 legge codificata 2190/1920), non prevede però la presa di decisione da parte della categoria di questi azionisti⁹⁹, i diritti dei quali vengono danneggiati. La suddetta decisione dell' assemblea generale degli azionisti deve essere approvata dal Ministro del Commercio e pubblicarsi al Bollettino delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Oltre al precedente modo per l' aumento del capitale sociale della società per azioni, aumento può essere fatto anche senza la modifica della società per azioni e dello statuto. Questo aumento dev' essere previsto dallo statuto e può essere realizzato secondo le condizioni dello statuto e della legge con decisione, o della assemblea generale, o del consiglio di amministrazione, che viene presa con la maggioranza dei 2/3 della totalità dei suoi membri (articolo 13 §§ 1-4 legge codificata 2190).

Si sostiene¹⁰⁰ che aumento di capitale può effettuarsi anche con l'

98. Per il concetto del testo Mignoli, "La nozione di categorie e le categorie di azioni ai sensi degli art. 2348 e 2376 C.C.", *RivDirComm* 1953 I 434 (436).

99. Che costituiscono speciale assemblea. Vedi a proposito Mignoli, "Questioni in tema di assemblee speciali", *RivDirCiv* 1960 I 229 e principalmente pag. 266 succ. ove si ricerca il suo rapporto con l' assemblea generale.

100. Vedi l' intero discorso in Scalidis, *Codice Commerciale*, pag. 139. Oltre il reale aumento del capitale, il cui abbiamo riferito al testo, esiste anche l' aumento nominale del capitale; per questo vedi Rocas N., "L' aumento nominale del capitale e la legge 2190/1920", *EED* 1971 321, confrontare con Passias, "Aumento nominale di capitale della società per azioni senza aggiungere per questo nuovi beni patrimoniali", *ND* 1968 193.

aumento del valore nominativo delle azioni già esistenti. Giustamente però, si contrappone che detta modalità presuppone assunzione di rispettivo onore da parte degli azionisti, fatto che è contrario al principio fondamentale del diritto delle società per azioni sul fatto di non aumento degli obblighi dei soci o mancanza degli obblighi scaturiti dall'azione di relazione.

3. Come risulta dal sopra citato la legislazione greca è già concordata con il regolamento dell' articolo 25 § 1 della seconda direttiva. Eccezione esiste per quanto riguarda le formalità della pubblicità tanto dalla decisione del C.G. quanto dal fatto delle realizzazioni dell' aumento.

Le sopra citate pubblicità si includono già nei regolamenti del nuovo articolo 7a del L. Cod. 2190/1920 che si è introdotto con l' articolo 7 del D.P 609/1986.

III. Diritto di prelazione

Il diritto comunitario regola con l' articolo 29 della seconda direttiva il diritto di prelazione degli azionisti. Si tratta di quel diritto che godono gli azionisti per l' offerta da parte della società delle nuove azioni che vengono emesse all' occasione dell' aumento del capitale sociale¹⁰¹. Più precisamente, nel caso di aumento del capitale con dei contributi in denaro le azioni devono essere proposte, con preferenza, agli azionisti, relativamente alla quota che rappresentano le loro azioni (articolo 29 § 1 seconda direttiva).

Gli stati membri possono non applicare la suddetta disposizione in due casi: primo caso, sulle azioni che hanno limitato diritto di partecipazione alle distribuzioni secondo il concetto dell' articolo 15 della seconda direttiva o al prodotto del patrimonio sociale in caso di liquidazione (art. 29 § 2 caso a, seconda direttiva); e, secondo caso, sull' esistenza di più categorie di azioni ove il diritto al voto o di partecipazione alle distribuzioni secondo il concetto dell' articolo 15 della seconda direttiva o della partecipazione al prodotto che resta al momento della liquidazione del patrimonio è differente. In questi casi l' aumento del capitale con l' emissione di azioni nuove in una di queste categorie, gli azionisti delle altre categorie esercitano il diritto di prelazione, dopo che gli azionisti della categoria in cui appartengono le azioni emesse (articolo 29 § 2 caso b seconda direttiva).

L' offerta delle azioni ed il termine entro cui deve essere esercitato

101. Vedi Nobili, "L' esclusione del diritto di opzione", *RivSoc* 1958 762.

il diritto di prelazione, deve essere pubblicato al documento nazionale secondo le disposizioni della prima direttiva.

La legislazione nazionale può non prevedere una simile pubblicazione, ogni qualvolta tutte le azioni sono nominative. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro un determinato termine che non può essere inferiore dei quattordici giorni dalla pubblicazione della proposta della società o dall' invito con lettera degli azionisti (articolo 29 § 3 seconda direttiva).

Il diritto di prelazione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dal l' atto costitutivo¹⁰² (articolo 29 § 4 comma a seconda direttiva). Esclusione o limitazione può essere decisa dall' assemblea generale¹⁰³. In questo caso il consiglio di amministrazione o la direzione sono obbligati di presentare alla assemblea generale un resoconto scritto che stabilisce i motivi della limitazione o della privazione del diritto di preferenza e giustifichet  il prezzo proposto (art. 29 § 4 comma b e c della seconda direttiva).

La decisione della assemblea generale   presa con la maggioranza non inferiore dei 2/3 delle azioni rappresentate o del capitale sociale rappresentato (articolo 29 § 4 comma d e 40 § 1 seconda direttiva).

Pu , per , la legislazione nazionale stabilire che sia   sufficiente anche la maggioranza semplice, quando   rappresentata almeno la met  del capitale sociale (articolo 40 § 2 seconda direttiva). La precedente decisione   soggetta alla pubblicit  secondo le condizioni della prima direttiva (articolo 29 § 4 ultimo comma).

La legislazione nazionale pu  stabilire che nei casi che l' aumento del capitale lo decide, secondo lo statuto o l' atto costitutivo, un altro organo il medesimo che avr  potere di limitazione o di deviazione del diritto di prelazione e per la durata non superiore di quella dell' articolo 25 § 2 (art. 29 § 5 seconda direttiva).

Infine, quanto detto in precedenza, si applica anche su tutte le obbligazioni con diritto di trasformazioni in azioni, oppure delle azioni unite con diritto di copertura, per , non alla trasformazione di questi titoli n  all' esercizio del diritto di copertura (articolo 29 § 6 seconda direttiva).

2. La legislazione greca, regolava il diritto di prelazione delle azioni,

102.   anche insuscettibile di presentazione vedi Nobili, "Fattispecie costitutiva e natura giuridica del diritto di opzione", *RivDirComm* 1957 I 128 succ. e 342.

103. Secondo il diritto italiano (art. 2441 § 5 C.C.) pu  aver esclusione o limitazione del diritto del testo "quando l' interesse della societ  lo esige...".

in modo diverso da quello del diritto comunitario. In concreto, viene concesso il diritto della preferenza per gli azionisti della società in relazione della loro partecipazione al capitale esistente, in ogni caso del suo aumento con l' emissione di obbligazioni con diritto di trasformazione in azioni. Questo diritto deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore di un mese; il trascorrere senza esito concede la possibilità al consiglio di amministrazione di disporre liberamente quelle azioni che non sono state prevelate.

3. L' articolo 15 del D.P. 609/1986 ha aggiunto i paragrafi 6, 7 e 8 nell' articolo 13 del L. Cod. 2190/1920.

Precisamente con il paragrafo 6 è stato adottato il regolamento del § 4 dell' articolo 29 della seconda direttiva. Con il § 7 del D.P. 609/1986 è stata adottata il § 7 dell' articolo 29 della seconda direttiva.

In fine, il par. 8 del D.P. 609/1986 richiede l' approvazione della categoria o delle categorie di azionisti dei quali vengono offesi i loro diritti. L' approvazione relativa si accorda con decisione di azionisti della categoria che viene offesa e si prende in assemblea particolare durante il numero legale e maggioranza dei articoli 29 § 1, 2 e 3, 3 § 5 e 31 § 2 L. Cod. 2190/1920.

§13. Diminuzione, restituzione del capitale sociale, annullamento forzato di azioni

I. Diminuzione del capitale sociale della società per azioni

1. Per la diminuzione del capitale sociale della società per azioni, debbono ricorrere i seguenti presupposti secondo il diritto comunitario. Particolarmente:

a) Qualsiasi riduzione del capitale sociale, salvo quella che avviene per sentenza dell' autorità giuridica, dev' essere decisa dall' assemblea generale. Tale decisione va presa con la maggioranza prevista dall' articolo 40 della seconda direttiva e viene pubblicata a norma dell' articolo 3 della prima direttiva (articolo 30, comma a e b seconda direttiva).

Se esistono diverse categorie di azioni, le decisioni sulla riduzione del capitale, sono soggette a votazione separata per quella di cui vengono lesi i diritti (articolo 31 seconda direttiva). All' invito della convocazione dell' assemblea si deve menzionare la ragione della diminuzione del capitale ed anche la modalità di attuazione (articolo 30, ultimo comma, seconda direttiva).

b) La diminuzione del capitale non può andare al di sotto del minimo

stabilito dall' articolo 6 della seconda direttiva (art. 34, comma a seconda direttiva).

2. I creditori, il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione sulla riduzione del capitale, hanno il diritto di chiedere una garanzia per i crediti non scaduti al momento di tale pubblicazione. Gli stati membri possono stabilire il modo per l' esercizio di detto diritto (articolo 32 § 1 seconda direttiva).

II. Restituzione del capitale sociale

Secondo la seconda direttiva (articolo 35) qualora la legislazione dello stato membro, regola la parziale o definitiva restituzione del capitale, senza che sia preceduta una riduzione, deve sancire le seguenti condizioni: prima, se la liquidazione del capitale è prevista dall' atto costitutivo o dallo statuto, va deciso dall' assemblea generale; nel caso contrario che non sia previsto, l' assemblea generale decide con la maggioranza prevista dall' articolo 40 della seconda direttiva e la decisione è soggetta alla pubblicità; secondo: l' ammortamento del capitale, può effettuarsi con le somme dividendi in conformità all' articolo 15 § 1 seconda direttiva; terzo: gli azionisti le cui azioni stano ammortizzate conservano i diritti che scaturiscono da questa nei confronti della società ad accezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

III. Ritiro forzato delle azioni

Secondo l' articolo 36 della seconda direttiva, qualora la legislazione dello stato membro permette alle società di ridurre il capitale sociale mediante ritiro forzato di azioni, essa deve stabilire almeno i seguenti obblighi: prima: il ritiro forzato deve essere descritto dall' atto costitutivo o dallo statuto, prima dalla opertura delle azioni soggette ad annullamento; secondo: è richiesta la decisione dell' assemblea generale, salvo il caso che esista unanime decisione degli azionisti; terzo, l' organo che decide l' annullamento stabilisce le condizioni e la modalità, se non siano stabilite dall' atto costitutivo dallo statuto; e quarto, la decisione è soggetta alla pubblicità.

IV. Diminuzione del capitale secondo il diritto greco

1. Secondo il diritto greco anteriore, la diminuzione del capitale può

aver luogo per due motivi¹⁰⁴. Primo: perchè una sua parte non è indispensabile e quindi può essere restituita agli azionisti; secondo: per danni, perchè è diminuito irrimediabilmente il patrimonio sociale ed il bilancio si prevede di presentare per un lungo periodo un *déficit* e quindi si impone il riadattamento dal capitale allo stato nuovo del patrimonio sociale¹⁰⁵.

2. La diminuzione del capitale può essere effettuata in due modi: o per diminuzione del valore nominativo delle esistenti azioni o per annullamento di alcune di esse¹⁰⁶.

3. La diminuzione del capitale costituisce la modifica dello statuto e presuppone la decisione della assemblea generale degli azionisti. Questa decisione deve essere approvata dal Ministro del Commercio e pubblicata al Bollettino delle società per azioni e delle società di responsabilità limitata.

4. Il diritto delle società per azioni non comprende delle sanzioni relative alla difesa dei creditori. Si sostiene che i creditori di cui vanno minacciate le pretese, possono essere difesi dalle disposizioni di legge sulla frode dei creditori (articolo 939 Codice Civile)¹⁰⁷.

5. Il D.P 609/1986 ha adottato la maggioranza delle regolazioni del diritto comunitario. Particolarmente: Ha stabilito l'obbligo a pubblicare la decisione dell'assemblea generale per la diminuzione del capitale (articolo 7).

L'invito per la convocazione dell'assemblea generale e la sua decisione per la diminuzione del capitale azionario, deve, con pena di nullità, definire lo scopo della diminuzione siccome, pure, il modo della sua realizzazione (articolo 4 § 3 comma a L. Cod. 2190/1920).

Con l'articolo 4 § 5 L. Cod. 2190/1920 si è adottata la regolazione dell'articolo 31 della seconda direttiva.

6. Nella disposizione introduttiva del D.P 609/1986¹⁰⁸ si definisce che "per quanto riguarda il regolamento del § 1 versetto primo dell'articolo 32 della direttiva che prevede prestazione di garanzie ai creditori della società, in caso di diminuzione del capitale societario si è pensato che, nonostante non ci fosse regolamento corrispondente nella legislazione greca, non si ponga questione d'adattamento poichè questo moto può

104. Vedi studio Kiantou-Pampoukis, *Sulla diminuzione del capitale della società per azioni*, 1966.

105. Kiantou-Pampoukis, *Manuale di diritto commerciale*, ed. 2, 1975, pag. 209.

106. Kiantou-Pampoukis, pag. 210.

107. Passias, I, pag. 319.

108. Pag. 28.

coprirsi indirettamente dal L. Cod. 2190 /1920 senza la facilità che dispone il secondo versetto del § 1 dell'articolo 32 della direttiva". Nella stessa disposizione introduttiva¹⁰⁹ si nota che "... la decisione per la diminuzione con pena di nullità deve accompagnarsi dalla disposizione del ragioniere privato che assicura la capacità delle società di soddisfare i suoi creditori. Il ministro del commercio non approva la decisione per diminuzione, se considera che dopo la diminuzione non rimangono garanzie sufficienti per soddisfare i creditori"¹¹⁰.

7. Infine, nella summenzionata disposizione introduttiva si nota che¹¹¹ "gli articoli 36 e 39 della direttiva non creano questione d' adattamento della legislazione greca poichè le regolazioni che introducono e sono relativi con regolamenti speciali riguardano le legislazioni dei stati membri che prevedono questi regolamenti, cosa che non succedé per quanto riguarda la legislazione greca".

109. Pag. 28-29.

110. Vedi articolo 4 § 3 del cod. L. 2190/1920.

111. Pag. 29.

CAPITOLO III

BILANCI ANNUALI. METODI DI VALUTAZIONE. ALLEGATO. RELAZIONE SULLA GESTIONE. PUBBLICITÀ

§14. Concetto, ragione, principi per redigere i bilanci annuali

I. Concetto dei bilanci annuali

1. Il diritto comunitario (articolo 2 § 1 quarta direttiva) sancisce che i conti annuali comprendono il bilancio, il conto profitti e perdite e l' allegato costituiscono unico insieme. L' allegato, come si riferisce alla relazione introduttiva¹¹², "costituisce l' aggiunta indispensabile per l' esatta interpretazione della situazione patrimoniale e del conto attivi e passivi".

2. Nel diritto greco, il quinto capitolo (articolo 41 e succ.) della legge Codificata 2190/1920 si riferisce ai libri, il bilancio e la distribuzione degli utili.

II. Ragione dei bilanci annuali

1. Secondo il diritto comunitario (articolo 2 § 3 quarta direttiva) "i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società".

2. Secondo la regolamentazione anteriore del diritto greco, il bilancio deve essere redatto "in modo che possa essere da esse desunto facilmente e sicuramente la reale situazione finanziaria della società (articolo 42 a § 1 della L codificata 2190/1920)¹¹³."

III. Principi per redigere bilanci annuali

1. Nel diritto comunitario (articolo 2 § 2 quarta direttiva) "i conti

112. *RivSoc* 1973, pag. 745.

113. Secondo Georgacopoulos, II, pag. 485, la ragione del testo è il più importante, esistono, però, anche altre ragioni relative agli interessi, quali, dell' amministrazione, degli azionisti, dei controllori, delle autorità finanziarie o giuridiche ecc.

annuali debbono essere elaborati con chiarezza...". E' sancito cioè, il principio della chiarezza della redazione dei bilanci annuali. Non è stato però, ritenuto utile, come si riferisce alla relazione introduttiva¹¹⁴, che si pongano dei limiti e più concretamente i principi per la loro redazione per la ragione che la definizione dei limiti esatti è difficile farla con esattezza. Questo lavoro appartiene alla scienza¹¹⁵ e di più ancora alle organizzazioni professionali degli stati membri.

2. Il diritto greco stabiliva prima della modificazione il principio della chiarezza assoluta (articolo 42a § 1, L. Cod. 2190/1920) stabilendo che "il bilancio dev' essere redatto con la chiarezza assoluta". Inoltre, stabilisce i principi della verità, della perfezione in se stesso e dell' unicità del bilancio"¹¹⁶.

IV. Sostituzione dell' articolo 42 del L. Cod. 2190/1920

Con l' articolo 29 del D.P. 609/1986 si è sostituito l'articolo 42a del L. Cod. 2190/1920, per concodarsi con i regolamenti relativi della quarta direttiva, come segue:

1. Con i regolamenti del par. 1 dell' articolo 42a, si concorda con i regolamenti dell' articolo 2 par. 1 della direttiva, in riferimento con i generi delle situazioni economiche e con i regolamenti dell' articolo 51 par. 1 della medesima in riferimento con il loro controllo. L' aggiunta nelle situazioni economiche dell' elenco delle disposizioni dei risultati che si prevede dai regolamenti del par. 3 dell' articolo vecchio 42b del L. Cod. 2190/1920, si basa sulla possibilità che concede alla legislazione interiore il decreto dell' articolo 6 della direttiva.

2. Con i regolamenti del par. 2 dell' articolo 42a si crea concordia dell' articolo 2 par. 2 e 3 della direttiva, in riferimento con il modo dell' organizzazione delle situazioni economiche.

3. Con i regolamenti del par. 3 dell' articolo 42a si crea concordia con i regolamenti dell' articolo 2 par. 4 e 5 della direttiva, in riferimento

114. *RivSoc* 1973, pag. 745.

115. Per le tendenze della scienza italiana e della giurisprudenza sulla posizione dei limiti dei concetti sulla "verità" e "la precisione" quali principi generali per la redazione dei bilanci vedi Bocchini, "La chiarezza" e la "Precisione" dei bilanci delle società per azioni nell' evoluzione della dottrina e della giurisprudenza", *RivSoc* 1972 373 succ. ed anche Spano, "Sulla chiarezza e precisione nei bilanci di società", *Banche e Banchieri* 1976 352.

116. Vedi a proposito Georgacopoulos, II, pag. 461 succ., Kiantou-Pampoukis, I, pag. 238, 239.

con le necessarie informazioni aggiuntive che devono concedersi come anche con le probabili deviazioni che si presentano durante l'organizzazione delle situazioni economiche.

4. Con i regolamenti del par. 4 dell' articolo 42a del Ministro del Commercio si concede alle società anonime del D.P. 608/1970 la possibilità di modificare i titoli dei conti dei modelli del bilancio e dei risultati degli usi degli articoli nuovi 42c e 42d del L. Cod. 2190/1920. Questa regolazione si basa sulla possibilità che concede al legislatore interiore il regolamento dell' articolo 5 par. 1 della quarta direttiva in combinazione con i decreti dell' articolo 4 par. 2 della medesima. Le società anonime di investimenti del D.L. 608/1970 raccolgono i presupposti del par. 2 dell' articolo 5 della direttiva. Per le società anonime dell' amministrazione dei capitali reciproci del D.L. 608/1970 la possibilità si concede in base del decreto del par. 2 dell' articolo 4 della direttiva, in combinazione con il fatto che queste società senza raccogliere in assoluto i presupposti del par. 2 dell' articolo 5 della direttiva si occupano con lo stesso argomento che si occupano anche le società degli investimenti-portafoglio.

5. Con i regolamenti del par. 5 dell' articolo 42e si ripetono i regolamenti del par. 12 dell' articolo vecchio 43 del L. Cod. 2190/1920, che si riferiscono alle persone responsabili che firmano i conti economici.

In quest' argomento la direttiva non include regolazione regolativa si concede, però, la possibilità al legislatore interno di pretendere la registrazione sui conti economici ed altre informazioni oltre quelle che si stabiliscono con la direttiva (articolo 2 par. 6 della direttiva).

6. Con i regolamenti del par. 6 dell' articolo 42a la possibilità in certe piccole società possono pubblicare il sommario del bilancio in conformità con i regolamenti di questo paragrafo. Questa possibilità si provvede dagli regolamenti dell' articolo 11, in combinazione con il par. 3 dell' art. 12 della direttiva. I limiti: (a) somma del bilancio 130.000.000 dracme e (b) netto giro del lavoro 260.000.000 dracme costituiscono l' importo in dracme equivalente alle contabili unità europee (ECU) che sono stabilite dal consiglio delle Comunità Europee con la direttiva del 27-11-1984, in conformità con i regolamenti dell' articolo 53 par. 2 della 4a direttiva ammentata su 10% in conformità con il regolamento del par. 2 dell' articolo 12 della direttiva.

In suddetto importo equivalente in dracme risulta in base l' equivalenza 1 ECU 73,9619 dracme, la quale rarità era in vigore il 25 Luglio 1983 (articolo 53 par. 1 della quarta direttiva come si è sostituita con il

apr. 3a dell' articolo 1 della direttiva del 27-11-1984 del consiglio della comunità Europee.

7. I regolamenti dei par. 7 e 8 dell' articolo 42a per concodarsi con i regolamenti dell' articolo 12 par. 1 della direttiva che si riferiscono alla subordinazione delle società nei ordini del par. 6 del nuovo articolo 42a del L. Cod.2190/1920.

TITOLO I

CONTI ANNUALI

§15. Struttura dei bilanci annuali

I. Il principio della continuità riguardo la struttura dei bilanci annuali

1. Secondo il diritto comunitario (articolo 3 § 1 quarta direttiva) la struttura del bilancio e del conto profitti e perdite particolarmente per quel che riguarda la forma della loro presentazione non può essere modificata da un esercizio all' altro¹¹⁷. Deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali che devono essere menzionate nell' allegato e debitamente motivate (articolo 3 § 1 quarta direttiva). Come si riferisce alla relativa relazione introduttiva¹¹⁸, il summenzionato principio assicura "la comparatività nel tempo" dei conteggi annuali.

2. Il collegamento con il bilancio precedente è imposto anche nel diritto greco (art. 42c § 1, L. Cod. 2190/1920) che stabilisce prima dell' ultima modificazione che "il bilancio ed il conto risultati dell' esercizio vengono compilati in almeno due collone, ponendo le rispettive voci degli esercizi di chiusura attuale e quella precedente". Non fa però alcun riferimento, come principio del bilancio, all' invariabilità della forma di presentazione da esercizio ad esercizio.

II. Presentazione tecnica dei bilanci annuali

Nel bilancio e nel conteggio degli utili e delle perdite, i conteggi previsti degli articoli 9, 10 e 23 sino il 26 della terza direttiva devono essere presentati separatamente per linea indicativa (art. 4 § 1 quarta direttiva).

117. Il medesimo principio è sancito anche dall' articolo 31 § 1b riguardo i modi di valutazione.

118. *RivSoc* 1973, pag. 746.

Conteggi nuovi possono essere aggiunti con il presupposto però che il loro contenuto non sia scoperto da qualcuno dei conteggi previsti nei modelli. Una siffata suddivisione o siffate aggiunte possono essere imposte dagli stati membri (articolo 4 § 1 quarta direttiva).

La struttura, la nominalità e la terminologia dei contaggi del bilancio e del conto utili e perdite che seguono i numeri arabi, devono aggiornarsi, in caso che la particolare natura dell'impresa lo richieda (articolo 4 § 2 quarta direttiva). Un adattamento simile può essere imposto dagli stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico (articolo 4 § 2 quarta direttiva).

I conteggi del bilancio e del conto profitti e perdite che susseguono i numeri arabi, possono essere raggruppate (articolo 4 § 3 quarta direttiva): primo: qualora esse rappresentino solo un importo irrilevante rispetto all'obiettivo dell'articolo 2 paragrafo 3; e, secondo: qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purchè nell'allegato le voci raggruppate vengano presentate distintamente.

Ogni conteggio del bilancio e del conto profitti e perdite deve portare l'indicazione del relativo numero che corrisponderà al conteggio del precedente esercizio.

Gli stati membri possono prevedere che quando tali cifre non sono comparabili, la cifra dell'esercizio precedente deve essere riadattata. In ogni caso, la mancanza di comparatività e l'eventuale addattamento dei numeri devono essere segnalati nell'allegato e debitamente commentati (articolo 4 § 4 quarta direttiva).

III. Proibizione della compensazione

1. Per la difesa della chiarezza dei conteggi annuali¹¹⁹, viene stabilito espressamente (articolo 7 quarta direttiva) che "è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonchè fra quelle dei costi e quelle dei ricavi".

2. Una simile regolamentazione si prevedeva anche dall'articolo 42c § 4, comma c, L. Cod. 2190/1920, che stabiliva che "è proibita nel conteggio la compensazione di dati di attivo e passivo di uguale genere o no e la presenza in questo solo della differenza tra loro".

§16. Struttura del bilancio secondo il diritto comunitario

I. Introduzione

1. Dalla semplice disposizione del Codice Commerciale Francese del 1808, che obbligava il commerciante di redigere ogni anno “un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives” (articolo 9) siamo arrivati allo stato attuale che vige alla maggior parte degli stati membri e che sancisce una forma obbligatoria del bilancio¹²⁰.

La tecnica della forma del bilancio che viene seguita dal diritto inglese differenzia quella dei principali diritti europei (tedesco ed italiano); differenza che principalmente è dovuta alla sua presentazione tecnica e non sull' esito¹²¹. Il primo dei predetti diritti stabilisce la forma fatta a scala per la presentazione del bilancio¹²², mentre gli stati diritti seguono il sistema del confronto dei documenti dell' attivo e passivo¹²³.

II. Forme del bilancio

Per la presentazione del bilancio, gli stati membri adottano nella loro legislazione uno dei due modelli, oppure, ambedue anche i modi che sono stati previsti dagli articoli 9 e 10 della direttiva (articolo 8 quarta direttiva).

Al primo modello, che viene chiamato forma di conteggio, le iscrizioni del passivo ed attivo si contropongono tra loro e si iscrivono al “dare” le iscrizioni attive ed al “avere” le passive.

Al secondo sistema, le iscrizioni attivo e passivo si pongono a forma fatta a scala¹²⁴.

III. La prima forma

1. In conformità alla prima forma sancita dall' articolo 9 della

120. Vedi Colombo, *Il bilancio d' esercizio, I grandi problemi, della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5^a, 1976, pag. 1335.

121. Vedi Colombo, pag. 1339. I vantaggi del primo nei confronti del secondo, vedi in Irace, pag. 1019.

122. Ardigo, pag. 310.

123. Vedi § 151 AKtG Tedesco, articolo 2424 c.c. Italiano, punto 4. Per la necessità della presentazione tecnica del contenuto del bilancio, vedi, Turri, “Necessità di un rinvio alla tecnica circa il contenuto del bilancio”, *Riv.dottori Comm* 1975 272.

124. Vedi rapporto introduttivo, *Riv.Soc* 1973, pag. 747.

quarta direttiva l' attivo è suddiviso: a) al capitale sottoscritto non versato, b) alle spese di stabilimento, c) all' attivo fisco, d) all' attivo circolante, alle perdite esercizio. Domina, invece, l' idea della classificazione in gruppi dei dati patrimoniali con criterio il loro grado di fluidificazione, segnando al bilancio quei dati di cui la trasformazione in denaro è difficile e la loro valutazione insicura.

Al saldo attivo si iscrivono: le irrilevanti immobilizzazioni (spese di ricerche, concessioni e brevetti d' invenzione); le incorporazioni delle immobilizzazioni (terreni, installazioni tecniche); e partecipazioni ed altre immobilizzazioni denaroeconomiche (quota ad imprese collegate, partecipazioni).

All' attivo circolante si iscrivono a) riserve (primi e materiali consumabili, prodotti in costruzione); b) i crediti (che scaturiscono da vendite e concessione di servizi ecc); c) valori mobili, sostituenti valori, che costituiscono parte dell' attivo circolante (disponibilità in Banche; conti di regolamentazione ecc); e d) le perdite dell' esercizio, salvo che la legislazione nazionale prevede l' iscrizione al passivo.

2. Il passivo è suddiviso: a) ai stessi capitali, b) alle previsioni per rischi e spese, c) ai debiti, d) ai conti da regolarizzare ed e) ai utili dell' esercizio.

Nei capitali stessi si iscrivono: a) il capitale sottoscritto, b) il premio d' emissione, c) le differenze di rivalutazione, d) le riserve (riserva ordinaria, capitale di riserva, riserve da statuto, fini conseguiti dall' esercizio). Alle previsioni per rischi e spese si iscrivono: a) previsioni per riqualificazioni e obbligazioni del genere, b) previsioni per tasse ed altre previsioni.

Ai debiti si iscrivono: a) le somme di cui la rimanente durata non supera l' anno e le somme dei debiti di cui la rimanente durata supera l' anno dev' essere riferita separatamente per ogni uno dei seguenti, come anche per il totale dei conti: a) mutui, b) obbligazioni con particolare riferimento dei prestiti trasformabili, c) debiti verso Istituti di Credito, d) anticipi incassati su ordinazioni in caso che questi non siano sottratti dalle riserve in modo chiaro, e) debiti da acquisti e prestazioni di servizi, f) debiti da tratti commerciali, g) debiti nei confronti delle imprese collegate, i) debiti verso imprese con le quali la società ha un rapporto di partecipazione, j) altri debiti di cui debiti per tasse, per assicurazioni sociali, k) conti in regolarizzazione, salvo che la legislazione nazionale non prevede in un altro elemento.

IV. La seconda forma

L' articolo 10 della quarta direttiva sancisce la forma del bilancio

alla forma fatta a scala più precisamente sotto la schemadi catalogo¹²⁵.

Si tratta di forma avente il vantaggio di permettere l' accertamento di esiti più particolareggiati, aventi un significato notevole per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società¹²⁶.

Detta forma del bilancio concede due ulteriori informazioni che sono notevoli per la conoscenza della situazione finanziaria della società¹²⁷. Si tratta delle iscrizioni dei punti G ed H che rispettivamente riguardano: l' attivo circolante che supera i debiti di cui il resto della durata non supera l' anno e la somma complessiva dei dati dell' attivo, dopo la detrazione dei debiti, di cui il resto della durata non supera l' anno.

V. Regole particolari per alcune iscrizioni del bilancio

L' iscrizione dei beni patrimoniali al saldo attivo o all' attivo circolante, viene stabilita dalla destinazione di questi beni (articolo 15 § 1 quarta direttiva).

Il saldo attivo comprende i beni patrimoniali che sono destinati per essere usati in modo duraturo all' attività della società (articolo 15 § 2 quarta direttiva).

Il movimento dei diversi conti del saldo attivo devono essere segnati al bilancio o all' annesso. Perciò debbono partendo dal prezzo d' acquisto o del costo, essere presentati separatamente per ognuno dei conti del saldo attivo; da una parte le entrate e le uscite ed anche i riporti dell' esercizio d' altra parte, i riadattamenti dei valori accumulati al momento della chiusura del bilancio e le correzioni realizzate durante l' esercizio sugli aggiustamenti dei valori degli esercizi precedenti. Gli aggiustamenti dei valori si riferiscono o sul bilancio, dettraendosi del relativo conto in modo franco, o sull' annesso. Quando, durante la formazione dei primi bilanci annui, in conformità della presente direttiva, il prezzo d' acquisto o del costo di un bene dell' attivo immobilizzato non può essere determinato senza che si creino delle spese o ingiustificati ritardi, il valore residuo all' inizio dell' esercizio può essere considerato come prezzo d' acquisto o di costo (articolo 15 § 3 quarta direttiva). Alla voce "terreni ed fabbricati" devono figurare diritti di proprietà ed altri equiparati come si stabilisce della legislazione naturale (articolo 16 quarta direttiva).

125. Irace, pag. 1019.

126. Irace, pag. 1019.

127. Vedi rapporto introduttivo, *RivSoc* 1973, pag. 749.

Nella voce "Ratei e risconti" devono essere indicati gli oneri contabilizzati durante l'esercizio, ma riguardanti un esercizio successivo, nonché i proventi relativi all'esercizio che saranno esigibili soltanto successivamente. Gli stati membri possono tuttavia prevedere che tali proventi siano indicati tra i crediti: quando tali proventi hanno una rilevanza apprezzabile, essi devono essere illustrati nell'allegato (articolo 18 quarta direttiva).

Gli aggiustamenti dei valori (ammortamenti) si consistono in conti aggiustanti che riguardano beni patrimoniali e sono destinati di presentare la rivalutazione definitiva o no di questi ultimi (beni patrimoniali) che viene verificata alla data della chiusura del bilancio (articolo 19 quarta direttiva).

Le previsioni per rischi e spese hanno per oggetto la copertura delle perdite o dei debiti di cui la loro natura è determinata onestamente qual'è al momento della chiusura del bilancio o eventuali o certe, ma indefinite, tanto riguardo al ammontare quanto anche riguardo alla data della loro effettuazione. Gli stati membri possono inoltre permettere la formazione di previsioni che mirano a coprire spese che sono prodotte sia durante il presente esercizio, sia ad un esercizio precedente e che sono state fissate onestamente anche per la loro natura, ma durante la data della chiusura del bilancio, sono o eventuali o certe, e indefinite tanto riguardo al loro ammontare, quanto alla data della loro effettuazione. Le previsioni per rischi e spese non possono aver come oggetto l'aggiustamento dei valori dei beni di attivo (articolo 20 quarta direttiva).

Al conto "conti di regolarizzazione del passivo", devono figurare le entrate incassate prima della chiusura del bilancio ma le quali devono addebitare ed un esercizio precedente ed anche le spese che, anche se riguardino il presente esercizio non saranno pagate nonché durante un successivo esercizio. Gli stati membri possono, malgrado ciò, di prevedere in modo che le ultime figurino tra gli obblighi. Quando tali spese sono notevoli, devono essere chiarite all'annesso (articolo 21 quarta direttiva).

§17. Struttura del bilancio secondo il diritto greco anteriore

1. La forma della legge

In imitazione del diritto tedesco, il diritto greco impone una determinata forma alla struttura del bilancio. La legge mira: di imporre un limite minimo dell'annullità all'iscrizione dei beni patrimoniali - attivo e passivo - della società e dei criteri della loro distinzione e presentazione

a gruppi, in modo che si possa formare una più completa idea riguardo alla situazione patrimoniale della società¹²⁸.

1. Alla colonna dell' attivo figurano: a) i beni patrimoniali sociali, b) i beni patrimoniali in circolazione, c) i beni patrimoniali disponibili e il resto addebitabile del conto "esiti dell' esercizio" degli esercizi precedenti e quello di chiusura (articolo 42a § 2 L. Cod. 2190/1920).

I beni patrimoniali sociali, cioè quelli "destinati saldamente per lo sfruttamento della società"¹²⁹, si iscrivono con le seguenti distinzioni: terreni, edifici, macchinari e macchine, installazioni, mezzi di trasporto, arnesi ed organi, mobili e suppelletili, beni non materiali e diritti (brevetti, segni amministrativi o di altra natura concessioni ecc.) azioni in quote societarie, pretese di lungo termine (oltre l' anno) ed ogni altro bene patrimoniale solidamente individuabile per lo sfruttamento della società.

I beni patrimoniali circolanti sono quelli che non sono destinati allo sfruttamento solido da parte della società e che non sono immediatamente o prestissimo a sua disposizione in più con la forma di contatori. In altre parole, i beni patrimoniali non contanti o quelli che economicamente sono a loro equiparati, i quali al momento della formalazione del bilancio sono destinati all' analisi, alla trasformazione o all' espropriazione¹³⁰.

Questi beni sono: beni corporali, materie prime e materiali, prodotti semielaborati, merci (prodotti pronti), pretese a breve scadenza, vendite da clienti, rappresentanti, agenti, anticipi e terzi ed altri.

Ai beni patrimoniali disponibili sono compresi i liquidi¹³¹; il denaro cioè depositato in Banche, la cassa della società, interessi scadenti ecc.

2. Alla colonna del passivo figurano: prima, il capitale, ricordando il numero delle azioni ed il valore nominativo dell' azione; differenza dell' emissione delle azioni sopra il massimo; secondo, le riserve di legge, secondo lo statuto, riserve speciali delle disposizioni imposte ecc; terzo, le previsioni per svalutazione di un bene attivo (se non si portano come sottraenti dalle voci relative) e le previsioni per sovravalutazione dei beni del passivo; quarto, gli obblighi secondo le seguenti distinzioni: a lungo termine (alle quali sono comprese anche quelle da obbligazioni ed altre che superano l' anno) a breve scadenza (alle quali vanno registrati tutti i restanti obblighi della società; queste vanno secondo la specie trattenute a favore di terzi di vecchi esercizi, trattenute a favore di terzi

128. Vedi Passias, II, pag. 838, 839.

129. Vedi Passias, II, pag. 839.

130. Vedi Passias, II, pag. 842.

131. Vedi Passias, II, pag. 843.

dell' esercizio in chiusura, dividendi pagabili, conti transitori di passivo (entrate del successivo esercizio)¹³².

II. Conti d' ordine

La legge impone anche l' osservazione dei conti d' ordine fatti, istituto che non è conosciuto dal diritto comunitario. I conti si riferiscono in beni patrimoniali i quali non aumentano l' attivo della società, perchè non appartengono ad essa, ma semplicemente sono da essa trattenute e la società è obbligata di restituire. I summenzionati conti sono usati nella moderna ragioneria perchè presentano più chiaramente la forma finanziaria della società¹³³.

I conti d' ordine si analizzano a quelli raffiguranti i beni patrimoniali estranei ed i contratti gravanti ad ambo i punti (articolo 42a § 2, ultimo comma, L. Cod. 2190/1920). Tali conti si pongono in calce, del bilancio (articolo 42a § 2, ultimo comma L. Cod. 2190/1920).

III. Norme particolari per alcune iscrizioni del bilancio

La legge richiede (articolo 42a § 3 L. Cod. 2190/1920) che figurino in conti distinti le pretese della società contro gli azionisti dovuti per ratei delle azioni e le pretese contro i membri dei consigli d' amministrazione¹³⁴.

E' proibito dalla legge (articolo 42a § 4, L. Cod. 2190/1920) che vengano comprese alla stessa voce dati dissimili come pure, la compensazione di dati simili o no dell' attivo e passivo e la presentazione della loro differenza. Somme figuranti ammortamenti dei dati dell' attivo o degli obblighi a lungo termine debbono figurare come detratti dai relativi dati (art. 42c § 4 L. Cod. 2190/1920). Spese d' amministrazione non si registrano all' attivo del bilancio. Eccezionalmente, possono essere iscritti all' attivo ed alla categoria dei dati solidi spese di progetti, costituzione ed organizzazione per le quali è previsto dallo statuto o con decisione dell' assemblea generale ammortamento non oltre il decennio (articolo 42c § 6 L. Cod. 2190/1920).

Se la società per azioni ha emesso delle azioni di reddito o titoli costitutivi si deve riferire ciò al bilancio (art. 42c § 7 L. Cod. 2190/1920).

132. Vedi Passias, II, pag. 869.

133. Vedi Passias, II, pag. 869.

134. Vedi più ampiamente Passias, II, pag. 844 succ.

§18. Coordinamento del diritto greco verso il diritto comunitario

I. Introduzione

Con l' articolo 33 del D.P. 409/1986 si è aggiunto nel L. Cod. 2190/1920 il nuovo articolo 42e. L' articolo precedente ha come titolo: "regolamenti speciali per certi elementi del bilancio e del conto risultati dell' uso".

II. Contenuto della regolazione dell' articolo 42e

L' articolo 42e introduce i seguenti regolamenti:

1. Con i regolamenti del par. 1 si concordano i decreti dell' articolo 9 caso B' della direttiva in riferimento con il contenuto del conto "spese di fondazione" che nella scienza e nella pratica si è stabilito come conto "spese di fondazione e della prima installazione". Le spese del conto si caratterizzano anche come spese di terreni estinzione, in conformità con i regolamenti dell' articolo 34 par. la della direttiva.

2. Con i regolamenti del par. 2 si concordano i regolamenti del par. 1 e 2 dell' articolo 15 della direttiva, in riferimento con il contenuto del capitale consolidato, in combinazione anche con i regolamenti dell' articolo 17 della medesima, in riferimento con le partecipazioni e l' articolo 9 caso D II della stessa direttiva in riferimento con le pretese incassate dopo la scadenza del seguente anno del bilancio (a lunga scadenza).

3. Con i regolamenti del par. 3 si concordano i regolamenti del caso C-I dell' articolo 9 della direttiva, in riferimento con il senso ed il contenuto degli immateriali immobilizzazioni che nella scienza e nella pratica sono note anche come "elementi stabili immateriali".

4. Con i regolamenti del par. 4 si concordano i regolamenti del caso C.II dell' articolo 9 della direttiva in combinazione con i regolamenti del par. 2 del articolo 15 della medesima, in riferimento con il senso ed il contenuto delle immobilizzazioni incorporate o degli elementi stabili incorporati.

5. Con i regolamenti del primo versetto del par. 5 si concordano i regolamenti dell' articolo 17 della direttiva, in riferimento con il senso delle partecipazioni di qualsiasi forma giuridica. Il limite almeno di 10% si è stabilito con criterio le condizioni della economia greca e con base la concessa possibilità ai stati membri di stabilirsi fino anche 20%.

Con regolamento relativo del par. 15 si concordano i regolamenti dell' articolo 13 par. 2 della direttiva, in riferimento con le azioni che

si possiedono dalla medesima società. (azioni proprie).

Con il resto del regolamento del par. 5 si stabilisce il senso delle imprese collegate, in concordia con i decreti degli articoli 1 par. la-b e d e par. 2, 2 par. 1 e 3 par. 2 in combinazione con i regolamenti dell' articolo 41 par. 1 della 7a direttiva del M.E. C (83/349 C.E.E.) e in combinazione con i regolamenti dei casi C.III 1 e2, D 112, D III 1 dell' attivo e C6 del passivo dell' articolo 9 della 4a direttiva e dell' articolo 25 casi 7, 8, 9, e 11 della medesima direttiva. Questo regolamento si fa per facilitare l' organizzazione dell' applicazione della 4a direttiva, perchè la 7a direttiva non è messa in applicazione.

6. Con i regolamenti del par. 6 si stabilisce il senso delle pretese ed obblighi a lunga e a breve scadenza, in concordia con i decreti dei casi D II dell' attivo e Γ del passivo dell' articolo 9 della direttiva.

7. Con i regolamenti dei par. 7 e 8 si concordano i regolamenti dei par. 3 e 4 dell' articolo 15 della direttiva, in riferimento con le estinzioni e le altre modificazioni degli elementi dell' attivo stabile. Il regolamento del par. 3a dell' articolo 15 della direttiva che prevede la presenza delle estinzioni nel bilancio non proibisce questa presenza di rendersi nell' attivo con sottrazione.

8. Con i regolamenti del par. 9 si concordano i regolamenti dell' articolo 16 della direttiva in riferimento con diritti reali della società su beni immobili (stadi - edifici), e con i decreti dell' articolo 14 della medesima, in riferimento con le assicurazioni reali che la società concede a terzi.

9. Con il regolamento del par. 10 si ripette il regolamento del par. I del vecchio articolo 42c del L. Cod. 2190/1920 compiuto, in riferimento con la possibilità delle società di concedere le informazioni relative, sia nel bilancio sia nel' annesso. La 4a direttiva non proibisce la procedura dei regolamenti con i quali si impone alle società di concedere ulteriori informazioni da quelle che si prevedono dai regolamenti di questa direttiva.

10. Con i regolamenti del par. 11 si concordano il regolamento dell' articolo 14 in riferimento con la possibilità delle società di presentare le assicurazioni reali e le garanzie di tutti i generi in conti, nella parte inferiore del bilancio i noti nella scienza e nella pratica come conti di ordine e si ripette il regolamento dell' ultimo versetto dell' articolo vecchio 42a del L. Cod. 2190/1920, in riferimento con il contenuto dei Conti di ordine.

11. Con i regolamenti del primo versetto del par. 12 si concordano i regolamenti dell' articolo 18 della direttiva, in riferimento conti transitori dell' attivo (spese propagate e spese incassate). Con i decreti del

secondo versetto del par. 1 si concordano i regolamenti dell' articolo 21 della direttiva, in riferimento con i conti transitori del passivo (spese incassate a priori e spese da pagare o in debito).

12. Con i regolamenti del par. 13 si concordano i regolamenti dell' articolo 13 par. 2 della direttiva per le proprie azioni in combinazione con i decreti dei casi Γ-III 7 dell' attivo e A-IV 2 del passivo dell' articolo 9, in riferimento con le posizioni della presenza delle suddette azioni e l' obbligo di formazione di riserve speciali per queste azioni.

§19. Struttura del conto profitti e perdite secondo il diritto comunitario ed il diritto greco anteriore

I. Introduzione

Tutte le legislazioni degli stati membri¹³⁵, partendo dal concetto che una semplice esposizione dell' attivo e del passivo non basti a dare delle informazioni al lettore se non sia accompagnata anche da un documento il quale mostri il modo secondo cui si è sviluppata l' attività della società in uno determinato esercizio, sanciscono la compilazione obbligatoria del conto "utili e perdite"¹³⁶.

In alcune delle legislazioni dei stati membri (Germania, Inghilterra) la struttura del su riferito documento è quella dell' accertamento fatto a forma di scala. Alla maggior parte però delle legislazioni vige il sistema della contabilità; della confrontabilità cioè in due diverse colonne degli utili e delle perdite¹³⁷.

II. Struttura dei conti profitti e perdite secondo il diritto comunitario

1. Anche il diritto comunitario sancisce questo documento degli utili e delle perdite e stabilisce la sua struttura con gli articoli 23-26 della quarta direttiva¹³⁸. Secondo questa regolamentazione, sono sanciti

135. Vedi Colombo, pag. 1378, 1379 ove il riferimento alla relative disposizioni dei diritti nazionali degli stati membri.

136. Secondo Colombo, "Bilancio e conto dei profitti e delle perdite", *RivSoc* 1966 349(370) il conto del testo costituisce "un ponte tra due successivi bilanci".

137. Vedi Colombo, pag. 1380 ove l' osservazione che "nessun di questi due metodi non sembra, in astratto, preferibile della altra".

138. Per la struttura dei conti del testo secondo il progetto della quarta direttiva Vedi Berogini, "La struttura del conto profitti e perdite nel progetto di quarta direttiva della C.E.E.", *Riv Guardia di Fin* 1974 587.

te due forme: a) quella della contabilità (articoli 23 e 24) e b) quella fatta a forma di scala o del catalogo (articoli 25 e 26) le quali si differenziano tra loro riguardo al modo della divisione delle spese e delle entrate. Alla forma degli articoli 23 e 24 figurano i debiti complessivi dell' esercizio suddivisi in gruppi, secondo la loro natura, come pure, le entrate complessive secondo le fonti della loro provenienza (p.es. ammontare netto del ciclo degli affari, aumento delle riserve di prodotti pronti ecc.).

A richiesta degli articoli 25 e 26 le spese si suddividono in conformità alla loro funzione (costo di produzione, spese amministrative, interesse e relative spese ecc.) mentre alla tabella delle entrate si riferiscono meno iscrizioni da quelle della prima forma; non viene riferito, per esempio, l' aumento delle riserve di prodotti pronti, semielaborati ed in elaborazione; lavori eseguiti dall' impresa per uso proprio ed entrate nell' attivo.

Negli stati membri è concessa la libertà di scegliere tra queste due forme, le quali, come è riferito al rapporto istitutivo¹³⁹, danno le medesime garanzie della esatta informazione di ogni interessato.

2. Disposizioni speciali per alcuni conti, del conto profitti e perdite, sono sancite dal diritto comunitario e precisamente: l' ammontare netto del ciclo d' affari comprende le somme che risultano dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi che corrispondono alla comune attività della società dopo di che si detragono gli sconti sulle vendite, le imposte sul valore aggiunto ed altre tasse collegate direttamente con il ciclo d' affari (articolo 28 quarta direttiva).

Nei conti "entrate straordinarie" o "spese straordinarie" devono figurare le entrate e le spese che non provengono dalla consueta attività della società. Se queste entrate e spese sono sostanziali devono darsi per la definizione delle spiegazioni all' annesso relativamente all' ammontare e la sua natura (articolo 29 quarta direttiva).

III. Struttura dei conti profitti e perdite secondo il diritto greco vigente in precedenza

Il precedente diritto greco in vigore, sanciva l' obbligo della formazione del conto profitti e perdite e la chiusura conto dell' esito dell' esercizio (articolo 42b § 1 L. Cod. 2190/1920) il quale doveva "essere completo e chiaro, presentando i profitti reali conseguiti e le perdite reali" (articolo 42b § 1, L. Cod. 2190/1920).

Anche il su riferito conto è composto da due colonne: l' attivo "profitti" ove si iscrivono gli incassi o il resto creditizio di particolari conti analitici ed il passivo, ove si iscrivono i pagamenti o il resto passivo di particolari conti analitici¹⁴⁰.

§20. Il coordinamento del diritto greco con il diritto comunitario per quanto riguarda la struttura del conto risultati dell' uso e la colonna della disposizione dei risultati

I. Introduzione

Con l' articolo 32 del D.P. 409/1986 si sostituisce l' articolo 42d del L. Cod. 2190/1920 per concodarsi con i regolamenti degli articoli 22 e 25 della quarta direttiva, della C.E.E. che si riferiscono alla struttura del conto dei risultati dell' uso e la colonna della disposizione dei risultati.

II. Struttura del conto dei risultati dell' uso

1. Con il regolamento del par. 1 si è adottato il tipo (modello) del conto dei risultati dell' uso dell' articolo 25 della direttiva, il quale verrà applicato obbligatoriamente dalle società anonime, le società di responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni.

Il modello di questo conto dei risultati dell' uso come si descrive nell' articolo 25 della direttiva, con eccezione le tasse sui risultati dall' attività solita (caso 12), le tasse sui risultati straordinari (caso 17) e il resto delle tasse che non si includono in altri conti dei risultati dell' uso (caso 18), si include nel par. 4.1 202 dell' articolo 1 del D.P. 1123/1980, nella quale si fa rinvio diretto con ordine del par. 1 dell' articolo nuovo del L. Cod. 2190/1920.

I regolamenti relativi della 4a direttiva che si riferiscono al contenuto di ogni categoria distribuita del conto dei risultati dell' uso si includono nel par. 4.1.210 dell' articolo 1 del D.P. 1123/1980, nel quale si fa rinvio diretto con decreto del par. 1 del sopra citato articolo nuovo 32d del L. Cod. 2190/1920.

2. Con i regolamenti del par. 2 si stabilisce il modello ed il contenuto di ogni categoria distribuita nella lista della disposizione dei risul-

140. Passias, II, pag. 873.

tati, in concordia con la possibilità che concede al legislatore dell' intero il regolamento dell' articolo 6 della direttiva e si concorda completamente del diritto interno con i regolamenti dell' articolo 25 della direttiva, in riferimento con le tasse dei casi 12, 17 e 18 del medesimo articolo.

Il modello della lista della disposizione dei risultati si include nel par. 4.1.302 dell' articolo 1 del D.P. 1123/1980 nel quale si rende rinvio diretto con regolamento del par. 2 dell' articolo nuovo 42d del L. Cod. 2190/1920. I regolamenti relativi che si riferiscono al contenuto di ogni categoria distribuita nella lista della disposizione dei risultati si includono nel par. 4.1.301 dell' articolo 1 del D.P. 1123/1980 nella quale si fa rinvio diretto con decreto del par. 2 del nuovo articolo 42d del L. Cod. 2190/1920.

Nel modello della disposizione dei risultati le categorie delle tasse sono:

a) tasse sui risultati dall' attività abituale (solita);

b) tasse sui risultati straordinari, unificati in una somma del conto 88.08 "tassa sul reddito e quota O.G.A" poichè nel nostro paese non si prevede e non è possibile la dissociazione dei inseparabili netti risultati e di conseguenza non è possibile la separazione delle tasse, in tasse dei risultati che provengono dalla solita attività della società e in tasse dai suoi straordinari risultati.

Questo approccio si rende in concordia con la possibilità che si concede al legislatore interiore dai regolamenti dell' articolo 30 della direttiva.

TITOLO II

VALUTAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

§21. Valutazione dei beni patrimoniali della società per azioni secondo il diritto comunitario

I. Principi di valutazione

Il diritto comunitario (articolo 31 § 1 quarta direttiva) sancisce alcuni principi generali per la valutazione dei beni patrimoniali della società.

Il primo è il principio della continuazione con il concetto che i meto-

di per la valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro (articolo 31 § 1 caso b quarta direttiva).

Il secondo principio è quello della prudenza (articolo 31 § 1, caso c, quarta direttiva) che secondo il rapporto istitutivo costituisce principio "di buona amministrazione commerciale"¹⁴¹ e protegge non solo gli interessi dei creditori, ma anche quelli della società.

In particolare, secondo tale principio solo i profitti conseguiti sino alla data della chiusura del bilancio possono essere iscritti; dovranno essere presi in considerazione tutti i rischi previsti e le eventuali perdite che sono state create durante l'esercizio o durante il precedente esercizio, anche se questi rischi o perdite non siano note ma soltanto tra la data della chiusura del bilancio e la data che sia stato redato il bilancio; le valutazioni devono essere prese in considerazione indipendentemente dalla chiusura dell'esercizio in passivo o in attivo.

Secondo il terzo principio, dovranno essere prese in considerazione le spese e le entrate che riguardano l'esercizio in cui si riferiscono i conti senza considerare la data del pagamento o dell'incasso delle loro spese e delle loro entrate.

Secondo il quarto principio i dati dei conti dell'attivo o del passivo devono essere valutati separatamente, e infine, secondo il quinto principio, il bilancio dell'apertura di un esercizio deve corrispondere al bilancio della chiusura del esercizio precedente.

In casi eccezionali¹⁴², sono ammesse delle deroghe dai suriferiti principi; si devono però riferire all'annesso e essere giustificate sufficientemente e evidenziare la loro influenza sia sui beni patrimoniali sia sulla situazione cassa e dei loro esiti (articolo 31 § 2 quarta direttiva).

II. Metodi di valutazione

1. Secondo il diritto comunitario (articolo 32 quarta direttiva) la valutazione dei beni che figurano nei conti annui si effettua usando due metodi: il primo, si basa al prezzo di acquisizione, mentre il secondo al costo¹⁴³ di produzione.

141. *RivSoc* 1973, pag. 756.

142. I problemi interpretativi che ha creato il rispettivo al testo termine "speciali ragioni" dell'articolo 2425, ultimo paragrafo del codice Civile Italiano Vedi Jaeger, *GiucComm* 1977 I 881 (889 succ.).

143. Per questo vedi più ampiamente Ferrero, "I limiti del costo come criterio-base nelle valutazioni di bilancio", *Riv. dottori comm.* 1967 423.

Il primo metodo ha il vantaggio della precisione, comparativamente alla valutazione che si basa alle fluttuazioni monetarie od agli e bassi della loro sostituzione dovuti a qualsiasi causa.

Il secondo metodo, aiuta una più precisa determinazione dei profitti annui, contribuisce ad assicurare il principio dell' esistenza del capitale reale e lascia la destrezza discrezionale agli organi della società per quel che riguarda la stima dei beni patrimoniali¹⁴⁴.

Il diritto comunitario seguendo la regolamentazione della maggior parte degli stati membri che sanciscono il primo metodo per la valutazione dei beni patrimoniali, regola lo stesso metodo negli articoli 34 sino 40 della quarta direttiva¹⁴⁵. Permette però, una deviazione nella suddetta regolamentazione, permettendo che gli stati membri possono permettere di imporre a tutte le società od ad una parte di queste di procedere alla valutazione dei beni patrimoniali secondo il secondo sistema (articolo 33 § 1 quarta direttiva). Ribadisce però alla relativa relazione istitutiva nella quale non esiste l' unanimità per una regolamentazione concordata della questione e per questo non risulta agevole l' elaborazione di una relativa regolamentazione; non si deve, però, dimenticare continua il rapporto istitutivo, sia dalle società che applicano questo metodo, sia dei controllori il principio dell' articolo 2 § 3 della quarta direttiva, secondo cui i conti annuali debbono dare il quadro fedele del patrimonio della situazione economico-finanziaria e dei risultati conseguenti della società.

2. Il diritto comunitario (articolo 33 quarta direttiva) regola il secondo metodo (in base al valore della sua sostituzione) solo per quel che riguarda tanto le immobilizzazioni incorporate, l'uso delle quali è a tempo limitate, quanto le riserve; perchè, come ribadisce il rapporto istitutivo¹⁴⁶, si tratta di quei beni che sono usati al ciclo produttivo ed è indispensabile la loro sostituzione.

III. Norme particolari di valutazione

Il diritto comunitario sancisce (sempre nell' ambito del primo metodo di valutazione) alcune norme particolari riguardo all' ammortamento delle spese di installazione e la valutazione dei beni dell' attivo saldo e circolante.

144. Vedi per i riferiti nel testo il rapporto istitutivo, *RivSoc* 1973, pag. 756.

145. Vedi rapporto istitutivo, *RivSoc* 1973, pag. 756, 757.

146. *RivSoc* 1973, pag. 757.

1. Se la legislazione nazionale permetta l'iscrizione all'attivo delle spese di installazione, queste devono essere ammortizzate entro un termine non superiore degli anni cinque. Se le spese di installazione non siano del tutto ammortizzate, ogni divisione dei risultati è proibita, salvo che l'ammontare delle riserve facoltative e degli esiti ripotrati sia almeno pari all'ammontare delle spese non ammortizzate. I beni che sono stati iscritti in questo conto devono essere giustificati nell'allegato (articolo 37 § 2 quarta direttiva).

2. I beni dell'attivo saldo devono essere valutati per il prezzo d'acquisto o di costo. Questo prezzo di quei beni di cui l'esercizio è limitato deve diminuire al momento delle correzioni di valore che si calcolano per l'ammortamento sistematico del loro valore durante il loro esercizio.

Se i beni del saldo attivo costituiscono l'oggetto di connessioni straordinarie di valori per il solo motivo di applicazione della legislazione tributaria dev'essere dichiarata adeguatamente la somma che è stata giustificata nell'allegato (articolo 35 § 1 quarta direttiva).

Il prezzo d'acquisto si forma con l'aggiunta delle spese complementari al prezzo d'acquisto. Il prezzo di costo si forma con l'aggiunzione al prezzo d'acquisto, delle materie prime e consumabili, delle spese di costruzione inserite direttamente al prodotto relativo. Una parte ragionevole del costo di produzione che non grava, se non solo indirettamente il relativo prodotto può essere aggiunta al prezzo di costo, in misura che tale costo riguardi il periodo di costruzione. È ammesso che siano compresi al prezzo di costo gli interessi sui capitali prestati per il finanziamento delle costruzioni dell'immobilizzazione in misura che questi interessi riguardano il periodo di questa costruzione. In questo caso, la sua iscrizione all'attivo dev'essere notata nell'allegato (articolo 35 §§ 2, 3 e 4 quarta direttiva).

I beni del attivo circolante devono essere stimati al prezzo d'acquisto o del costo. Questi beni costituiscono oggetto di correzione di valori allo scopo che sia dato a questi il valore più basso di acquisto o, in casi patrimoniali, altro valore più basso che questi ne abbiano al momento della chiusura del bilancio¹⁴⁷.

Gli stati membri possono autorizzare connessioni straordinarie del valore, se questo sarà indispensabile a vista della razionale stima com-

147. Valutazione a valore più basso di quello del testo non può essere conservata se abbiano cessato di esistere i motivi che hanno giustificato le correzioni del valore (art. 39 § 1, caso d quarta direttiva).

merciale per evitare la modificazione a breve scadenza di questi beni per ragioni di fluttuazioni di valori. In quantità di queste correzioni dev' essere seguita separatamente al conto profitti e perdite od all' annesso.

I dati dell' attivo circolante costituiscono oggetto di correzioni straordinarie di valore per il solo motivo dell' applicazione della legislazione tributaria, la somma dev' essere riferita ragionevolmente all' annesso (articolo 39 § 1 quarta direttiva).

§22. *La valutazione degli elementi patrimoniali delle società per azioni secondo il precedente diritto greco in vigore*

I. Principi di valutazione

Secondo il precedente diritto greco, i beni patrimoniali della società vengono registrati nel bilancio secondo il valore che essi hanno al momento in cui il bilancio viene redato (articolo 43 § 1, L. Cod. 2190/1920). Si sostiene¹⁴⁸ che come tale valore può essere considerato primo: la somma che sarebbe stata incassata, se questo bene venisse venduto al momento della compilazione del bilancio; secondo: la capacità di questo bene, che si trova ad una determinata società di contribuire al progresso della società stessa.

Il secondo concetto, costituisce la provvidenza per il futuro della società interessa più colui che si contratta con la società quale azionista o creditore¹⁴⁹.

II. Metodo di valutazione

Il precedente diritto greco segue il sistema della legislazione tedesca legge 1937¹⁵⁰. Secondo questo sistema, non sia ammesso che si presenti la situazione finanziaria della società più favorevole di quella reale. Questa concezione concede la possibilità che l' avvenire si mostri migliore di quello previsto, cosa preferibile per legge, dal pericolo che l' avvenire si dimostri più favorevole del previsto¹⁵¹.

La suddetta tendenza svalutativa per la valutazione dei beni patri-

148. Passias, II, pag. 877.

149. Passias, II, pag. 877.

150. Passias II, pag. 877, 878 ove si legge anche per i difetti del metodo del testo.

151. Passias, II, pag. 888.

moniali va determinata da due prezzi come limite massimo: Il prezzo d'acquisto o di costruzione ed il prezzo corrente al momento della chiusura del bilancio¹⁵².

Si ammette che: prezzo d'acquisto è il totale della spesa sostenuta dalla società per l'acquisto dell'oggetto ma anche di quella perchè si trovi al luogo di destinazione ed allo stato finale desiderato dalla società (provigionamenti, imposte, spese di trasporto, danni, spese di magazzino); invece, prezzo di costruzione sono le spese della società "per avere l'oggetto al posto e la forma che tale oggetto va valutato, dall'approvvigionamento delle sue materie prime sino alla sua forma finale"¹⁵³; Infine, prezzo corrente è quello per cui l'oggetto stimato viene acquistato e venduto alla circoscrizione della sede della società.

III. Limiti di valutazione stabiliti per oggetti diversi

La legge classifica i beni della società stimati in tre categorie, sancendo per ognuna di queste una regolamentazione differenziata. In particolare:

1. Alla prima categoria sono soggette le obbligazioni e le merci¹⁵⁴, ammesse ad essere stimate secondo il minimo dei due prezzi acquisto o costruzione e di compera; si deve cioè, prendere il prezzo d'acquisto di costruzione ed il prezzo di mercato di ognuno di questi ed il minimo di questi due prezzi costituisce il limite di legge¹⁵⁵.

2. Alla seconda categoria appartengono: le obbligazioni dello stato greco, persone giuridiche di diritto pubblico o della Banca Nazionale della Grecia ed obbligazioni di società per azioni greche che sono realmente assicurate. I suddetti beni non possono essere registrati a prezzo superiore a quello del loro acquisto (articolo 43 § 1 b L. Cod. 2190/1920).

3. Infine, alla terza categoria, appartengono: gli immobili, le costruzioni, i macchinari, le navi ed altri oggetti¹⁵⁶ che sono destinati a rivendita, ma saldamente per le operazioni di sfruttamento dell'attività

152. Passias, II, 889-891.

153. Per il concetto delle condizioni del testo vedi Passias, II, pag. 889, 890. Per i problemi più generali della valutazione dei titoli secondo la regolamentazione del diritto italiano, Loreto, "Problemi di valutazione dei titoli per il bilancio d'esercizio", *GiurComm* 1977 I 560.

154. Passias, II, pag. 893.

155. Per il contenuto del concetto del testo, vedi Georgacopoulos, II, pag. 493.

156. Passias, II, pag. 895.

della società. I summezionati beni "non possono registrarsi per valore superiore di quello dell' acquisto o della loro costruzione, maggiorato per le spese di migliore; e diminuito per l' ammortamento previsto dal presente articolo" (articolo 43 § 1c L. Cod. 2190/1920). Aggiungibile è il prezzo di miglioria, non il prezzo della miglioria subita. Invece, è il prezzo sottraibile di consumo fatto dal momento dell' acquisto sino alla compilazione del bilancio¹⁵⁶.

§23. Il coordinamento del diritto greco con il diritto comunitario per quanto riguarda la valutazione dei elementi patrimoniali delle società per azioni

I. Introduzione

Con l' articolo 34 del D.P. 409/1986 si è sostituito l' articolo 43 del L.Cod. 2190/1920 per concodarsi con i regolamenti relativi alla quarta direttiva.

II. Contenuto della nuova regolazione

1. Con i regolamenti dei par. 1 e 2 si incorporano nel diritto del nostro paese i regolamenti dei articoli 31 e 32 della direttiva, che si riferiscono ai principi fondamentali della valutazione degli elementi patrimoniali della società.

2. Con i regolamenti del par. 3a si concorda la relativa legislazione greca¹⁵⁷ con i regolamenti dei articoli 9 caso B', 34 par. 1 e 35 par. 4 della direttiva che si riferiscono nella presenza nel bilancio ed entro il tempo che si fa l' estinzione delle spese che si includono nell' attivo stabile.

3. Con i regolamenti del par. 3b si concordano i regolamenti dell' articolo 41 della direttiva che si riferiscono in differenze che risultano durante il servizio degli obblighi della società, come lo sono anche le differenze dell' edizione dei titoli sopra l' intatto del par. 4 del vecchio articolo 43 L. Cod. 2190/1920.

4. Con i regolamenti del par. 3c, che si riferiscono alle differenze

¹⁵⁷. Vedi articolo vecchio 42c par. 6 del L. Cod. 2190/1920 e casi: 12, 15, 16, 19, 20 e 21 del par. 2 110 dell' articolo 1 del D.P. 1123/1980 in combinazione con il par. 2 dell' articolo 2 e 3 del D.P. 148/1984.

cambiali che risultano durante il pagamento o la valutazione in dracme degli obblighi o i prestiti o crediti in moneta straniera che sono state usate esclusivamente per l'acquisto dei stabili elementi patrimoniali, la presenza nel bilancio e la cancellazione di queste differenze cambiali si fanno come viene definito dai decreti relativi del caso 23 del par. 2.2.110 dell'articolo 1 del D.P. 1123/1980 come sono state modificate e sono in vigore. Questi ultimi regolamenti sono in concordia con i regolamenti dell'articolo 15 par. 1 della direttiva che regolano la presenza degli elementi dell'attivo stabile nella categoria del stabile o del circolare, in analogie con lo scopo per il quale si destina ogni elemento e dell'articolo 41 della stessa direttiva che concedono la stessa possibilità e regolano il modo d'estinzione delle differenze in rate annuali ed entro il periodo che scade nel pagamento degli obblighi corrispettivi.

5. Con i regolamenti del par. 3d si concordano i regolamenti del par. 2 dell'articolo 34 della direttiva che si riferiscono nell'obbligo di concedere informazioni nell'annesso.

6. Con i regolamenti del par. 3a si concorda la relativa legislazione greca¹⁵⁸ con i regolamenti del par. 1 dell'articolo 37 della direttiva che si riferiscono alle spese delle ricerche e dello sviluppo.

7. Con i regolamenti del par. 4b si concorda la relativa legislazione greca¹⁵⁹ con i regolamenti del par. 2 dell'articolo 37 della direttiva che si riferisce alla sopravvalutazione della società (Goodwill) "la fama e la sua clientela".

8. Con i regolamenti del par. 4c si concorda la relativa legislazione greca¹⁶⁰. La concordia si basa sull'articolo 37 della direttiva, dato che la possessione dei diritti della proprietà industriale conceda nella società privilegi monopoliaci o di attività speciale nel mercato e aumenta le sopravvalutazione, la fama e la sua clientela.

9. Con i regolamenti del par. 4d si concorda la relativa legislazione greca¹⁶¹ con i regolamenti dell'articolo 19 della direttiva che si riferisce nelle estinzioni dei stabili elementi per i quali si testimonia disprezzo

158. Vedi caso 5, 13e 14 del par. 2.2.110 dell'articolo 1 del D.P. 1123/1980, in combinazione con il par. 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del D.P. 148/1984.

159. Vedi caso 3 del par. 2.2.110 dell'articolo del D.P. 1123/1980 in combinazione con il par. 2 e l'articolo 3 del D.P. 143/1984.

160. Vedi caso 4 del par. 2.2.110 dell'articolo 1 dei D.P. 1123/1980, in combinazione con il par. 2 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del D.P. 148/1984.

161. Vedi casi 6 e 7 del par. 2.2.110 dell'articolo 1 del D.P. 1123/1980 in combinazione con il par. 2 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del D.P. 148/1984.

definitivo per la società. In questo caso si sottopongono anche i "diritti" dell' uso di elementi incorporati" e il resto dei "diritti" per i quali esiste convenzionale vincolo in riferimento con il tempo dell' uso di ogni stabile elemento immateriale.

10. Con i regolamenti del par. 5 si concordano regolamenti dell' articolo 35 della direttiva che si riferiscono alla valutazione degli elementi stabili patrimoniali. Il regolamento relativo del par. 5b per le spese d' acquisto di immobilizzazioni è concordato con i decreti relativi del par. 3a del nuovo articolo 43 L.Cod. 2190/1920.

11. Con i regolamenti del par. 6 si concorda la legislazione greca¹⁶² con i regolamenti del caso (a.a.) del par. 1c dell' articolo 35 della direttiva che si riferiscono nella valutazione delle immobilizzazioni denaro-economiche nelle quali si includono le partecipazioni e i titoli di credito di qualsiasi natura con carattere immobilizzazione e dell' articolo 39 della medesima direttiva che si riferisce nella valutazione degli elementi circolatori, nei quali si includono titoli di credito di ogni natura.

12. Con i regolamenti del par. 7 che si riferiscono alla valutazione delle provviste, questa valutazione si realizza come si definisce dai regolamenti del par. 2.2.205 dell' articolo 1 del D.P. 1183/1980, le quali sono in piena concordia con i regolamenti dei par. 1a-b e 2 dell' articolo 39 e del par. 1 dell' articolo 40 della direttiva. La concordia del regolamento relativo del par. 2 dell' articolo 40 della direttiva si realizza con il decreto del par. 7c.

I regolamenti del par. 1c-d dell' articolo 39 della direttiva che è intrecciato con l'applicazione facoltativa del prezzo valla sostituzione dell' articolo 33 della medesima direttiva non si concordano con la legislazione greca. Il regolamento del par. 1c dell' articolo 39 si è incluso nel par. 1c dell' articolo 43a della L. Cod. 2190/1920.

13. Con i regolamenti del par. 8a si concordano i regolamenti del par. 1b dell' articolo 39, che si riferiscono nella valutazione dei elementi circolari nei quali si includono anche le pretese che sono insuscettibili d' incasso come anche i crediti inesigibili.

14. Con i regolamenti del par. 8b si definisce il modo della valutazione delle pretese e dei obblighi in moneta straniera, come anche dei disponibili in moneta straniera, in conformità con l' ammissibile inter-

162. Vedi articolo vecchio 43 par. 1a del L. Cod. 2190/1920 e caso 6 del par. 2.2. 112 del D.P. 1123/1980, in combinazione con il par. 2 dell' articolo 2 e l' articolo 3 del D.P. 148/1984.

nazionalmente che si includono nei decreti dei articoli 20, 31 e 42 della direttiva. Questi ultimi regolamenti definiscono che gli elementi patrimoniali della società si valutino in conformità con i principi dell' articolo 31 e specialmente per l' applicazione del principio del conservatismo i rischi di ogni genere nei quali si include anche le svalutazione della moneta nazionale devono affrontarsi con previsioni come viene fissato specialmente con i decreti dei articoli 20 e 42 della direttiva.

Il maneggio delle differenze cambiali che risultano durante la valutazione delle pretese e degli obblighi in moneta straniera con eccezione quelle del suddetto par. 3c, si realizza come si definisce dai relativi ordini del caso 4 del par. 2.3.2. dell' articolo 1 del D.P. 1123/1980, come è stato modificato e completato con il decreto del par. 23 dell' articolo unico del D.P. 502/1984 le quali sono in piena concordia con i principi dell' articolo 31 della direttiva e con i decreti speciali degli articoli 20 e 42 della medesima. Le differenze cambiali che risultano nella valutazione di probabili disponibili in moneta straniera si portano ai risultati dell' uso in concordia con i principi dell' articolo 31 della direttiva e con ordini speciali dei articoli 20 e 48 della medesima.

15. Con i regolamenti del par. 9 si fa uso della possibilità in deroga dai decreti dell' articolo 32 della direttiva della valutazione dei incorporati e delle immobilizzazioni denaro-economiche, che si prevede dal par. 1c dell' articolo 33 della stessa direttiva. Questa possibilità si riferisce nel riadattamento del valore dei incorporati e delle immobilizzazioni denaro-economiche (elementi stabili) con legge speciale.

16. Con i regolamenti del par. 10 e 11 si concorda la legislazione greca, in riferimento con l' incorporamento e la fusione degli elementi patrimoniali della società e.c.c che si trovano all' estero, nel bilancio e contro dei risultati dell' uso della sua sede. I regolamenti relativi del par. 3 del vecchio articolo 42d della L. Cod. 2190/1920 che si riferiscono ai sucursali, sono contenute nel par. 6 del nuovo articolo 42b della L.Cod. 2190/1920.

La concordia sopra citata e l' adattamento si realizza in conformità con i regolamenti dei articoli 31, 32, 33, par. 1c, 34, 35, 37, 39, 40, 41 e 42 della direttiva, che si riferiscono alle regole della valutazione.

TITOLO III

ALLEGATO, RELAZIONE SULLA GESTIONE, PUBBLICITÀ E CONTROLLO
DEI CONTI ANNUALI§24. Allegato, relazione sulla gestione, pubblicità e controllo dei conti
annuali secondo il diritto comunitario

I. Contenuto dell' allegato

Per la realizzazione dello scopo purchè si dia il quadro esatto della situazione patrimoniale e finanziaria della società il diritto comunitario sancisce¹⁶³ il minimo contenuto dell' allegato (articolo 43 quarta direttiva)¹⁶⁴. Più concretamente, questo allegato deve comprendere: i metodi di valutazione che si applicano nei diversi casi dei conti annui come anche i metodi che sono stati usati per il calcolo della correzione dei valori.

Riguardo i beni che sono od erano inizialmente espressi in valuta estera, devono essere riferite le basi del cambio usati per la loro espressione in moneta locale (articolo 43 § 1).

La denominazione e la sede delle imprese nelle quali partecipa con percentuale che non può essere fissata dagli stati membri più del 20%¹⁶⁵, con indicazione della somma del capitale posseduto ed anche della somma del patrimonio netto e di quello dei profitti e perdite dell' ultimo esercizio dell' impresa interessata per la quale sono stati chiusi i conti (articolo 43 § 2)¹⁶⁶.

Per l' informazione degli azionisti deve iscriversi il numero ed il valore nominale, o, se non ne abbiano, l' equivalente contabile delle azione che sono state sottoscritte durante l' esercizio entro i limiti del capitale approvato (articolo 43 § 3).

Quando ci sono più categorie di azioni, il numero ed il valore nominale, oppure, se non hanno valore nominale, la parità contabile ognuna di queste (articolo 43 § 4).

L' esistenza di azioni di godimento; obbligazioni trasformabili in

163. Vedi relazione introduttiva, *RivSoc* 1973, pag. 782.

164. Oltre quello che impongono alle disposizioni della terza direttiva. Relazione introduttiva, *RivSoc* 1973, pag. 782.

165. Il relativo articolo 41 della proposta, la quale viene pubblicata alla *Riv Soc* 1973 718 (738). Stabilisce come somma minima il 10%.

166. Il caso di deviazione al testo è riferito dall' articolo 43 § 2 comma c e d.

azioni “ed i proporzionali ai precedenti titoli e diritti”¹⁶⁷, con l’ indicazione del numero e dei diritti che concedono (articolo 43 § 5); questo perchè la loro esistenza può avere influenza determinante alla vita della società¹⁶⁸.

L’ ammontare dei debiti della società, di cui la rimasta durata supera i cinque anni, come pure, di tutti i suoi debiti che sono coperti da assicurazioni reali, da essa concesse con l’ indicazione della natura e la loro forma. Dette indicazioni devono essere particolaraggiate separatamente per ognuno dei conti relativi ai debiti, come è previsto dagli articoli 9 e 10 (articolo 43 § 7).

L’ ammontare complessivo degli impegni economicofinanziari che non si presentano al bilancio, in misura che la loro indicazione è utile per la valutazione della situazione economicofinanziaria (articolo 43 § 7, comma a).

L’ analisi dell’ ammontare netto del ciclo degli affari secondo il concetto dell’ articolo 28, per categoria di attività e mercati geografici (articolo 43 § 8).

Il numero medio del personale di cui è servita durante l’ esercizio, spiegato per categoria, ed anche, se non sono stati riferiti separatamente al conto profitti e perdite, le spese del personale che interessano l’ esercizio e si analizzano come è previsto all’ articolo 23 No 6 (articolo 43 § 9).

La proporzione secondo la quale il calcolo dell’ utile o della perdita di esercizio è stato influenzato dalla valutazione dei conti, la quale, in deroga ai principi degli articoli 31, 34 sino 42, durante un esercizio o di esercizio precedente, per e da poter ottenere sgravi fiscali. Quando una valutazione di questo genere influisce in modo notevole il futuro aggravamento fiscale debbono darsi relative indicazioni (articolo 43 § 10).

La differenza tra l’ aggravamento fiscale che è stato addebitato all’ esercizio ed ai precedenti esercizi e del pagabile aggravamento fiscale spettante a questi esercizi, se questa differenza ha qualche importanza in vista del futuro aggravamento fiscale. Questa somma può essere presentata anche a modo cumulativo nel bilancio un conto speciale con relativo numero (articolo 43 § 11).

La somma dei compensi concessi, durante l’ esercizio, ai membri

167. All’ espressione del testo sono compresi secondo il rapporto introdutivo, pag. 763 “tra l’ altro, i piani di acquisto di azioni comesse ai dirigenti ed al personale della società”.

168. *Rapporto introdutivo*, pag. 763.

degli organi di amministrazione, di direzione o di ispezione nei confronti dei loro servizi ed anche dei creati o assunti per contratto impegni relativamente alle pensioni per i vecchi membri di detti organi. Queste informazioni debbono essere datte complessivamente per ogni categoria (articolo 43 § 12).

L'ammontare degli anticipi e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, direzione o di controllo, fiscando l'interesse, le condizioni sostanziali e delle somme che eventualmente sono state restituite, come pure gli impegni assunti per conto loro. Queste informazioni si debbono concedere complessivamente per qualsiasi categoria (articolo 43 § 13).

II. Concetto e contenuto della relazione sulla gestione

1. Tutte le legislazioni degli stati membri contengono disposizioni relative alla relazione sulla gestione del consiglio amministrativo¹⁶⁹.

Alla regolamentazione legislativa però del problema si osservano due tendenze: la prima obbliga la relazione "di contenere informazioni riguardo alla situazione della società", obbligo che si impone da una disposizione di natura generale e la seconda, richiede il riferimento speciale dei fatti, che devono scaturire¹⁷⁰ da esso debbono.

La prima tendenza si riscontra alla legge belga (articolo 77 lois coordonnées), che fa riferimento del rapporto sull'operato della società "un rapport sur les operations de la société".

La seconda tendenza, che regola analiticamente il contenuto della relazione del consiglio di amministrazione, si riscontra al diritto danese (articolo 106 della Legge del 1973), tedesco (§ 160 AktG), italiano (articolo 2429bis c.c.), inglese (s. 157 companies act. 1948, S 16 succ. Companies act. 1967) ed, in parte, anche al diritto francese (vedi articoli 340 § 3 e 356 § 2 Legge 66-537 del 1966).

2. Secondo il diritto comunitario dalla relazione dell'amministrazione debbono risultare tutti i fatti i quali non riguardano direttamente le diverse iscrizioni ai conti annui, ma mostrano la valutazione complessiva della situazione finanziaria della società. In questa relazione gli

169. Per la funzione del rapporto del testo vedi Schiavon, "La relazione degli amministratori al bilancio dell'esercizio", *DirFall* 1977 I 124.

170. Colombo, pag. 1382, 1383.

organi sociali esprimono pareri personali sullo sviluppo e le future previsioni della società¹⁷¹.

La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell' andamento degli affari e della situazione della società (articolo 46 § 1 quarta direttiva). Tale relazione deve comprendere anche le seguenti indicazioni: I fatti più rilevanti che hanno avuto luogo dalla chiusura dell' esercizio; la prevista evoluzione della società; le attività in temi di ricerca e dello sviluppo e per l' acquisto di proprie azioni le indicazioni previste dagli articoli 22 § 2 della seconda direttiva.

III. Pubblicità

1. Riguardo alla pubblicità si osservano alle legislazioni degli stati membri le seguenti tendenze: alcune legislazioni si riferiscono espressamente alla pubblicità del bilancio e del conteggio "profitti e perdite" se non si riferiscono alla pubblicità del rapporto del Consiglio d' Amministrazione; così in Belgio (articolo 80 Lois Coordonées, come è stata modificata dalla Legge del 14-3-1968), in Danimarca (articolo 108 Legge 1973), oltre legislazioni, come quella tedesca (§§ 142 e 177), Olandese (articolo 42c codice Commerciale) e l' inglese (S. 127, Companies act 1948), richiedono la pubblicità, tanto per i sudetti documenti (bilancio e conto "profitti e perdite"), quanto anche dalla relazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Secondo il diritto comunitario, i conti annui e il rapporto di amministrazione, come anche il rapporto compilato dalla persona che ha assunto il controllo dei conti, costituiscono oggetto di pubblicità che si realizza secondo i metodi previsti dalla legislazione di ogni stato-membro, in conformità all' articolo 3 della prima direttiva (articolo 47 § 1 quarta direttiva).

Per evitare qualsiasi abuso relativo alla pubblicità dei conti annui e del rapporto di amministrazione¹⁷², il diritto comunitario prevede che: prima, i precedenti documenti debbono essere formulati ex novo con la forma ed il testo con i quali, la persona incaricata per il controllo dei conti, ha compilato il suo rapporto. Devono essere accompagnati dal testo completo della dichiarazione. Se la persona incaricata per il controllo dei conti ha espresso delle riserve o si è rifiutata di esibire la dichia-

171. Relazione introduttiva, *Riv.Soc* 1973, pag. 764.

172. Vedi anche le eccezioni dell' articolo 47 §§ 2 e 3.

razione, il fatto deve essere notato e devono essere riferite le relative motivazioni (articolo 48 quarta direttiva); secondo, quando i conti annui non vengono pubblicati integrati, deve essere chiarito che si tratta di un rapporto abbreviato menzionato sul libro Ufficiale dove sono stati registrati i conti, in conformità all' articolo 47 § 1.

Quando la registrazione non è stata ancora compilata, questo fatto deve essere riferito. L' attestazione della persona che ha accettato il controllo non può mirare in questa pubblicità, ma deve essere chiarito se l' attestazione è stata data con riserva o no, o se il controllore si è rifiutato dalla dichiarazione (articolo 49 quarta direttiva). Infine, devono essere contemporaneamente ai conti annui con i medesimi metodi pubblicati: la proposta per la distribuzione dei risultati (profitti e perdite); e la loro divisione, in caso che questi dati non figurino ai conti annui (articolo 50 quarta direttiva).

IV. Controllo

Secondo il diritto comunitario, le società debbono controllare i loro conti tramite una o più persone specializzate, come queste vengono disposte secondo la loro legislazione nazionale¹⁷³. Le stesse persone debbono controllare, se l' esposizione dall' amministrazione concorda con i conti annui (articolo 51 § 1 quarta direttiva).

§25. L'esposizione del consiglio amministrativo, pubblicazione del bilancio, rigetto delle copie nel Ministero del Commercio (indirizzo delle società anonime) secondo il diritto greco vigente in precedenza

I. Introduzione.

La formulazione del bilancio, secondo il precedente diritto greco, richiede l' attività di più organi. Più precisamente per primo viene formulato dal consiglio Amministrativo ed esattamente "viene approvato" da questo, redigendosi di consueto dall' Ufficio di contabilità della società¹⁷⁴; secondo, "è vietato" dal: a) dal Consigliere dirigente o consi-

173. Le persone del testo alle diverse legislazioni degli stati membri sono: Com-misaires (art. 64 succ. diritto belgo); Commissaires aux comptes (articoli 218 francese legge 66-537); Abschlussprüfer (§§ 162 AKtG); Sindaci (articoli 2397 c.c. italiano e auditori (S. 13) in inglese Companies Act. 1967).

174. Passias, II, pag. 950.

gliere delegato e, ove non ci fossero, da un membro del Consiglio Amministrativo da questo nominato, b) dall' avente la direzione generale della società e c) dal direttore dell' Ufficio contabilità (articolo 43 § 12 della L. Cod. 2190/1920); terzo, è controllato da almeno due controllori (articolo 36 § 1 L. Cod. 2190/1920); e quarto, viene approvato dall' Assemblea Generale (articolo 34 § 1 L. Cod. 2190/1920). Prima dell' approvazione del bilancio dell' Assemblea Generale non esiste bilancio in chiusura ma la sua bozza.

II. La relazione del consiglio di amministrazione

1. Il diritto greco anteriore obbligava il Consiglio di Amministrazione di redigere dopo ogni esercizio sociale il cosiddetto "rapporto di amministrazione". Si tratta di obbligo che si prefigge alla protezione degli interessi della società, degli azionisti e dei terzi; e questo perchè, insieme al bilancio costituisce il più importante mezzo di informazione riguardo alla questione finanziaria della società¹⁷⁵.

Giustamente si sostiene¹⁷⁶ che, secondo lo spirito della legge greca, la relazione del Consiglio di Amministrazione è una relazione sul bilancio e non una relazione che analizza la attività della società riguardo ad un determinato esercizio sociale ed espone i punti di vista del Consiglio Amministrativo sulla situazione della società e delle prospettive future.

2. Effettivamente, secondo l' articolo 43 § 7 della L. Cod. 2190/1920 alle relazione del Consiglio di Amministrazione devono risultare: tutti i dati attivi e passivi del bilancio e del conto degli effetti conseguiti; le obbligazioni per specie, somme e prezzo di unità; il disponibile in valuta estera; le sostituzioni e gli immobili della società per unità; specie e luogo ove questi si trovano, prezzo d' acquisto o di costruzione e menzione di ogni reale agravo iscritto su questi; i notevoli danni previsti o subiti entro il periodo di tempo che va dalla scadenza dell' esercizio sociale sino alla presentazione del rapporto.

Da quanto si è riferito sopra, nulla viene riferito relativamente alle previsioni future della società nè deve contenere un relativo parere personale del Consiglio di Amministrazione. Malgrado ciò¹⁷⁷, si usa in pratica che di questi riferisce il rapporto del Consiglio amministrativo, riferimento però che si fa in linea generale ed astratta; di conseguenza sconveniente per dare delle informazioni sufficienti.

175. Passias, II, pag. 956.

176. Da Passias, II, pag. 963.

177. Vedi Passias, II, pag. 963.

III. Pubblicità del bilancio

Secondo il diritto greco anteriore¹⁷⁸, il bilancio è soggetto alle seguenti pubblicità: prima al Bollettino delle società per azioni e di responsabilità limitata della Gazzeta Ufficiale (articoli 43 § 9 e 26 § 2 della L. Cod. 2190/1920). Secondo, ad un quotidiano o settimanale¹⁷⁹ edito ad Atene di massima diffusione, secondo il parere del consiglio di amministrazione e circolandne in tutto lo stato e terzo " ad un quotidiano o settimanale finanziario di quelli stabiliti con decisione dal ministro del commercio, comunque tra quelli editi ininterrottamente da un triennio e di qui vengono acquistati dal pubblico almeno 2.000 copie giornalmente o settimanalmente, secondo l' edizione¹⁸⁰.

IV. Invio di copie al Ministero del Commercio

Copia del bilancio, della relazione del Consiglio di Amministrazione e dei controllori viene presentata al Ministero del Commercio venti giorni prima del giorno dell' Assemblea Generale (art. § 8 L. Cod. 2190/1920). Entro venti giorni dell' approvazione del bilancio dall' assemblea generale ordinaria viene presentato al Ministero del Commercio copia dei verbali con copie del bilancio approvato (articolo 43 § 11 L. Cod. 2190/1920).

§26. Coordinamento del diritto greco con il diritto europeo per quanto riguarda dell' annesso, dell' esposizione del consiglio amministrativo, la pubblicità e il contratto delle situazioni annui economiche

I. Contenuto dell' annesso

Con l' articolo 35 del D.P. 409/1986 si sostituisce l' articolo 43a del L. Cod. 2190/1920, per concordarsi con i regolamenti relativi alla quarta direttiva della C.E.E. Specialmente:

1. Con i regolamenti del par. 1 si concordano i regolamenti degli articoli 43 e 45 par. 1b e 2 verselto primo della direttiva che si rife-

178. Non parla su fatto se viene pubblicato il rapporto dei controllori, il rapporto del Consiglio di Amministrazione sul bilancio, la legalizzazione del bilancio; si sostiene da Passias, II, pag. 961, 962 che anche i suddetti documenti sono soggetti alla pubblicità.

179. Passias, II, pag. 960.

180. Passias, II, pag. 961 e punto 4.

riscono alle informazioni delle società, le quali devono concedersi nell' annesso. Si fa anche concordia con i regolamenti dell' articolo 56 della direttiva come è stato modificato con l' articolo 42 della settima direttiva.

2. Con i regolamenti del par. 2 si concordano i regolamenti dell' articolo 44 della quarta direttiva i quali si riferiscono nelle possibilità d' organizzare un sommario dell' annesso dalle società che raccolgono i presupposti dell' articolo 11 delle direttiva.

II. Esposizione delle gestione del consiglio amministrativo

1. Con i regolamenti del par. 3 si concordano i regolamenti dell' articolo 46 e del par. 1b dell' articolo 51 della direttiva che si riferiscono all' esposizione annale dell' amministrazione. Questa esposizione coincide con l' esposizione del consiglio amministrativo delle società anonime del L. Cod. 2190/1920 verso l' ordinaria amministrazione generale degli azionisti e nell' accertamento del contenuto di queste esposizione dai controllori competenti delle società.

2. Con il regolamento del par. 3b si ripetono i regolamenti del par. 7 del vecchio articolo 43 del L. Cod. 2190/1920 poiché¹⁸¹ "si è valutato che le informazione previste da questo decreto sono importati nello spazio greco, in combinazione che i relativi decreti della quarta direttiva prevedono come obbligatori un minimo numero d' informazioni senza escludere che l' informazioni richieste siano di più".

3. Con i regolamenti del par. 3 si ripetono i regolamenti del par. 8 dell' articolo vecchio 43 del L. Cod. 2190/1920.

4. Con i regolamenti dei paragrafi 4, 5 e 6 si ripetono i regolamenti dei paragrafi 9, 10 e 11 per le società anonime dell' articolo vecchio 43 del L. Cod. 2190/1920.

III. Riferimento ai doveri dei controllori

Con i regolamenti del par. 4 si stabiliscono i regolamenti dei controllori della società in riferimento con certi attestati che devono includersi nelle loro disposizioni in accordo con il par. 1 dell' articolo 51 della direttiva.

IV. Riferimento alla pubblicazione dei conti annuali (stato economico) e controllo di essi

1. Con l' articolo 36 si aggiunge nel L. Cod. 2190/1920 l' articolo nuo-

181. Come venne accentuato nelle disposizione introduttiva, p. 47.

vo 43b, in accordo con i relativi regolamenti della quarta direttiva della C.E.E. In concreto:

2. Con l'ordinamento del par. 1 si concordano i regolamenti del paragrafo 2 dell'articolo 47 della quarta direttiva che si riferiscono alla pubblicazione dei conti annui.

3. Con l'ordinamento del par. 2 si concordano i regolamenti dell'articolo 48 della direttiva che si riferiscono alle relazioni dei conti annui con la disposizione dei controllori delle società.

CAPITOLO IV

CONCLUSIONE

§27. Modificazioni fondamentali accadute nel diritto greco delle società per azioni

I. Introduzione

Il D.P. 409/1986 ha portato modificazioni fondamentali nel diritto greco delle società per azioni le principali delle quali abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti.

In questo luogo è opportuno ricapitolare queste modificazioni in modo di prestare sommariamente l'immagine delle modificazione accadute. In concreto:

II. Contenuto dello statuto

Lo statuto della società per azioni deve contenere, oltre gli altri elementi, il conto sommario almeno approssimativamente di tutte le spese dovute per la costituzione delle società che l'aggravano.

III. Registro delle società per azioni

Nell'ufficio commerciale di ogni prefettura viene istituito il registro delle società per azioni il quale si costituisce da: il registro delle società per azioni; la parte di ogni società; il fascicolo della società e l'indice delle società.

La società per azioni acquista personalità giuridica con l'inserimento nel proprio statuto delle società per azioni della decisione amministrativa per la sua istituzione e l'approvazione del suo statuto e non come nel diritto precedente dalla pubblicazione del suo statuto nella gazzetta ufficiale, fascicolo delle società per azioni e società di responsabilità limitata.

IV. Pubblicità

Si modifica il modo della pubblicazione degli atti e degli elementi delle società per azioni che secondo la legge in vigore è posta in pubblicità. In concreto, l'ufficio competente del registro delle società per azioni del Ministero del Commercio della prefettura della sede della società con spese della società interessata, pubblica sulla gazzetta ufficiale il fascicolo delle società per azioni e società di responsabilità limitata, avviso per l'inserimento nel proprio registro degli atti e degli elementi che vengono sottoposti in pubblicazione. Le pubblicazioni che dovranno farsi sulla stampa devono essere stabilite a cura delle società.

V. Annulamento della società per azioni

Per prima volta nel diritto greco si regola la questione dell'annulamento con sentenza del tribunale delle società per azioni a causa di motivi precisi i quali enumera in modo ristrettivo, la legge.

VI. Differenziamento della formazione della commissione di valutazioni dell'articolo 9 L. Cod. 2190/1920

E' stata differenziata la formazione della commissione dell'articolo 9 L. Cod. 2190/1920 per l'accertamento del valore dei contributi societari in natura. In questa commissione non partecipa più il rappresentante della società, mentre si stabilisce la possibilità della partecipazione di uno o due ragionieri giurati, membri del corpo dei ragionieri giurati.

VII. Aumento delle garanzie della formazione del capitale azionario

Sono stati stabiliti una serie di decreti i quali mirano all'aumento delle garanzie della formazione del capitale azionario della società per azioni per la protezione dei interessi degli azionisti, i loro prestatori e l'insieme della società.

VIII. Differenziamento relativo ai conti annui

1. I conti annui o le annui situazioni economiche includono: il bilancio; il conto "risultati dell'uso"; L' "elenco della disposizione dei risultati" e l' annesso. L' ultimo documento era ignoto nel precedente diritto in vigore.

2. Modificazioni fatte per quanto riguarda l' organizzazione del bilancio e la sua pubblicazione. In concreto, il bilancio dovrà essere organizzato in accordo con i principi del disegno generale delle contabilità e pubblicato per mezzo l' ufficio del commercio, secondo il modo che la legge prevede dettagliatamente.

3. Modificazioni sono fatte anche per quanto riguarda la presenza del bilancio e le regole della valutazione dei suoi elementi, questioni che non regolava totalmente il L. Cod. 2190/1920.

IX. Controllo dello stato economico annuale dai ragionieri giurati

Le società per azioni che superano due dai criteri che regola l' articolo 42a par. 6 L. Cod. 2190/1920 (cioè totale del bilancio 130.000.000 drc. netto ciclo d' affari 260.000.000, media del personale impegnato durante l' uso 50 persone) eleggono obbligatoriamente i loro controllori dai ragionieri giurati del corpo ragionieri giurati.

§28. Osservazioni critiche

I. Introduzione

Le modificazioni fatte con il D.P. 409/1986. L. Cod. 2190/1920 riguardano principalmente in procedura questioni di funzione della società per azioni. Con queste non si toccano questioni d'importanza primaria. Ciò significa che il legislatore evita una modificazione più radicale delle istituzioni della società per azioni. Questa modificazione aiuterebbe il rimodernamento del diritto della società per azioni e la sua evoluzione, così da poter corrispondere alle pretese che risulteranno nel futuro, entro l'ambiente di funzione di un mercato libero.

Così, come osservanza generale, si potrebbe esprimere il giudizio che le modificazioni fatte nel diritto delle società per azioni si caratterizzano da un grande conservatorismo.

II. Espressione linguistica del L. Cod. 2190/1920

Questo conservatorismo ha anche influenzato l' espressione linguistica della L. Cod. 2190/1920. In concreto, la maggioranza dei decreti della L. Cod. 2190/1920, per quanto riguarda la lingua sono espressi in lingua pura. I nuovi regolamenti sono espressi in lingua comune e di seguito sono incorporati nel testo della L. Cod. 2190/1920 sotto forma di

sostituzione di articoli, l'aggiunta di articoli nuovi e la derogazione di articoli vecchi. Così il nuovo testo della L. Cod. 2190/1920 si presenta come di decreti dai quali altri sono espressi in lingua pura ed altri in lingua comune.

III. Osservazioni di carattere speciali

Oltre le suddette osservazioni generali si possono fare anche una serie di osservazioni speciali. Poichè, però, non è facile includere in una disposizione non estesa come è codesta tutte le osservazioni mi limiterei a riferire quelle più importanti ed in particolare:

1. Nella disposizione introduttiva del D.P. 409/1986 si nota che la selezione per quanto riguarda il modo di pubblicazione, abbiamo già visto (§26IV) è stata suggerita dal bisogno di migliorarsi dal punto di vista funzionale la pubblicazione con l'alleggerimento della tipografia nazionale che si disimpegna da un particolarmente gran volume di pubblicazioni mentre parallelamente le società si alleggeriscono dal costo relativo che queste pubblicazioni coprono.

Ho l'impressione, però, che i scopi sopra citati non si realizzano. Primo, perchè, la pubblicazione che è stata regolata ad avvenire con la responsabilità dell'ufficio competente aumenta il già aumentato volume dei suoi lavori. Così, l'aumento di questo volume in combinazione con la tradizionale lentezza che caratterizza il settore pubblico crea grandi ritardi nella pubblicazione degli atti e degli elementi che riguardano la società. Secondo, il costo della società è aumentato perchè si che di meno elementi o atti vengono esposti in pubblicazione, quelli, però, che si espongono in tale pubblicazione, si gravano con speciale tassa di registrazione della pubblicazione la quale è quantitativamente grande.

2. L'obbligo di pubblicazione nel fascicolo delle società per azioni e società di responsabilità limitata sulla gazzetta ufficiale dell'invito e dell'esercizio del diritto della preferenza nel caso che tutte le azioni sono anonime ne ha due grandi vantaggi: primo riguarda l'aumento del capitale e di conseguenza l'affluenza nella società di capitali nuovi di finanziamento e secondo aumenta il costo d'aumento del capitale con il pagamento della nuova tassa di registrazione nella cassa pubblica.

3. Il regime dei controllori che è stato stabilito dal D.P. 409/1986 è inammissibile per i seguenti motivi:

L'obbligo dell'uso dei ragionieri giurati dal corpo dei ragionieri giurati è stato esteso nelle società per azioni che superano in numero i limiti dei due di seguenti criteri (totale del bilancio 130.000.000 drc.,

netto d' affari 260.000.000 drc. media del personale che è stato impegnato durante il periodo dell' uso, 50 persone).

Questa estensione dell' uso crea due problemi soprattutto di legittimità e sufficienza di questo corpo. L' incarico obbligatorio del controllo dei conti annuali delle sopra citate società per azioni ai ragionieri contrati è contrario alla costituzione perchè viola il principio della libertà professionale. Ancora è contraria verso il diritto comunitario e in particolare l' articolo 54 del trattato della C.E.E., perchè limita il diritto di libera istituzione.

D' altronde, con questa estensione si sottometteranno alla competenza del Corpo di Ragionieri Giurati tante altre nuove società anonime con risultato di rendere difficile a questo corpo il compimento del suo compito.

Per le società per azioni che non sono sottoposte al controllo di questo corpo continua a valere il vecchio regime il quale è anche inammissibile perchè in pratica non si fa nessun controllo.

Infatti, di fronte ad una paga simbolica di 10.000 - 13.000 drc., i controllori che si nominano dall' assemblea generale degli azionisti firmano una disposizione del controllo che la maggioranza delle volte non schierano i medesimi neanche sappiano dove si trova la società che si presuppone che abbiano controllato.

BIBLIOGRAFIA

- Ballis, *Principi generali del diritto civile*, ed. 2, 1961.
- Bartolini, "Le società nel trattato di Roma: osservazioni sulla prima proposta di direttiva per il loro coordinamento", *Dir Scambi Intern.* 1964 15.
- Barz - Würdinger, *Aktiengesetz*, I, 1973.
- Berogini, "La struttura del conto profitti e perdite nel progetto di quarta direttiva della C.E.E.", *Riv Guardia di Fin* 1974 587.
- Bocchini, "'Le chiarezza" e la "precisione" dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza", *RivSoc* 1972 373.
- Bocchini, "Il problema della tassatività delle cause di nullità nella società per azioni", *RivSoc* 1975 126.
- Bocchini, *I visi della costituzione e la nullità della società per azioni*, 1977.
- Braun, "Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e statuto della società per azioni europea", *Dir scambi intern.* 1976 1.
- Capotorti, *Le società nella comunità europea. Il diritto di stabilimento nel diritto delle società nella comunità economica europea*, 1975.
- Caselli, "Gli atti ultra vires degli amministratori", *RivDirComm* 1968 I 410.
- Corapi, *Gli statuti delle società per azioni*, 1971.
- Corapi, *Costituzione della società -I, I grandi problemi della società nelle legislazioni vigenti* 5¹, 1976.
- Colombo, "Bilancio e conto dei profitti e delle perdite", *RivSoc* 1966 349.
- Colombo, *Il bilancio d' esercizio, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹¹, 1976.
- Gaselli, "Gli atti ultra vires degli amministratori", *RivDirCiv* 1968 I 410.
- De Martini, "Le società commerciali in Italia, Francia e Germania", *DirFall* 1969 I 280.
- Denecker, "La deuxième directive du conseil des communautés européennes relative a la constitution de la société anonyme, au maintien et aux modifications de son capital". *RevSoc* 1977 661.
- Elmendorft, "Harmonisation des dispositions nationales en matière de presentation des comptes dans la communauté européennes", *Journal UEC* 1967 214.
- Elmendorft, "Harmonisation des prescriptions relatives à la reddition des comptes en vigueur dans les différents états membres de la CEE", *Journal UEC* 1971 7.
- Ferrero, "I limiti del costo come criterio base nelle valutazioni di bilancio", *Riv. dottori comm.* 1967 423.
- Ferri, "Il progetto di direttiva della comunità economica europea per il coordinamento delle legislazioni interne sulle società di capitali", *RivDirComm* 1964 I 148.

- Ferri, "La seconda direttiva comunitaria in materia di società", *RivDirComm* 1977 I 58.
- Frommel, "Il diritto inglese delle società e il suo adattamento al diritto delle comunità europea", *RivSoc* 1972 657.
- Georgakopoulos, *Diritto delle società*, I, 1972, II, 1974.
- Gleeichmanncuthala, "Le statut des sociétés anonymes européennes selon la proposition de la commission des communautés européennes", *RevSoc* 1972 7.
- Gotti Porcinari, "La commissione della comunità europea", *Giur. arg.* 1978 18.
- Gower, *The principles of modern company law*, ed. 3, 1961.
- Grisoli, "La disciplina della società di persone ridotte ad un solo socio", *RivDirComm* 1966 I 160.
- Grisoli, *La società con un solo socio, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, 1976.
- Haesen, "Zur Richtlinienkompetenz des Rates der europäischen Gemeinschaften nach Art. 54 Abs 3 Buchst 2", *EWG-Vertrag, AWD* 1972 122.
- Hemard - Terré, Mobilat, "La douzième réforme du droit des sociétés commerciales", *RevSoc* 1970 197.
- Iaccarino, *Commentario CEE*.
- Iannuzzi, "Oservazioni sul progetto di seconda direttiva in tema di armonizzazione del diritto societario", *RivSoc* 1971 636.
- Iannuzzi, "Considerazioni critiche sulla più recente evoluzione di lavori della comunità economica europea in tema di disciplina della società per azioni e dei gruppi", *RivSoc* 1973 633.
- Irace, "Il progetto di quarta direttiva sui bilanci delle società di capitali", *RivSoc* 1973 1012.
- Jager P. G., "Dell' art. 2425, ult. c P v, e delle speciali ragioni", *Giur. Comm.* 1977 I 881.
- Jörg, "Zur Vorschlag der Kommission der europäischen Gemeinschaften für eine zweite gesellschaftsrechtliche Richtlinie", *BB* 1970 988.
- Karavas, *Manuale del diritto commerciale*, II, 1965.
- Katsaunis, *Il registro commerciale nei paesi della CEE*, 1974.
- Kiantu - Pampukis, *Manuale del diritto commerciale*, ed. 2 1975.
- Kiantu - Pampoukis, *Sulla diminuzione del capitale della società per azioni*, 1966.
- La Villa, "Alti estranei all' oggetto sociale e collegamento fra società", *GiurComm* 1977 II 171.
- Lodi, "La libera circolazione degli operai entro la CEE", *EED* 1962 641.
- Loreto, "Problemi di valutazione dei titoli per il bilancio d' esercizio", *GiurComm* 1977 I 560.
- Lutter, "Die Angleichung des Gesellschaftsrechts nach dem EWG- Vertrag", *NJW* 1966 273.
- Lyon-Caen, "Contributo allo studio dei modi di rappresentanza degli interessi dei lavoratori nel quadro delle società per azioni europee". *Italia Europa* 1971 52.
- Martinelli, "E stata pubblicata la direttiva in tema di bilanci", *Infor Pirola* 1978 2174.
- Mathijssen, *La guida nel diritto comunitario europeo*, 1979 (tradizione in greco da David).
- Mègret, "Les conseils des communautés européennes", *Annuaire français* 1961 632

- Meridda, "Sulle cause di nullità delle società di capitali (art. 2332 c.c.)", *GiurComm* 1975 I 773.
- Meyer - Ladewing, "Die Durchführung der ersten Richtlinie des Rates der europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts in der Bundesrepublik", *MDR* 1969 818.
- Mignoli, "La nozione di categorie e le categorie di azioni ai sensi degli art. 2348 e 2376 c.c.", *RivDirComm* 1953 I 434.
- Mignoli, "Questioni in tema di assemblee speciali", *RivDirCiv* 1960 I 229.
- Misch, "Der Rat der europäischen Gemeinschaften als Gesetzgeber", *DÖV* 1970 364
- Monacco, *Commentario CEE*, I, 1965.
- Murgela, "La partecipazione dei lavoratori all' amministrazione delle imprese. L' esperienza europea e le tendenze nella CEE. Democrazia industriale", *EED* 1978 367.
- Niessen, "Gründung und Kapital von Aktiengesellschaften im gemeinsamen Markt. Zum Vorschlag der Kommission einer zweiten Richtlinie zur Angleichung des Gesellschaftsrechts", *Die Aktiengesellschaft* 1970 281.
- Nobili, "L' esclusione del diritto d' opzione", *RivSoc* 1958 764.
- Nobili, "Fattispecie costitutiva e natura giuridica del diritto d' opzione", *RivDirComm* 1957 I 128 e 342.
- Ophüls, *Les réglements et les directives dans les traités de Rome*, *Cahiers* 1966 3.
- Pampukis, *Diritto delle società commerciali*, 1979.
- Pampukis, "Sulla pubblicità commerciale. Introduzione nell' istituto del registro commerciale", *In studi del diritto commerciale* I, 1977.
- Pambukis, "Società unipersonale", *Studi del diritto commerciale* I, 1977.
- Pambukis, "Istituzioni del diritto commerciale, 1986.
- Panagopulos, "La società per azioni europea e l' impresa pubblica europea", *EEN* 1967 722.
- Papanagiou, "Oggetto della società per azioni, capacità negoziante, estensione dei poteri dei suoi organi", *EED* 1965 137.
- Passias, *Il diritto della società per azioni*, I, 1955, II, 1969.
- Passias, "Aumento nominale di capitale della società per azioni senza aggiungere per questo nuovi beni patrimoniali", *ND* 1968 193.
- Pennington, "La disciplina delle società di capitali nei sei paesi della comunità europea", *RivDirComm* 1972 I 31.
- Perugini, "La struttura del conto profitti e perdite nel progetto di quarta direttiva della CEE", *Riv guardia fin* 1974 587.
- Petitierre Sauvain, *Costituzione della società -II, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, 1976.
- PipKorn, "Zur Entwicklung des europäischen Gesellschafts- und Unternehmensrechts", *ZHR* 1973 499.
- Pocar, *Lezioni di diritto delle comunità europee*, ed. 2, 1979.
- Pugliese, "La società europea (il progetto della commissione del 13.5.1975)", *Riv DirComm* 1976 I 344.
- Ragusa Maggiore, "La seconda direttiva comunitaria sulle società per azioni", *DirFall* I 359.
- Rokas K., *Diritto commerciale*, 1972.
- Rokas N., *I limiti del potere della maggioranza al diritto delle società per azioni*, 1971.
- Rokas N., "L' aumento nominale del capitale e la legge 2190/1920", *EED* 1971 321.

- Runge, *Introduzione al diritto delle comunità europee*, 1978 (Traduzione in greco da Tsacanikas).
- Sarica, "Singolo tipo di società per azioni europea", *Giustizia Amministrativa* 1971 41.
- Schatz, "Zur rechtlichen Beduetung von art. 189 Abs. III EWGV für die Recht-angleichung durch Richtlinien", *NJW* 1967 II 1964.
- Schiavon, "La relazione degli amministratori al bilancio di esercizio", *DirFall* 1977 I 124.
- Skalidis, *Codice commerciale*, 1978.
- Skalidis, "Argomenti della costituzione delle società per azioni secondo il diritto della CEE e il diritto greco", *Rivista delle comunità europee* 1982 33.
- Skalidis, *Diritto Commerciale*, I, 1987.
- Siebel, "La società di capitali con unico socio nel diritto tedesco e Inglese", *RivDirComm* 1954 I 90.
- Simonetto, "Modifica - lampo delle norme sulle società con decreto del Presidente della Repubblica", *RivDirComm* 1970 II 61.
- Simonetto, "La seconda direttiva comunitaria in materia di s.p.a e la società cooperativa", *RivSoc* 1978 I 169.
- Simonetto, "Osservazioni sul progetto di direttiva sulla fusione di società per azioni", *RivSoc* 1978 I 820.
- Sörg, "Zum Vorschlag der Kommission der europäischen Gemeinschaften für eine zweite Gesellschaftrechtliche Richtlinie", *BR* 1970 988.
- Spano, "Sulla chiarezza e precisione nei bilanci di società, Banche e banchieri 1976 352.
- Turri, Necessità di un rinvio alla tecnica circa il contenuto del bilancio", *Riv dottori Comm* 1975 272.
- Vanetti, *Costituzione della società - III, I grandi problemi della società per azioni nelle legislazioni vigenti*, 5¹, 1976.
- Van Omme slaghe, "La première directive du conseil du 9 Mars 1968 en matière de sociétés". *Cah. droit eur.* 1969 495, 619.
- Webern, *Die Richtlinie in EWG - Vertrag*, 1974.